

STATUTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
DI **FEDERLEGNOARREDO**
E DELLE **ASSOCIAZIONI**

EDIZIONE 2021



La redazione e la stampa di un'opera possono comportare errori, omissioni o inesattezze, nonostante la massima cura ed attenzione nell'esecuzione del lavoro. In caso di dubbio gli Statuti ed i Regolamenti di Attuazione cui fare riferimento sono quelli approvati dell'Assemblea e conservati nei rispettivi libri verbale

Indice

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE FEDERLEGNOARREDO	pag.5
CARTA DEI VALORI DI FEDERLEGNOARREDO	pag.39
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA	pag.41
STATUTI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE ASSOCIAZIONI STATUTARIE	pag. 51
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ASAL Assoallestimenti	pag. 53
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ASSARREDO	pag. 67
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ASSOBAGNO	pag. 81
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ASSOIMBALLAGGI	pag. 93
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ASSOLEGNO	pag. 107
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ASSOLUCE	pag. 121
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ASSOPANNELLI	pag. 135
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ASSOTENDE	pag. 149
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ASSUFFICIO	pag. 161
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE EDILEGNOARREDO	pag. 173
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE FEDECOMLEGNO	pag. 187
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO GIOVANI IMPRENDITORI	pag. 201
STATUTI ASSOCIAZIONI NON STATUTARIE	pag. 209
STATUTO ANTIAL	pag. 211
STATUTO ANVIDES	pag. 219
STATUTO APIL	pag. 227
STATUTO APPS	pag. 235
STATUTO ASP	pag. 249
STATUTO ASSOCOFANI	pag. 249
STATUTO ASSOPISCINE	pag. 257
STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE CONFINDUSTRIA	pag. 269





STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI **FEDERLEGNOARREDO**

*In vigore dal 26/10/2017
Assemblea FederlegnoArredo*

STATUTO DI FEDERLEGNOARREDO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 • Costituzione e sede

E' costituita, con sede legale in Milano, la "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento", in forma abbreviata "FederlegnoArredo", identificabile anche con il logo "FLA", da solo o prefissato dal nome di una Associazione di settore.

Possono essere istituite altre delegazioni o uffici, in Italia o all'estero, anche con funzioni di rappresentanza e di assistenza agli Associati.

FederlegnoArredo è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

FederlegnoArredo può aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza internazionali. FederlegnoArredo è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Essa può promuovere o sostenere attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua *missione* attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a. Esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale
- b. Assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e miglioramento dei modelli organizzativi interni
- c. Garantire un'adeguata rappresentanza, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, FederlegnoArredo è impegnata a:

1. Valorizzare e implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati.
2. Sviluppare attività innovative per tutta la filiera anche attraverso l'instaurazione di collaborazione e partnership con enti esterni
3. Sviluppare una migliore e più approfondita conoscenza del mondo imprenditoriale che rappresenta, questo affinché le imprese trovino la giusta affermazione nella società italiana.

Attualmente FederlegnoArredo è articolata in 11 Associazioni e più precisamente:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Assarredo | 7. Assoimballaggi |
| 2. Assobagno | 8. Edilegnoarredo |
| 3. Assoluca | 9. Assopannelli |
| 4. Assufficio | 10. Fedecomlegno |
| 5. ASAL Assoallestimenti | 11. Assotende |
| 6. Assolegno | |

Articolo 2 • Attività istituzionali

FederlegnoArredo, che non ha fini di lucro, ha per scopo:

- a. Tutelare in ogni campo gli interessi generali dell'industria italiana del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento, rappresentandola nei confronti delle Istituzioni, delle Amministrazioni e delle Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, nazionali, comunitarie ed internazionali e di altre componenti della società, fermo quanto previsto all'art.28;
- b. concorrere a promuovere coscienza, valori sociali e civili, nella società e presso gli imprenditori, comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera attività in sviluppo, spirito e forme di collaborazione fra le imprese esercenti l'industria del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento nel quadro degli interessi della categoria ed anche nell'interesse generale della produzione industriale italiana;
- c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese federate, promuovendo ricerche, studi, dibattiti, convegni su temi economici e sociali, su istituzioni di generale interesse nazionale ed internazionale e su argomenti diretti al perfezionamento della produzione, garantendo l'origine, la natura e la qualità della stessa anche attraverso l'eventuale istituzione, ai sensi di legge, di appositi marchi di qualità collettivi;
- d. promuovere, svolgere iniziative e coordinare quelle che fossero prese nelle sedi territoriali per la formazione professionale, l'istruzione tecnica e l'assistenza dei lavoratori, ai fini del migliore rendimento del lavoro e della sua tutela sociale;
- e. tutelare le imprese associate nella soluzione dei problemi derivanti dai rapporti di lavoro, mediante la stipula di accordi di carattere generale e sindacale, sia nazionali - di categoria e/o di comparto - sia comunitari, nonché contratti nazionali di lavoro, attivandosi, sia per quanto riguarda la disciplina di tali rapporti con le Organizzazioni dei lavoratori, sia a livello politico per gli sviluppi della legislazione sociale e del lavoro;
- f. raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti la situazione economica e produttiva, le condizioni e l'attività delle industrie rappresentate, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa, al fine di monitorare costantemente il settore;
- g. rivolgere il proprio impegno alla promozione della filiera come strumento di politica industriale, concretizzandola in momenti ed attività diverse quali mostre e fiere specializzate - di cui può assumere l'egida o il patrocinio - nonché promuovere consorzi di imprese;
- h. assicurare alle imprese associate servizi adeguati alle realtà economiche, produttive, sociali e di mercato in cui operano, anche attraverso la costituzione di - ovvero l'assunzione di partecipazioni in - società ed enti.

La Federazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte, nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e di prestazioni fra le componenti del sistema.

TITOLO II - SOCI

Articolo 3 • Categorie di soci Soci Effettivi e Soci Aggregati

Sono soci effettivi di FederlegnoArredo le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività rientrano in quelle di cui all'allegato 1) al presente Statuto. Possono essere soci effettivi anche i consorzi di produzione di beni e/o servizi, composti da imprese di cui al precedente comma, nonché le imprese artigiane e le cooperative. Sono soci aggregati imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi

forma costituiti, i cui scopi ed attività presentino elementi di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi. Tuttavia, la loro presenza non può snaturare, per numero ed importanza, le caratteristiche organizzative della rappresentanza istituzionale della Federazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come aggregati.

Tutti i soci, come sopra identificati, vengono iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto da Confindustria, che certifica ufficialmente ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Le imprese associate si costituiscono all'interno della FederlegnoArredo in Associazioni di settore, in cui si articola la FederlegnoArredo stessa; nell'ambito delle Associazioni, le imprese possono altresì essere inquadrare in Gruppi di categoria.

Articolo 4 • Ammissione e durata del rapporto associativo

La domanda di adesione, compilata sugli appositi moduli e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente della Federazione. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Previa istruttoria e dopo il parere favorevole dell'Associazione in cui è inquadrata l'impresa, la domanda di adesione è approvata a maggioranza semplice dal Consiglio di Presidenza.

L'adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dalla data di ricevimento della scheda di adesione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di iscrizione.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata a/r, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, come sopra determinato.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale o di denominazione, la trasformazione, fusione e scissione della società, nonché il trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda o della proprietà del capitale sociale non estinguono il rapporto associativo.

Articolo 5 • Diritti dei soci

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza ed ogni altra attività, poste in essere da FederlegnoArredo e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I soci aggregati non hanno diritto alle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza, assistenza e tutela diretta, di carattere politico, tecnico/economico e sindacale, da parte della Federazione. I soci aggregati, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono all'Assemblea senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

I soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di FederlegnoArredo e delle Associazioni, purché in regola con gli impegni contributivi e gli altri obblighi previsti dal presente Statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale, nonché di utilizzarne i segni distintivi nei limiti previsti dagli appositi regolamenti.

Articolo 6 • Doveri dei soci

L'adesione a FederlegnoArredo comporta l'accettazione integrale del presente Statuto, del Regolamento di attuazione, nonché del Codice etico e dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi del Codice Etico di Confindustria e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dalla Federazione, né di alcuno dei suoi Associati.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

Il socio deve quindi:

- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui è chiamato a far parte;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni concorrenti di Confindustria e costituite per scopi analoghi; assumere cariche associative in organizzazioni concorrenti costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi ed è pertanto vietato;
- fornire a FederlegnoArredo tempestivamente i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese di Confindustria o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi secondo le modalità ed i termini fissati da FederlegnoArredo.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo e coordinamento, così come risulta al Registro Imprese, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione a FederlegnoArredo.

Articolo 7 • Contributi associativi

Le imprese associate sono obbligate al versamento del contributo annuo, così come determinato con delibera dell'Assemblea, nonché degli eventuali contributi aggiuntivi deliberati dalle Associazioni di settore.

In ogni caso, i contributi versati dalle aziende verranno imputati in primo luogo quali contributi annui ordinari e per la parte residua quali contributi aggiuntivi.

FederlegnoArredo si riserva il diritto di agire anche giudizialmente per ottenere il pagamento dei contributi, dovuti e non versati, innanzi al Foro di Milano, competente in via esclusiva.

Il socio moroso e/o dimissionario non è, comunque, esonerato dal pagamento dei contributi ancora dovuti.

Articolo 8 • Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine di dieci giorni dalla notifica, come previsto nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo 9 • Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a. per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
- b. per cessazione dell'attività esercitata, ivi inclusa la liquidazione volontaria, dal momento dell'iscrizione al Registro Imprese;
- c. per procedura concorsuale, ad esclusione del concordato in continuità, dichiarata con sentenza passata in giudicato;
- d. per espulsione nei casi previsti dal Regolamento di attuazione;
- e. per recesso del socio, nel caso di cui all'art. 31.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 7, comma 1.

Con il venir meno del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché decade automaticamente dalle cariche sociali all'interno di FederlegnoArredo.

Anche in caso di dimissioni, il socio è tenuto al pagamento dei contributi fino alla data

di scadenza del biennio di adesione.

Per il dettaglio delle procedure da esperire in relazione alle cause di cessazione del rapporto associativo si rimanda al Regolamento di attuazione.

Articolo 10 • Raccordo con il sistema di rappresentanza territoriale

FederlegnoArredo è impegnata a realizzare la migliore e più ampia integrazione con la rappresentanza territoriale del sistema confederale. Delegati delle Associazioni Territoriali potranno essere invitati a partecipare alla stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 11 • Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

1. l'Assemblea generale (articoli 12,13,14,15)
2. il Consiglio Generale (articoli 16,17,18)
3. il Consiglio di Presidenza (articoli 19,20)
4. il Presidente (articolo 21)
5. i Vice Presidenti (articolo 23)
6. i Provirari (articolo 24)
7. il Collegio dei Revisori contabili (articolo 25)

Per essere eletti negli organi di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, non si possono ricoprire cariche politiche.

Articolo 12 • Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari, compreso quello del versamento dei contributi associativi dovuti e di quelli scaduti, intendendosi per scaduti i contributi relativi a tutti gli esercizi precedenti. Il versamento per partecipare all'Assemblea è effettuabile fino alle ore 12.00 del giorno precedente la data dell'Assemblea stessa.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di una impresa associata, sempre mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, una impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Costituiscono gruppo, tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il Registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo lo schema contenuto nell'Allegato 2 – parte a) del presente Statuto. L'attribuzione dei voti spettanti in Assemblea è in relazione diretta con il contributo versato dall'impresa associata secondo una progressione meno che proporzionale.

Il computo dei voti spettanti a ciascun socio è fatto, tenuto conto della data di convocazione della assemblea, in base ai contributi dovuti e versati.

All'Associato che aderisce durante l'anno sarà attribuito un numero di voti in ragione del contributo dovuto per la frazione di anno in corso.

L'anno successivo, all'Associato sarà attribuito un numero di voti calcolato sulla base dei contributi dovuti e pagati, rapportati ad un anno intero. Se l'Assemblea viene convocata prima che i contributi dell'anno siano dovuti, si terrà conto dei contributi pagati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La convocazione dell'Assemblea conterrà la comunicazione del numero dei voti cui l'Associato ha diritto, che potrà esercitare solo se in regola con i versamenti dei contributi dovuti.

All'Assemblea partecipano il Presidente, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale, il Collegio dei Revisori e i Proibiviri, tutti senza diritto di voto, a meno che ad essi non competano quali rappresentanti delle rispettive imprese associate.

Articolo 13 • Riunioni e convocazioni

L'Assemblea si riunisce:

- a. almeno una volta all'anno, di norma nei centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare, ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo e della delibera contributiva, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento;
- b. ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti;
- c. quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio di Presidenza;
- d. quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno il 20% dei voti spettanti al complesso degli Associati;
- e. quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta di cui alle lettere b., c., d., e. dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai suddetti requisiti il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Articolo 14 • Costituzione e deliberazioni

Fatti salvi i quorum previsti agli articoli 31 e 32, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno il 20% dei voti attribuiti a tutti i soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita se è presente o rappresentato almeno il 20% dei voti assembleari; per la nomina del Presidente, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno il 15% dei voti assembleari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.

Per la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano di età in termini di adesione associativa.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione o altra persona scelta dal Presidente. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Il verbale, riportato su apposito registro, viene firmato dal Presidente e dal segretario. Per le modalità specifiche di votazione si rimanda al Regolamento di attuazione.

Articolo 15 • Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a. eleggere ogni quadriennio dispari il Presidente e i Vice Presidenti da lui proposti ed approvare il relativo programma di attività;
- b. eleggere ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c. eleggere ogni quadriennio pari i Probiviri;
- d. eleggere ogni quadriennio pari i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- e. determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
- f. approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- g. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- h. modificare il presente Statuto;
- i. sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori;
- j. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
- k. deliberare su quanto indicato all'art. 17 in relazione alle società controllate.

Articolo 16 • Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- a. il Presidente;
- b. i Vice Presidenti;
- c. l'ultimo Past-President con diritto di voto, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
- d. i componenti del Consiglio di Presidenza che non facciano già parte ad altro titolo del Consiglio Generale;
- e. i componenti aggiuntivi espressi dalle Associazioni di settore: ogni Associazione nomina tanti rappresentanti in proporzione ai contributi associativi di competenza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la nomina. Il numero complessivo dei rappresentanti da nominare è stabilito sulla base dell'allegato 2 parte b) e resterà tale per l'intero quadriennio. Le Associazioni provvederanno alla sostituzione del rappresentante nominato in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dello stesso;
- f. dieci rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel Regolamento di attuazione. I rappresentanti generali dovranno essere scelti mantenendo la proporzionalità settore arredo/settore legno in base ai voti assembleari al momento della nomina;
- g. due componenti, uno appartenente all'Area Arredo e uno appartenente all'Area Legno, scelti dal Presidente, per la durata del suo mandato, tra persone che siano espressione particolarmente significativa, purché Associati a FederlegnoArredo.

L'eventuale ritardo o la mancata elezione di alcuni membri del Consiglio Generale non impedisce l'assunzione della carica da parte di quelli già nominati. I componenti di cui alle lettere e) e g) eventualmente eletti nel corso dei quattro esercizi di mandato del Presidente restano in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dei componenti elettivi di cui alle lettere e) e f) del presente articolo provvedono alla loro sostituzione le rispettive istanze.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti i Past-President ad esclusione dell'ultimo che è membro di diritto, i Revisori contabili e i Probiviri. Ulteriori invitati permanenti sono ammessi solo per singole riunioni, in ragione delle specifiche tematiche all'ordine del giorno.

I componenti eletti del Consiglio Generale durano in carica un quadriennio e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria di nomina del Presidente. È ammessa la rielezione per il quadriennio successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un quadriennio.

Articolo 17 • Convocazione, riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti. È prevista la facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Generale anche da parte dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato o da quello più anziano d'età in termini di adesione associativa.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I componenti che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.

Ciascun membro ha diritto a un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete si ripete la consultazione. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto:

1. la modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti;
2. la delibera di scioglimento di un'Associazione merceologica sarà necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti;
3. le cessioni di partecipazioni delle società, direttamente controllate o partecipate e di qualsiasi altro atto di disposizione sulle stesse, a soggetti diversi da società appartenenti al Gruppo FederlegnoArredo sarà sempre necessaria la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto del Consiglio Generale.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto la cessione, la scissione, il conferimento, l'affitto e l'usufrutto del ramo d'azienda del Salone del Mobile.Milano, nonché la cessione, il conferimento del marchio Salone del Mobile.Milano e/o di tutti i marchi ad esso collegati, sarà necessaria anche l'approvazione dell'Assemblea degli Associati, appositamente convocata, con una maggioranza costitutiva, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno il 15% (quindici per cento) dei voti assembleari. Sarà inoltre soggetta all'approvazione dell'Assemblea con il medesimo quorum costitutivo la cessione della Società proprietaria (in qualsiasi tempo) della Business Unit Salone del Mobile.Milano.

Il Presidente non potrà quindi partecipare all'Assemblea delle Società controllate o partecipate aventi all'ordine del giorno gli argomenti di cui sopra, senza le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea, che gli conferiscono i poteri necessari. Non è ammessa la ratifica a posteriori.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale, riportato su apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale di FederlegnoArredo o altra persona individuata dal Presidente.

Articolo 18 • Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale:

- a. proporre all'Assemblea il Presidente con il relativo programma di attività e i Vice Presidenti elettivi;
- b. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d. assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività delle Associazioni di settore, al fine di dare indirizzo organico all'azione di FederlegnoArredo;

- e. promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile, per il raggiungimento degli scopi di FederlegnoArredo;
- f. approvare, modificare il regolamento di attuazione di FederlegnoArredo;
- g. approvare in via preventiva gli Statuti delle Associazioni di settore, i rispettivi Regolamenti di attuazione e/o le loro variazioni, nonché approvare la costituzione e lo scioglimento delle stesse e le regole necessarie per la loro costituzione;
- h. approvare, modificare il regolamento che stabilisce i criteri di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della controllata Federlegno Arredo Eventi S.p.A.;
- i. deliberare l'eventuale istituzione di Commissioni consultive o Gruppi di lavoro;
- j. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- k. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- l. deliberare le sanzioni di espulsione;
- m. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- n. approvare le iniziative di cui ai punti g) e h) dell'articolo 2 del presente Statuto;
- o. istituire uffici o delegazioni di FederlegnoArredo in Italia o all'estero;
- p. deliberare l'adesione ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali;
- q. autorizzare la partecipazione ad altre associazioni;
- r. nominare il Direttore Generale, qualora il Consiglio di Presidenza non vi provveda.

Articolo 19 • Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- a. dal Presidente;
- b. fino a 7 Vice Presidenti con mandato quadriennale coincidente con quello del Presidente, rinnovabile una sola volta consecutiva, sottoposti all'Assemblea dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente designato, ed eletti successivamente dall'Assemblea stessa. Nella scelta dei 7 Vice Presidenti e al fine di garantire la rappresentatività delle Associazioni merceologiche di FederlegnoArredo, il Presidente potrà scegliere un solo esponente per Associazione. Il Presidente potrà scegliere tra questi il Vice Presidente Vicario;
- c. 4 membri, eletti dal Consiglio Generale tra i Presidenti delle Associazioni che non siano già rappresentate dai Vice Presidenti, con mandato quadriennale coincidente con quello del Presidente, rinnovabile una sola volta consecutiva;
- d. dall'ultimo Past-President.

Tutti i componenti del Consiglio di Presidenza decadono con la cessazione del mandato del Presidente. Per quanto riguarda i membri di cui ai punti b) e c), si rimanda al Regolamento di attuazione, per la relativa procedura di nomina. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2 è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti e/o ai membri di cui al punto c) per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie, per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione. Il Presidente potrà revocare in qualsiasi momento dalla carica i suoi Vice Presidenti. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Vice Presidenti, il Presidente proporrà la sostituzione al Consiglio Generale. Sono ammessi inviti per singole riunioni, in ragione delle specifiche tematiche all'ordine del giorno. Non sono ammessi invitati permanenti.

Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui alle lettere a) b) c) d) che precedono.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno il 20% dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato o dal consigliere più anziano in termini di adesione associativa. Tutti i membri decadono automaticamente qualora perdano la qualifica di Associati.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la

metà dei componenti in carica.

Ciascun membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale, riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale della Federazione o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa.

Articolo 20 • Attribuzioni

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo della Federazione ed assicura, tramite il Presidente, il coordinamento tra tutte le Associazioni.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a. stabilire l'azione a breve termine della Federazione e decidere i piani operativi per l'azione a medio termine, ma non oltre il mandato del Presidente;
- b. dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c. deliberare sugli argomenti che gli vengano demandati dal Consiglio Generale;
- d. deliberare sulle domande di adesione;
- e. deliberare sull'inquadramento delle imprese associate a FederlegnoArredo nelle Associazioni di settore;
- g. nominare e revocare i rappresentanti esterni alla Federazione;
- h. sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione rispettivamente dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- i. nominare e revocare il Direttore Generale e, su proposta di questi, il Vice Direttore Generale, se necessario;
- j. istituire, per la durata del mandato del Presidente, eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività del Presidente, dei Vice Presidenti, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale, finalizzati all'approfondimento e alla definizione di particolari tematiche;
- k. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione utile per la ratifica;
- l. deliberare le sanzioni per le imprese associate;
- m. deliberare l'adesione delle Associazioni di settore ad organizzazioni italiane ed estere, che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo;
- n. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e/o dal Regolamento di attuazione.
- o. deliberare in ordine all'acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, alla vendita ed altri atti di disposizione di beni immobili o alla costituzione di diritti sui medesimi, da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Generale;
- p. deliberare in ordine all'assunzione di finanziamenti e/o di mutui non ipotecari;
- q. deliberare in ordine all'assunzione, alla nomina ed al licenziamento dei dirigenti.

Il Consiglio di Presidenza determina e fornisce obbligatoriamente al Presidente le istruzioni di voto nelle Assemblee delle controllate o partecipate. Quando l'Assemblea della controllata Federlegno Arredo Eventi S.p.A. è chiamata a nominare il proprio Consiglio, la maggioranza del Consiglio stesso dovrà essere composta da persone appartenenti all'Area Arredo. Il rappresentante di FederlegnoArredo, in Assemblea, è vincolato al voto in tale senso.

Per tutti gli aspetti operativi qui non disciplinati si rimanda al Regolamento di attuazione.

Articolo 21 • Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale ogni quadriennio nell'anno dispari e dura in carica un massimo di un quadriennio senza possibilità di ulteriori rielezioni, neppure quale Presidente di una delle Associazioni di settore. Il quadriennio decorre dalla data di elezione da parte dell'Assemblea. Il Presidente resterà comunque in carica in *prorogatio* sino all'elezione del nuovo Presidente.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui al successivo articolo 22, previa consultazione degli Associati. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Egli può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza con ratifica obbligatoria di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Spettano inoltre al Presidente: (i) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi; (ii) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia; (iii) l'incremento di nuove attività per il costante sviluppo associativo. Il Presidente coordina altresì l'attività dei Vice Presidenti, ai quali può delegare, anche congiuntamente, alcune delle sue attribuzioni, o conferire delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario, da lui designato, o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti in termini di adesione associativa.

In caso di cessazione anticipata del mandato presidenziale, il Vice Presidente Vicario, se nominato, o il più anziano di età in termini di adesione associativa ne svolge temporaneamente le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso, la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi la cessazione. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto la carica per meno della metà del mandato quadriennale.

Articolo 22 • Commissione di designazione

La Commissione è composta da tre membri scelti mediante sorteggio tra imprenditori Associati, in possesso dei requisiti statutari, nonché di quelli previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria. Vengono sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con i Past-President.

La Commissione deve insediarsi almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 8 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci. Nella prima settimana dal suo insediamento, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, il profilo personale e professionale. La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che hanno raccolto per iscritto il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. La Commissione comunicherà ai candidati gli esiti delle consultazioni e i nominativi di coloro che saranno sottoposti alla votazione del Consiglio Generale.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere

preventivo, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

I membri facenti parte della Commissione non potranno essere candidati alla Presidenza.

Per acquisire lo status di Presidente, designato a scrutinio segreto dall'Assemblea, occorre conseguire la metà più uno dei voti assembleari dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea. La Commissione, esaurito il suo compito una volta eletto il Presidente, cessa di essere in carica.

Per il funzionamento della Commissione di Designazione e l'operatività della procedura di elezione del Presidente si rimanda al Regolamento di attuazione.

Articolo 23 • Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di FederlegnoArredo, il Presidente sceglie, tra gli esponenti delle associazioni merceologiche di FederlegnoArredo, un numero di Vice Presidenti fino a un massimo di 7, dei quali uno può assumere funzioni vicarie se a tale carica designato dal Presidente. I Vice Presidenti scelti dal Presidente sono proposti all'Assemblea dal Consiglio Generale e successivamente eletti da quest'ultima.

Articolo 24 • Probiviri

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri, ogni quadriennio con possibilità di rielezione per un solo quadriennio consecutivo. Eventuali ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso un quadriennio di *vacatio*.

I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con tutte le altre cariche della Federazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

I Probiviri, ai fini della loro elezione e per lo svolgimento dell'intero mandato, dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia ed imparzialità, essere imprenditori Associati con comprovata esperienza in ambito associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura, insorte tra i soci e tra questi e la Federazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale obbligatorio, secondo le modalità e di importo pari a quello previsto nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. Il deposito cauzionale obbligatorio verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

La segreteria dei Probiviri è assegnata alla Direzione Generale. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale. Nel caso di cessazione dell'incarico o di impedimento di uno dei Probiviri a svolgere l'incarico, subentra allo stesso il probiviro che ha ricevuto più voti nell'ultima elezione. I Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto, entro 15 giorni dalla nomina, che non

hanno alcuna incompatibilità prevista dall'art.51 del codice di procedura civile e dal Codice etico e dei valori associativi.

Fermo restando che le decisioni assunte non hanno natura di lodo arbitrale, ai Probiviri compete la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nonché quelle derivanti dalle deliberazioni dell'Assemblea o degli altri organi della Federazione.

I Probiviri devono prestarsi a decidere tutte le controversie che gli Associati ritengano di sottoporre agli stessi, sempre che si tratti di questioni concernenti i rapporti associativi che possono formare oggetto di compromesso.

La decadenza dalle cariche può essere disposta anche dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri giudicano quale arbitro amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità.

I soci si obbligano con l'adesione a FederlegnoArredo a non adire la magistratura ordinaria per le controversie di competenza dei Probiviri, ma a ricorrere al loro giudizio ed a rispettarne le decisioni per le questioni di loro competenza.

Per i procedimenti monitori e per qualsiasi necessità di ricorrere al Giudice ordinario, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Articolo 25 • Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, che devono essere tutti iscritti all'albo dei Revisori Contabili, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione, ogni quadriennio con possibilità di rielezione per un solo quadriennio consecutivo. Eventuali ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso un quadriennio.

I Revisori contabili, ai fini della loro elezione e per lo svolgimento dell'intero mandato, dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia ed imparzialità, così come previsto dal Codice Civile per il Collegio Sindacale.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con tutte le altre cariche della Federazione e di quella di Revisore Contabile nel sistema associativo.

Le modalità di elezione e funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. Per tutte le ulteriori ipotesi di decadenza ed ineleggibilità si applica le disposizioni del art. 2399 del codice civile e seguenti. Il Collegio dei Revisori è assimilato al Collegio Sindacale e pertanto, per il suo funzionamento e i suoi compiti, dovrà attenersi a quanto previsto dal Codice Civile per il Collegio Sindacale e in particolare all'art. 2403 e seguenti.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione ed agli stessi spetta la revisione contabile, fatta salva l'ipotesi in cui venga nominata una società di revisione; il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza. Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un Revisore effettivo, il primo dei Revisori supplenti gli subentra.

Il compenso dei Revisori è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 26 • Disposizioni generali sulle cariche

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, per rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese, un delegato designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali dell'impresa. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, in base a delega scritta, gli amministratori e i dirigenti.

Nell'ambito degli organi della Federazione, ciascuna impresa o Gruppo di imprese (così come definito all'art. 12 del presente Statuto – il riferimento è la P.IVA) può essere

presente con un solo rappresentante.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica di FederlegnoArredo. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica di FederlegnoArredo.

Le cariche, compresa quella del Presidente, sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche di FederlegnoArredo sono gratuite, ad eccezione dei Revisori dei Conti.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale, l'accesso alla carica di Presidente e di membro del Consiglio di Presidenza è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata o del Gruppo di Imprese. Si intendono ricoperte per l'intera durata del mandato le cariche che abbiano avuto una durata superiore alla metà del mandato stesso.

In caso di dimissioni da una carica elettiva, il dimissionario dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e al Presidente di FederlegnoArredo. Per il Presidente (per il quale varranno le norme di cui all'articolo 21 del presente Statuto e del Regolamento di attuazione) i membri dimissionari dalle cariche elettive e di controllo saranno sostituiti, per la residua durata del mandato, dal primo dei non eletti.

Le dimissioni avranno comunque efficacia dalla data in cui saranno pervenute agli organi destinatari suddetti.

La decadenza dalle cariche potrà essere disposta dagli organi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, oltre che dai Proboviri nei casi di cui all'articolo 24.

Articolo 27 • Direttore Generale

Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell'espletamento del loro mandato. È responsabile del funzionamento della struttura interna e dirige tutte le attività, assicurandone il coordinamento. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi della Federazione, ai quali propone quanto ritenga utile per il conseguimento degli scopi statuari.

Può essere affiancato da un Vice Direttore generale, nominato e revocato su sua proposta, dal Consiglio di Presidenza. Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ad esclusione del Vice Direttore generale o dei dirigenti. Propone al Consiglio di Presidenza, d'intesa con il Presidente, l'articolazione della struttura in aree di attività per le successive deliberazioni del Consiglio Generale.

Articolo 28 • Associazioni di settore

Nell'ambito della Federazione operano le Associazioni di settore, che sono costituite secondo i criteri di affinità merceologica e/o di destinazione, il cui elenco attuale è contenuto nel presente Statuto e la cui appartenenza alle due macro aree "Legno e Arredo" è definita nel Regolamento di attuazione.

All'atto della domanda di adesione, le imprese richiedono l'inquadramento in una o più specifiche Associazioni di settore in ragione dell'attività prevalentemente svolta. L'inquadramento delle imprese nelle diverse Associazioni di settore o eventuali variazioni nell'inquadramento stesso vengono deliberate dal Consiglio di Presidenza, sentito il parere della e/o delle associazioni di settore interessate. Le imprese che svolgono attività in più settori merceologici della filiera Legno-Arredo sono inquadrate nell'Associazione di settore indicata dall'azienda come prevalente. Nel caso in cui un'impresa svolga più lavorazioni, potrà partecipare alla vita associativa anche della/e associazioni dei settori non prevalenti, ma non potrà ricoprire cariche all'interno della/e stessa/e. I contributi versati a FederlegnoArredo saranno, per imprese iscritte a più associazioni, ripartiti proporzionalmente tra le Associazioni e nella stessa proporzione saranno ripartiti i diritti di voto.

Alle Associazioni è affidata la tutela dei rispettivi settori di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse dei settori medesimi.

Ciascuna Associazione di settore può deliberare contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti all'Associazione stessa, per sopperire a particolari esigenze comuni.

Le delibere debbono essere comunicate al Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo, ai fini della loro esposizione nel bilancio.

Eventuali contribuzioni effettuate da soggetti terzi alla Federazione ed erogate specificatamente in favore di determinati settori merceologici sono integralmente utilizzate dalle Associazioni rappresentative del settore merceologico beneficiario.

Le Associazioni dovranno dare tempestiva comunicazione di tali contributi alla Presidenza di FederlegnoArredo, ai fini della loro esposizione nel bilancio. Il Consiglio Generale può deliberare eventuali variazioni degli ambiti di competenza delle Associazioni di settore, su istanza delle Associazioni stesse o dei settori interessati.

Le Associazioni di settore operano sulla base di Statuti, armonizzati con quello di FederlegnoArredo, approvati dalle rispettive Assemblee.

Un'Associazione di settore, per mantenere il suo status di Associazione, dovrà avere un numero minimo di almeno 30 aziende aderenti. Al di sotto di tale soglia, il Consiglio Generale, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, potrà deliberarne lo scioglimento con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Le Associazioni di settore devono sottoporre in via preventiva i propri Statuti, i rispettivi regolamenti di attuazione e/o le loro variazioni all'approvazione del Consiglio Generale di FederlegnoArredo, che ne verificherà la coerenza con i principi organizzativi generali del sistema confederale e dell'organizzazione complessiva di FederlegnoArredo stessa.

Le Associazioni di settore sono impegnate a garantire la coesione del sistema associativo di FederlegnoArredo.

A tal fine, spetta al Consiglio di Presidenza il coordinamento tra la Presidenza di FederlegnoArredo e i Presidenti delle Associazioni per l'elaborazione delle posizioni di rappresentanza esterne per le materie di specifico interesse, nonché per la designazione dei rappresentanti in enti esterni. I Presidenti di Associazione eletti dai rispettivi Consigli di Presidenza restano in carica per un quadriennio e potranno essere rieletti per un ulteriore quadriennio consecutivo. Sono rieleggibili trascorso un quadriennio.

Gli Statuti possono istituire, nell'ambito delle Associazioni di settore, Gruppi merceologici, garantendo la partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi agli organi direttivi delle Associazioni stesse. Lo Statuto e il regolamento di attuazione delle singole Associazioni dovranno normare la costituzione e il funzionamento dei Gruppi.

Le Associazioni dovranno riunire il proprio Consiglio di Presidenza almeno ogni quattro mesi, secondo le procedure descritte nei rispettivi statuti e regolamenti di attuazione.

Le Associazioni di settore hanno poteri operativi autonomi, per le iniziative che riguardano specificatamente il settore rappresentato e non risultano in contrasto con lo Statuto o la politica generale di FederlegnoArredo.

Le Associazioni non godono di alcuna autonomia patrimoniale e finanziaria.

L'attività economica, finanziaria e patrimoniale delle Associazioni è esercitata per il solo tramite di FederlegnoArredo.

I Presidenti delle Associazioni di settore si tengono sistematicamente in contatto tra di loro e con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività delle Associazioni medesime, per assicurare indirizzo organico all'azione di FederlegnoArredo.

Le delibere assunte dagli Organi delle Associazioni debbono essere comunicate tempestivamente al Presidente di FederlegnoArredo.

Le Associazioni che entrano a far parte di FederlegnoArredo devono adeguare il proprio Statuto a quello di quest'ultima entro dodici mesi.

Le Associazioni devono adottare nel proprio Statuto, entro dodici mesi, le variazioni richieste dal Consiglio Generale.

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

Articolo 29 • Fondo comune

Il fondo comune di FederlegnoArredo è costituito:

- a. dai contributi di cui all'articolo 7 e da eventuali ulteriori contributi deliberati;
- b. dagli eventuali avanzi di gestione annuali;
- c. dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d. dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita della Federazione, sia in fase di liquidazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 30 • Bilanci

Ogni anno, entro il 31 dicembre, deve essere predisposto da FederlegnoArredo e dalle Associazioni di settore il bilancio preventivo relativo all'anno successivo, e il bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

Il bilancio consuntivo è sottoposto all'Assemblea Generale di norma nei centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare, unitamente alle relazioni del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio viene sottoposto a revisione contabile di primaria società di revisione, scelta dal Consiglio di Presidenza, e alla quale potrà essere affidata anche la revisione contabile in toto.

Il Consiglio Generale dovrà presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31 • Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti, i quali devono rappresentare almeno il 10% dei voti spettanti ai soci in regola con quanto previsto dal primo comma dell'art.12 del presente Statuto.

È ammessa la procedura mediante referendum, indetta dal Presidente su proposta del Consiglio Generale qualora l'Assemblea non raggiunga il quorum previsto dal precedente comma. Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso da notificare al Presidente di FederlegnoArredo per lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 32 • Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento di FederlegnoArredo da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti o dal Consiglio di Presidenza quando ne ravvisi le condizioni, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi con le modalità e termini previsti all'articolo 13 del

presente Statuto, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno $\frac{3}{4}$ della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 33 • Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo al relativo Regolamento di attuazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché del sistema confederale.

Articolo 34 • Norme transitorie

Il Presidente in carica, all'entrata in vigore del presente Statuto, terminerà il proprio mandato e non sarà rieleggibile con l'Assemblea Generale da convocarsi entro il mese di febbraio del 2021.

Il Consiglio di Presidenza è composto da tutti i Presidenti di Associazione che scadranno con la nomina dei nuovi Presidenti di Associazione, ovvero con le Assemblee da convocarsi entro febbraio 2021.

Con l'Assemblea Generale del 2021 si applicheranno integralmente le norme previste nel presente Statuto, per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Presidenza.

Per garantire l'uniformità dei mandati dei Presidenti di Associazione, in base al presente Statuto, Assopannelli e Asal Assoallestimenti eleggeranno i rispettivi Presidenti nel 2021.

Allegato 1) - articolo 3) - ASSOCIATI

Abbattimento dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tavole, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.) - agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - allestimenti espositivi - arredo urbano - apparecchi di illuminazione, oggetti e complementi per l'arredamento - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici - articoli igienico/sanitari - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - biliardi - botti e fusti dogati - cambrioni - carbone vegetale - carpenteria cantieri e carpenteria navale - carri e carrozze - case prefabbricate in legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - compensati - cornici - editori tecnici - farina e lana di legno - forme per calzature - ghiacciaie - imballaggi e cesti di legno - legna da ardere - manici da frusta - manufatti di legno in genere - manufatti, granulati e agglomerati di sughero - mobili ed arredamenti vari (compresi mobili in resine sintetiche e materie plastiche come poliuretani, metacrilati, A.B.S., P.V.C., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc., i mobili tappezzati, imbottiti e i materassi a molle, reti, mobili in metallo, ecc.) - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e vimini - multistrati - pallets e contenitori - paniforti - pannelli di fibra - pannelli di lana di legno - pannelli truciolari - parquet e pavimenti di legno e relativa posa in opera - pianoforti - pipe e abbozzi per pipe - placcati - prodotti segati - rivestimenti fiaschi e damigiane - rivestimenti in legno - scale e relativa posa in opera - sediamo comune e curvato - serramenti, porte interne e schermi oscuranti e relativa posa in opera - strutture portanti - sughero in plance, sugheraccio, sugherone - tacchi - tappezzerie - tende e meccanismi - tornerie - tranciati - trattamento e conservazione del legno - trattamento chimico del legno - traverse ferroviarie - traverse iniettate o impregnate - turaccioli comuni e da spumante.

Allegato 2) parte a) – Articolo 12 – ASSEMBLEA

1. Parametri calcolo voti ASSEMBLEA (su contributi versati)

- fino all'ammontare della quota minima annuale sarà assegnato 1 voto;
- dal contributo minimo e fino a 10 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stata versata la quota minima annuale o frazione superiore alla metà;
- da 11 volte il contributo minimo e fino a 30 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,50% o frazione superiore alla metà;
- da 31 volte il contributo minimo e fino a 50 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25% o frazione superiore alla metà;
- da 51 volte il contributo minimo e fino a 100 volte saranno assegnati tanti voti per quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 37,5%, o frazione superiore alla metà.

Prospetto di calcolo voti per scaglioni (esempio: minimo = 550 euro)

	QUOTA ANNO PRECEDENTE		quota diviso:	maggioraz. rispetto al minimo	voti per scaglioni	voti per scaglioni arrotondati	voti cumulati
	da euro	a euro					
fino al contrib. minimo	0,00	550,00		%	1,00	1	1
da 1 a 10 volte il contrib. minimo	550,00	5.500,00	550,00	0,00	9,00	9	10
da 10 a 30 volte	5.500,00	16.500,00	618,75	12,50	17,78	18	28
da 30 a 50 volte	16.500,00	27.500,00	687,50	25,00	16,00	16	44
oltre 50 volte	27.500,00	28.700,00	756,25	37,50	1,59	2	46
totale voti						46	
contributo minimo	550,00						

Allegato 2) parte b) - Articolo 16 – CONSIGLIO GENERALE

I componenti aggiuntivi di cui al punto e) dell'art. 16, sono espressi dalle Associazioni di settore in ragione del contributo complessivamente versato a FederlegnoArredo dalle imprese ad esse appartenenti.

In particolare, saranno attribuiti:

- un componente qualora il contributo complessivo sia inferiore o uguale a euro 100.000,00=;
- due componenti qualora il contributo complessivo sia compreso tra euro 100.000,01= e euro 200.000,00=;
- tre componenti qualora il contributo complessivo sia compreso tra euro 200.000,01= e euro 300.000,00=;
- quattro componenti qualora il contributo complessivo sia compreso tra euro 300.000,01= e euro 400.000,00=;
- cinque componenti qualora il contributo complessivo sia compreso tra euro 400.000,01= e euro 500.000,00=;
- sette componenti qualora il contributo sia compreso tra euro 500.000,01= e euro 700.000,00=;
- nove componenti qualora il contributo sia compreso tra euro 700.000,01= e euro 900.000,00=;
- undici componenti qualora il contributo sia compreso tra euro 900.00,01= e euro 1.000.000,00=;
- tredici componenti qualora il contributo sia compreso tra euro 1.000.00,01= e euro 1.100.000,00=;
- quindici componenti qualora il contributo sia compreso tra euro 1.100.00,01= e euro 1.300.000,00=;
- diciassette componenti qualora il contributo sia compreso tra euro 1.300.00,01= e euro 1.500.000,00=;
- venti componenti qualora il contributo sia uguale o superiore a euro 1.500.00,01=.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI FEDERLEGNOARREDO

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla data di ricevimento della scheda di adesione cui seguirà ratifica del Consiglio di Presidenza (di seguito CP) assunta a maggioranza semplice.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal CP sono comunicate a mezzo posta elettronica all'interessato, all'indirizzo indicato sulla scheda di adesione.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: modalità di attuazione

1. Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata con il preavviso indicato all'art. 4 dello Statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.
2. Recesso del socio nel caso di cui all'art. 31 dello Statuto:
 - a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
 - b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto, come previsto nello Statuto;
3. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Proviviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal CP, su proposta del Presidente; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
5. Cessazione dell'attività aziendale: dal momento della formale comunicazione.

CAPO III - Sanzioni

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal CP per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno 1 anno o in assenza di piano di rientro concordato;

3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate (almeno 3) o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante. Per grado rilevante deve intendersi almeno ricoprire la carica di Consigliere con delega ai rapporti istituzionali. I Direttori Generali non possono assumere cariche associative;
4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CP - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità
6. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

1. Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o da quello più anziano di età, a mezzo raccomandata, anche a mano, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata, inviati almeno quindici giorni prima della data della riunione. Il termine di quindici giorni, potrà, in caso di urgenza, essere ridotto dal Presidente a cinque giorni, tranne che per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
2. L'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
3. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.
Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nel luogo in cui è presente il Presidente.
5. Integrazione dell'ordine del giorno:
 - a. di iniziativa del Presidente: fino a 72 ore prima con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta dal 60% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
6. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per CG e CP.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:
 - a. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
 - b. solo per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.
2. Segreteria:
 - a. le funzioni di segretario sono attribuite normalmente al Direttore od altra persona proposta da chi presiede;
 - b. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi
3. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
4. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti presenti.

3. Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza. Per il Collegio dei Revisori, il Consiglio di Presidenza potrà presentare una lista, che può essere votata integralmente, anche a scrutinio palese
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG.
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/ e scioglimento: voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;
 - d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto

- e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite
- f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti
- g. approvazione dei verbali:
 - il verbale relativo al Consiglio di Presidenza e al Consiglio Generale si dà per approvato dopo 15 giorni dall'invio, senza aver ricevuto osservazioni,
 - relativamente all'Assemblea ed al Consiglio Generale ciascun partecipante, entro 15 giorni, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 15 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario;
 - per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche con l'ausilio di username e password personali che verranno fornite a ciascun partecipante dalla Direzione Generale

CAPO II – Consiglio Generale

1. Convocazione

La convocazione è fatta dal Presidente (o negli altri casi previsti dallo Statuto)

1. mediante avviso scritto, diramato anche a mezzo fax o posta elettronica, all'indirizzo comunicato dall'impresa, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e

2. degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Integrazione dell'ordine del giorno:

4. a. di iniziativa del Presidente: fino a 48 ore prima con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:

- a. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
- b. Per CG concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.

2. Segreteria:

- a. le funzioni di segretario sono attribuite di norma al Direttore o altra persona individuata da chi presiede;
- b. a cura dell'Ufficio di Presidenza la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi

3. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

4. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione.

3. Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei componenti può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento;
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore a 30 minuti; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG
 - c. votazioni a scrutinio palese: peralzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità.
partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano
 - d. solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto
proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite
 - e. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della
 - f. registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti
approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dalla data di invio a tutti i partecipanti. Proposte di integrazioni o modifiche da inviare mediante Posta Certificata.

CAPO III – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

1. La convocazione è fatta dal Presidente (o negli altri casi previsti dallo Statuto) mediante avviso scritto, diramato anche a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
2. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.
3. Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Integrazione dell'ordine del giorno:
di iniziativa del Presidente: fino a 24 ore prima con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
in apertura dei lavori: ammessa se richiesta da almeno la metà dei componenti del CP.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:
 - a. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
 - b. Per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.

- 
2. Segreteria:
 - a. le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Direttore o altra persona scelta dal Presidente;
 - b. a cura dell'Ufficio di Presidenza la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi
 3. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
 4. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei componenti presenti.

3. Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei componenti può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento;
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore quindici minuti; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG;
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità;
 - d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;
 - e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;
 - f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;
 - g. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci

TITOLO II CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni
 - b. Vice Presidenti art. 19 lett. B), componenti organi direttivi e di controllo: 2 quadrienni anche consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile;
 - c. membri art. 19 lett. C), 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Le cariche di cui alle precedenti lettere b e c non potranno, tuttavia, essere ricoperte dal medesimo soggetto per più di 2 quadrienni consecutivi. Non è ammessa la possibilità di

ricoprire ulteriori cariche se non è trascorso 1 quadriennio.

3. Ai fini della rotazione, le cariche eventualmente ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, è necessaria, su proposta del Presidente, l'approvazione dal Consiglio Generale. In tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.
5. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalle cariche associative nel CG e nel CP, il mandato di chi subentrerà nella carica coinciderà con quello del Presidente di FederlegnoArredo in carica al momento della nomina o subentro.
6. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto. Potranno essere rieletti solo in caso che il loro incarico sia durato meno della metà del mandato quadriennale previsto dallo Statuto.

CAPO II – Requisiti di accesso

1. In caso di concorso alla Presidenza e al CP dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici.
3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

CAPO III – Decadenza

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, è causa di decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
Analogha decadenza prevista per partecipazione alle riunioni dei Revisori e dei Probiviri chiamati a comporre il Collegio speciale.
3. Nel caso dei Vice Presidenti e dei membri del Consiglio Generale ex art. 16 lett. G), la decadenza può essere accertata e dichiarata dal Presidente qualora ravvisi dei motivi tali da far venir meno il rapporto fiduciario alla base della loro elezione.
4. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

5. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
6. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO III ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza. Elezione da parte dell'Assemblea nell'anno pari a quello di elezione del Presidente.
3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.
4. Per le cariche associative è inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II - Procedura per l'elezione del Presidente

La Commissione di designazione viene eletta durante la riunione del Consiglio Generale secondo la procedura prevista all'art. 22 dello Statuto.

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non sono accettati i fax.
2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza

- 
- di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.
 4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.
 5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
 6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
 7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del CG.
 8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
 - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
 - b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
 - c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
 - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
 9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.
 10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.
 11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.
 12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.
 13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III – Procedure per l'elezione dei Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio di Presidenza

- a) Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti di cui all'art. 19 lett. B)

1. Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti scelti tra i rappresentanti di 7 Associazioni e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del CG.
2. Il CG delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi e sul programma del Presidente designato con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.
4. Il Consiglio Generale elegge 4 membri scelti tra i Presidenti delle Associazioni non rappresentate dai 7 Vice Presidenti.

CAPO IV – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza di cui all'art. 19 lett. D)

1. I 4 membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
 - a. Il Consiglio Generale eleggerà i 4 membri del Consiglio Presidenza, tra i Presidenti delle Associazioni non rappresentate dai Vice Presidenti scelti dal Presidente.

CAPO V – Procedure per l'elezione dei membri del Consiglio Generale

Per i componenti elettivi di cui all'art. 16 lett. F) dello Statuto:

Fino a 10 rappresentanti generali votati dall'Assemblea, in un anno diverso da quello del Presidente, sulla base di una lista predisposta con parere dello speciale Collegio dei Probiviri sul profilo personale e professionale dei candidati. Il Collegio potrà evidenziare al Consiglio di Presidenza l'opportunità di sollecitare ulteriori candidature per assicurare l'adeguata rappresentanza di tutte le articolazioni della base associativa. Tali rappresentanti resteranno in carica per un mandato quadriennale rinnovabile per una sola volta.

Modalità di formazione delle liste: generale

La lista di candidati verrà formata attraverso la modalità dell'autocandidatura, dietro sollecitazione del Presidente, verificata dal Collegio Speciale dei Probiviri. L'eventuale esclusione dalla lista elettorale disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri è appellabile ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

La lista dovrà riportare un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire; in caso di oggettiva e verificata impossibilità si potrà ridurre proporzionalmente il numero di seggi disponibili.

Nelle votazioni su liste è possibile esprimere al massimo un numero di preferenze pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire; il numero massimo di preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda di votazione.

Per i componenti di nomina presidenziale di cui all'art. 16 lett. G) dello Statuto: devono essere scelti dal Presidente tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale. Mandato coincidente con quello presidenziale. Il Presidente potrà revocare uno o più componenti in caso di perdita dei requisiti per la copertura della carica.

TITOLO IV PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Probiviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

- 
6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
 7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna della Federazione; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione. Il Collegio speciale deve coordinarsi con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, in particolare sulle procedure elettorali e sul mantenimento dell'appartenenza associativa.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV - Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti possono essere nominati per 2 mandati quadriennali anche consecutivi.

Potranno essere rinominati trascorso 1 mandato quadriennale.

Il Consiglio di Presidenza potrà predisporre una lista dei candidati da sottoporre all'Assemblea, in numero maggiore degli eligendi. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto i maggiori voti. Il Presidente sarà colui che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

TITOLO V

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

La definizione di area arredo e di area legno così come intesa nel testo di Statuto e nel presente Regolamento è riportata come segue:

Area Arredo

1. ASSARREDO
2. ASAL - ASSOALLESTIMENTI
3. ASSOBAGNO
4. ASSUFFICIO
5. ASSOLUCE

Area Legno

1. ASSOLEGNO
2. ASSOIMBALLAGGI
3. ASSOPANNELLI
4. EDILEGNOARREDO
5. ASSOTENDE
6. FEDECOMLEGNO

Per la disciplina degli organi delle articolazioni interne, gli Statuti delle singole Associazioni dovranno adeguarsi a quello della Federazione entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea della Federazione. Possono essere istituiti, all'interno delle Associazioni, dei gruppi di categoria la cui dimensione minima è determinata da un numero di 20 aziende ovvero dall'importo di 30 mila euro di contributi versati.

CARTA DEI VALORI DI FEDERLEGNOARREDO

Premessa

La presente Carta dei valori, adottata da parte di FederlegnoArredo, costituisce una piattaforma di principi e di comportamenti eticamente rilevanti ed ha lo scopo di definire con chiarezza e trasparenza i valori ai quali FederlegnoArredo si ispira nello svolgimento delle proprie attività e ai quali le imprese associate devono conformarsi.

RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Gli associati s'impegnano ad acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge e dei regolamenti, così come delle norme interne alla Federazione, applicabili allo svolgimento del proprio ruolo associativo che svolgeranno con cura, integrità e nel pieno rispetto delle regole.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Autorità Pubbliche di Vigilanza, le organizzazioni politiche e sindacali, le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità, professionalità e piena collaborazione.

INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle proprie attività, ciascun associato è tenuto ad una condotta ispirata all'integrità morale e alla trasparenza, alla professionalità, nonché ai valori di onestà, correttezza e buona fede.

FISCALITÀ

FederlegnoArredo e gli associati rispettano la normativa vigente in materia di fiscalità, in Italia e nei paesi esteri in cui operano, e si impegnano a comunicare tempestivamente le informazioni richieste dalla legge, al fine di garantire la corretta determinazione delle imposte.

FederlegnoArredo è impegnata nella lotta al fenomeno dell'evasione fiscale e condanna ogni comportamento da parte degli associati volto all'alterazione dei propri bilanci e al non rispetto della normativa fiscale.

TUTELA DI MARCHI, BREVETTI E OPERE DELL'INGEGNO

FederlegnoArredo è contraria a condotte espressamente volte all'alterazione, alla contraffazione di marchi o segni distintivi e di disegni e modelli nazionali od esteri. FederlegnoArredo stigmatizza altresì ogni condotta volta a produrre e/o commercializzare prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi alterati o contraffatti, nonché la commercializzazione di prodotti con marchi o segni distintivi ingannevoli sull'origine o la qualità del prodotto.

FederlegnoArredo è contraria inoltre a comportamenti e/o atti di concorrenza sleale, censurando in tal senso qualunque fenomeno tendente alla copia e imitazione di prodotti di un concorrente. Gli associati si impegnano a rispettare i principi della proprietà intellettuale ed industriale sia nel loro ruolo di imprenditori che come associati. Si impegnano altresì, e unitamente a FederlegnoArredo, nella lotta alla contraffazione, operando nel pieno rispetto della normativa italiana, europea ed internazionale.

CONCORRENZA E LOTTA ALLA CORRUZIONE

FederlegnoArredo sviluppa le proprie attività seguendo logiche di efficienza e di apertura al mercato, preservando il valore di una leale concorrenza con gli altri operatori. FederlegnoArredo aderisce alle leggi ed alle norme applicabili in materia di concorrenza, riconoscendo l'importanza di valori di correttezza, integrità e trasparenza nello svolgimento della vita associativa e aziendale.

Gli associati, consapevoli dell'importanza delle norme e delle politiche applicabili in materia di concorrenza, si uniformano a tali principi e si impegnano a non porre in essere atti concorrenziali realizzati con violenza o minaccia o in qualsiasi modo consumati in violazione della legge, delle regole e delle procedure di comportamento interne, in quanto non tollerati.

SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

FederlegnoArredo ritiene di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, ponendosi come obiettivo non solo il rispetto di quanto richiesto dalle specifiche normative in materia, ma anche un'azione costante volta al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, al fine di prevenire qualsivoglia rischio per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.

TUTELA DELL'AMBIENTE

FederlegnoArredo è sensibile e impegnata nella salvaguardia dell'ambiente. A tale scopo, anche gli associati si impegnano ad orientare le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

ANTIRICICLAGGIO

FederlegnoArredo esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità italiane ed estere. Gli associati si impegnano ad applicare tali principi e a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

RAPPORTI CON I CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E CONCORRENTI

FederlegnoArredo imposta i rapporti con clienti, fornitori, consulenti e concorrenti esclusivamente sulla base di criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle regole e si impegna a rispettare i termini di pagamento previsti contrattualmente e determinati dalle direttive di legge in materia. Gli associati, uniformandosi a tali principi, si impegnano a non porre in essere alcuna pratica commerciale ingannevole, fuorviante, fraudolenta o sleale.

COMUNICAZIONE

FederlegnoArredo informa gli associati sulle disposizioni e sull'applicazione della Carta dei Valori raccomandandone l'osservanza. Il presente documento è stato adottato con delibera di Giunta del 27 novembre 2012.

STATUTO
FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA

DENOMINAZIONE

Articolo 1 E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"Federlegno Arredo Eventi S.p.A."

in breve

"FLA EVENTI S.p.A."

OGGETTO

Articolo 2 Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono:

- a. l'ideazione, l'organizzazione e la gestione, tecnica e amministrativa, per conto proprio e/o per conto terzi, di mostre, fiere e convegni in genere, nazionali e internazionali, nonché di eventi accessori e collaterali;
la promozione, la realizzazione e la fornitura di tutti i servizi relativi all'organizzazione di quanto sopra e per i settori collegati, ivi comprese le attività promozionali, pubblicitarie, editoriali, informatiche e di allestimento, per conto proprio e/o per conto di terzi;
la promozione e la diffusione, nell'ambito del mercato nazionale e internazionale, di produttori e di loro articoli, produzioni e realizzazioni, di qualunque natura essi siano;
la vendita all'ingrosso e al dettaglio, anche online, di oggettistica promozionale e di gadget; la costruzione, l'acquisto, l'alienazione, la locazione e la gestione – in Italia e all'estero – di saloni per esposizioni e manifestazioni, quartieri fieristici, spazi espositivi in genere, magazzini, depositi e uffici;
la prestazione a soggetti privati e pubblici, aziende ed enti in genere, di servizi, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di tipo amministrativo-contabile e nel campo informatico, l'assistenza nella individuazione di scelte amministrative e operative e la formazione professionale;
- b. il compimento di qualsiasi operazione economica, commerciale, attiva e passiva, per la realizzazione delle migliori condizioni – in Italia e all'estero – per la promozione, la crescita e la razionalizzazione delle imprese, in via principale ma non esclusiva, del settore del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento e per la commercializzazione dei loro prodotti. Potranno usufruire dei servizi sociali, in via principale ma non esclusiva, tutte le aziende del settore, nonché i consorzi, le società consortili e i raggruppamenti di impresa, costituiti e costituendi.
A tale proposito, a titolo meramente esemplificativo, senza che ciò possa costituire limitazioni o esclusione, la società potrà svolgere le seguenti operazioni:
 - a. la costruzione, la ricostruzione, l'acquisto, la vendita, anche frazionata, la permuta, la locazione finanziaria passiva, nonché la promozione e la realizzazione di insediamenti immobiliari produttivi;
 - b. la realizzazione, in proprio e/o per conto terzi, di azioni promozionali, di analisi e di marketing, la rilevazione e la elaborazione di dati statistici, la conduzione di centri elettrocontabili e di elaborazione dati; l'acquisto, la permuta, la vendita, la locazione finanziaria passiva di automezzi, impianti, macchinari, attrezzature e programmi per l'elaborazione elettronica; la promozione e l'organizzazione della partecipazione delle imprese a mostre e fiere in Italia e all'estero;
 - c. la realizzazione e il coordinamento di corsi di formazione, di incontri, seminari, riunioni di analisi e di studio, nonché la predisposizione di strutture logistiche e organizzative a favore delle imprese;
 - d. l'assistenza alle imprese, sia in forma singola che collettiva:
 1. nella trattazione e acquisizione di ordinativi e quanto altro necessario per la minimizzazione dei costi;
 2. in programmi di finanziamento, ricerca, innovazione tecnologica e sostegno all'esportazione promossi e/o realizzati da enti pubblici, istituti privati, enti co-

munitari ed internazionali; in campo commerciale, assicurativo, pubblicitario, doganale, della proprietà intellettuale, business per le imprese, nella raccolta ed elaborazione dati e in quanto altro attinente l'erogazione di servizi necessari o utili al raggiungimento dello scopo sociale da parte delle imprese;

- e. l'edizione, la realizzazione, la pubblicazione, la traduzione e la commercializzazione di libri, riviste, opuscoli, opere di stampa in genere e periodici, con espressa esclusione della stampa di quotidiani; la realizzazione di filmati, spot e attività editoriali e di banca dati su supporti magnetici nonché la raccolta di pubblicità e sponsorizzazioni di ogni genere per conto proprio o di terzi,
- f. l'attività di assistenza in favore di terzi relativamente alle problematiche ambientali; la raccolta di dati e di documentazione, l'organizzazione e l'effettuazione di programmi di studio sugli aspetti giuridici, economici, tecnologici e produttivi relativi alla materia ambientale;
- c. l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione (non finanziaria) e/o l'affitto e il subaffitto di immobili in genere nonché la loro gestione e amministrazione, diretta e/o a mezzo di terzi;
- d. l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti nonché il finanziamento (anche mediante sottoscrizione di azioni o di obbligazioni convertibili e non) e il coordinamento tecnico delle società o enti nei quali partecipa, il tutto a scopo di stabile investimento e non di collocamento, con esclusione della propria attività nei confronti del pubblico.
Il tutto con espressa esclusione dell'esercizio in forma societaria di attività professionali protette e delle attività di cui alla Legge 276/2003. La società, ove necessario, dovrà avvalersi dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi professionali. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico. La società potrà partecipare a consorzi, ad associazioni e a raggruppamenti di imprese di ogni genere.

SEDE

Articolo 3 La società ha sede legale nel comune di Milano.

La società ha facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie o succursali, uffici, depositi, sia in Italia che all'Estero.

DOMICILIO

Articolo 4 Il domicilio dei soci (comprensivo di recapito fax e indirizzo di posta elettronica), degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

DURATA

Articolo 5 La durata della società è fissata fino al 30 (trenta) giugno 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE SOCIALE

Articolo 6 Il capitale sociale è determinato in euro 4.750.000 (quattromilionisettecentocinquantamila) diviso in n.4.750 (quattromilasettecentocinquanta) azioni del valore nominale di mille euro cadauna.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

OBBLIGAZIONI

Articolo 7 La società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili con delibera dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi del l'art.2445 Codice Civile (nei limiti ammessi dalla legge) anche mediante assegnazione a singoli azionisti o gruppi di azionisti di determinate attività sociali e di azioni o quote di altre società, aziende o imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.

CONFERIMENTI

Articolo 8 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo deliberazione della assemblea.

FINANZIAMENTI

Articolo 9 La società può ricevere dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DEI DIRITTI D'OPZIONE

Articolo 10 In ogni caso di alienazione parziale o totale delle azioni, ovvero di costituzione di diritti di godimento sulle medesime, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, con accrescimento tra loro, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del socio alienante, il quale deve specificare il corrispettivo e il nominativo dell'aspirante acquirente.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La prelazione dovrà essere esercitata per la totalità delle azioni offerte.

Qualora più soci esercitino la prelazione, le azioni offerte saranno ripartite tra di essi in proporzione alle azioni da ciascuno possedute e con diritto di accrescimento a favore di quei soci che intendano avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso in cui il trasferimento delle azioni venga effettuato a, ovvero, da società fiduciarie, autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, a favore dell'originario fiduciante.

Resta tuttavia inteso che, invece, l'eventuale mutamento del socio fiduciante rientrerà nel campo di applicazione della prelazione statutaria.

Gli atti di disposizione effettuati in violazione delle norme di cui sopra sono inefficaci nei confronti della società.

Le modifiche del presente statuto soppressive o modificative della presente clausola devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

RECESSO

Articolo 11 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art.2437 Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Hanno pertanto diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b. la trasformazione della società;

- c. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- f. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non spetta il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società e nel caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I soci che recedono dalla società, hanno il diritto di ottenere la liquidazione della propria partecipazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437ter del codice civile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Articolo 13 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art.2364, secondo comma del Codice Civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche fuori dal comune in cui si trova la sede legale purchè in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata con lettera raccomandata che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante fax o posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento, trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero fax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini di legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione nel caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea di seconda o ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee anche in mancanza di formale convocazione qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea sia la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo sia la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Articolo 14 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di quest'ultimo, da persona eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni, da tenersi sempre con voto palese.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Articolo 15 Hanno diritto ad intervenire alle assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione in assemblea del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il preventivo deposito dello stesso, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervento alle assemblee può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e, in particolare, a condizione che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Articolo 16 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale; l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi ed è rieleggibile.

Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da

tre a sedici in base a deliberazione dell'assemblea di nomina.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il conferimento delle cariche al suo interno, sono regolati da apposito regolamento che verrà approvato dall'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e una indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

DECADENZA DEL CONSIGLIO

Articolo 18 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

MEMBRI DEL CONSIGLIO

Articolo 19 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e uno o più vicepresidenti, dei quali uno con qualifica di "vicario"; il consiglio può nominare, nei limiti inderogabili di legge, uno o più amministratori delegati.

Il vicario, qualora nominato, sostituisce il Presidente in caso di impossibilità o impedimento temporaneo. La presenza del vicario comprova a ogni effetto l'assenza o l'impedimento del presidente.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 20 Il Consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, nei paesi dell'Unione Europea, negli Stati Uniti d'America, nella Repubblica Popolare Cinese o in Russia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonchè quando ne venga fatta domanda scritta da più della metà dei consiglieri in carica.

Il Consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per quanto riguarda le deliberazioni inerenti la manifestazione "Salone del Mobile" sarà necessario anche il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri dell'"area arredo", così come definita all'interno della Federazione Italiana delle Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e come indicato anche nell'emmanando regolamento sopra citato all'articolo 17.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- a. siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 21 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di nominare comitati fieristici, con funzione consultiva.

Sono riservate all'assemblea le deliberazioni relative:

- alle operazioni immobiliari, fra le quali, in via esemplificativa e non tassativa: l'alienazione, l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili, anche stipulati sotto forma di leasing immobiliare, nonchè le accensioni di mutui, ipotecari e non;
- alla proposta di cessione del Salone del Mobile di Milano nonchè alla proposta di cessione del marchio Salone del Mobile di Milano. Dette cessioni dovranno essere proposte all'Assemblea dei Soci dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio medesimo.

In caso di nomina di amministratori delegati, agli stessi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Articolo 22 La legale rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza spetta inoltre agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Il direttore generale, i singoli Consiglieri o l'organo preposto alla liquidazione, nell'ambito dei poteri loro conferiti, possono nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di subdelega.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Al collegio sindacale, oltre al controllo della gestione sociale, è attribuita la revisione legale dei conti, ove consentito dalla legge e ove l'assemblea non preferisca attribuire la revisione stessa a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di revisori legali.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'art.20 del presente statuto.

Articolo 24 La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea

all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

BILANCIO E UTILI

Articolo 25 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 26 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero e sigibili sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 28 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente pro tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente in relazione alla sede legale della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Le modifiche dell'atto costitutivo soppressive della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

NORME GENERALI

Articolo 29 Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.
Milano, 14 novembre 2019.



STATUTI
E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
DELLE **ASSOCIAZIONI STATUTARIE**



**STATUTO E REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
DI ASAL Assoallestimenti**

STATUTO DI ASAL ASSOALLESTIMENTI

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti l'attività d'allestimento di fiere, mostre, musei, spazi espositivi in genere, congressi ed eventi e/o attività connesse e/o collegate a vario titolo al settore fieristico ed espositivo, è costituita l'Associazione denominata ASAL Assoallestimenti, associazione nazionale aziende allestitrici di fiere e mostre o in forma abbreviata ASAL Assoallestimenti.

L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65, presso FederlegnoArredo.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

È costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende esercenti l'attività d'allestimento di fiere, mostre, musei, spazi espositivi in genere, congressi ed eventi e/o attività connesse e/o collegate a vario titolo al settore fieristico ed espositivo, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori associativi ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;
- b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
- c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
- e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci aggregati:

- a. le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio di Presidenza;
- c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica

maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto,
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 7 e 9 nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono

prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;

- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di ASAL Assoallestimenti - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vicepresidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiara disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute. Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa. Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione. L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art.

18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.

In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Proviviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASAL AssoAllestimenti

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1) Votazioni e verbali 1. Modalità di votazione

- a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
- b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
- c. votazioni a scrutinio palese: peralzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
- d. partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
- e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
- f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti
- g. approvazione dei verbali:
 - relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approva-

to entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;

- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Segreteria:

le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.

2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. Votazioni e verbali Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; $\frac{1}{4}$ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;

f. Partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III

GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

Capo III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, vota in base ai voti spettanti in ragione dei contributi versati. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV

CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese

- a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
 - b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
 3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
 4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
 5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
 6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza

dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.

4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
 - a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;
 - b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti. Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente)

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.



STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSARREDO

*In vigore dal 08/09/2020
Assemblea Assarredo*

STATUTO DI ASSARREDO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore del mobile e dell'arredamento, con esclusione delle imprese produttrici di mobili per ufficio, arredo bagno e apparecchi di illuminazione, è costituita l'Associazione denominata "Associazione nazionale delle industrie del mobile e dell'arredamento" o, in forma abbreviata, "Assarredo". L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65, presso FederlegnoArredo.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende del Mobile e dell'Arredamento, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;
- b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
- c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
- e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 - Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci aggregati:

- a. le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, adottata in ragione della sussistenza o del venir meno dei requisiti stabiliti nel Regolamento di attuazione, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio di Presidenza;
- c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutarî e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre

imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le delibera-

zioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto,
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 21 e 41 parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno

tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- Sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- attribuire deleghe inerenti ad approfondimenti di temi, risoluzione di proble-

mi, attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo. Tali deleghe si intendono non onerose, fatto salvo il rimborso spese;

- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza per un quadriennio e potrà essere rieletto per un ulteriore quadriennio consecutivo. È rieleggibile trascorso un quadriennio. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assarredo - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

La carica di Presidente è gratuita, fatti salvi i rimborsi spese connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vice Presidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiara disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute. Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.

In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Proviviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSARREDO

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
 - d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
 - e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
 - f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;
 - g. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Segreteria:
2. le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
3. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. Votazioni e verbali

Modalità di votazione

- a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; $\frac{1}{4}$ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.
4. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;
 - b. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
 - c. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.
 - d. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;
 - e. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Sistemi per dormire" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di materassi, reti, sommier, guanciali e accessori per il letto associate a FederlegnoArredo e inquadrato nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Cucine" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di cucine associate a FederlegnoArredo e inquadrato nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Imbottiti" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di divani, poltrone, pouf e mobili imbottiti associate a FederlegnoArredo e inquadrato nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Mobili" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di mobili, arredi commerciali, tavoli, sedie, camere da letto, letti e camere per ragazzi, associate a FederlegnoArredo e inquadrato nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Complemento d'Arredo" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di tessuti, biancheria per la casa, vetri decorativi, specchi, cornici, oggettistica, argenterie, vasi, quadri, stampe, oggetti in cristallo e in bronzo, piccole porcellane e ceramiche e tappeti associate a FederlegnoArredo e inquadrato nell'Associazione.

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elege il Consigliere incaricato e i propri rappresentanti in Consiglio di Presidenza
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato iscritto a più gruppi, in regola con il pagamento dei contributi, vota in base ai voti spettanti, come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi (in ragione alla percentuale dei contributi versati al gruppo), salvo che i voti spettanti, non siano ripartibili tra i diversi gruppi come numero intero. In tal caso i voti saranno attribuiti in base all'attività prevalente esercitata dall'azienda associata. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV **CARICHE ASSOCIATIVE**

CAPO I - Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
 - b. componenti del Consiglio di Presidenza: un quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessa di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità

di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.

5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto eventualmente determinato dai Gruppi, qualora costituiti.
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
 - a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo;
 - b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea o dall'Assemblea di Gruppo se costituito, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti in Assemblea o, se costituito, nell'Assemblea di Gruppo, in base ai seggi attribuiti al Gruppo in ragione dell'incidenza dello stesso, in termini di contributi versati, nell'Associazione.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSOBAGNO

*In vigore dal 23/07/2020
Assemblea Assobagno*

STATUTO DI ASSOBAGNO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore dell'arredamento e degli articoli per il bagno, è costituita l'Associazione denominata "Associazione nazionale delle industrie dell'arredamento e articoli per il bagno" o, in forma abbreviata, "Assobagno".

L'Associazione ha durata indeterminata.

L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65 presso "FederlegnoArredo".

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione.

Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di "FederlegnoArredo", e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

È costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende dell'arredamento e degli articoli per il bagno, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale.

L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle istituzioni pubbliche e private;
- b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
- c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
- e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 - Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono soci effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si

riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono soci aggregati:

le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati.

I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 - Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi e aggregati di "FederlegnoArredo" che operano nei settori individuati al precedente articolo uno.

La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del regolamento di attuazione, nonché dello Statuto e del regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici" i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio di Presidenza;

Nessuna carica è retribuita.

Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai soci incaricati di svolgere un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea Generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, una impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo.

Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo,

così come risulta depositato presso il Registro Imprese.

I voti spettanti in assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso la richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:

- a. (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10 - Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati.

Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le pro-

prie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente articolo 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente e i Gruppi, se costituiti.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 9 (nove) e 19 (diciannove), parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti.

Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento.

I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica "in prorogatio" anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o al numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riu-

nione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare tra i propri componenti il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- attribuire deleghe inerenti ad approfondimenti di temi, risoluzioni di problemi, attuazione dei programmi relativi alle aree di interesse associativo. Tali deleghe si intendono non onerose, fatto salvo il rimborso spese.
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto per un ulteriore quadriennio consecutivo. È rieleggibile trascorso un quadriennio. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato.

Nell'esercizio di tali funzioni dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assobagno – FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo.

Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

La carica di Presidente è gratuita, fatti salvi i rimborsi spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vice Presidenti, il più anziano dei quali – in termini di adesione associativa – lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiara disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo.

In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.

Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.

Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione. L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'articolo 18 dello Statuto di FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di Attuazione dell'Associazione. In particolare, si rinvia all'art. 24 dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOBAGNO

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II – Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali
 1. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
 - d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
 - e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
 - f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;
 - g. approvazione dei verbali:
 - relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svol-

gimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;

- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Segreteria:

le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.

2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'inse-diamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. Votazioni e verbali Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; $\frac{1}{4}$ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;

f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- elegge il Consigliere incaricato
- determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, vota in base ai voti spettanti in ragione dei contributi versati. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
 - b. componenti del Consiglio di Presidenza: un quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza.
7. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprono una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (eventualmente determinato dai Gruppi, qualora costituiti).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
 - a. Sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo.
 - b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. I seggi elettivi vengono ripartiti proporzionalmente a seconda dell'incidenza dei Gruppi. I candidati saranno inseriti nelle liste del Gruppo di appartenenza, saranno eletti in Consiglio di Presidenza i candidati più votati di ciascuna lista con riferimento al numero di seggi spettanti a ciascun Gruppo.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSOIMBALLAGGI

STATUTO DI ASSOIMBALLAGGI

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore di imballaggi industriali, imballaggi per prodotti ortofrutticoli, pallet, sughero, prodotti speciali di legno e servizi logistici, è costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale Industrie Imballaggi di Legno, Pallet, Sughero e Servizi Logistici" e brevemente "Assoimballaggi".

L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano presso "FederlegnoArredo".

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purchè non concorrenti di "FederlegnoArredo", e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende del settore di imballaggi industriali, imballaggi per prodotti ortofrutticoli, pallet, sughero, prodotti speciali di legno e servizi logistici, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;
- b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
- c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
- e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 - Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi

2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci Aggregati:

le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 - Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi e aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art.1.

La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 - Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio di Presidenza;
- c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgi-

mento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea Generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, una impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta

Elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamen-

te gli intervenuti assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10 - Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengono opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento a livello presidenziale.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero massimo di sedici componenti, parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attua-

zione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati *pro tempore* dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio; i suoi membri sono rieleggibili.

Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in *prorogatio* anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e

le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Proviviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assoimballaggi - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vice Presidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.

Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.

Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 - Modificazioni dello statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto. In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro di FederlegnoArredo per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOIMBALLAGGI

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II– Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1) Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione

- a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
- b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
- c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;

- d. partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
- e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
- f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;
- g. approvazione dei verbali:
 - relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
 - per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II - Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2) Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Segreteria:

le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.

2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3) Votazioni e verbali

Modalità di votazione

- a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; $\frac{1}{4}$ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.
- b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;
- c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
- d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora

ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

- e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;
- f. Partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I - Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III - Requisiti per l'appartenenza

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Imballaggi industriali" le imprese che operano nei seguenti campi: progettazione e realizzazione di imballaggio atto a contenere prodotti industriali, piccole e grandi dimensioni, o macchinari ed impianti in genere, associate a FederlegnoArredo e inquadrato nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Imballaggi ortofrutticoli" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di imballaggio per prodotti ortofrutticoli, associate a FederlegnoArredo e inquadrato nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Produttori Pallets" le imprese che operano nei seguenti campi: produttori Pallets di legno per la movimentazione ed il trasporto merci, associate a FederlegnoArredo e inquadrato nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Riparatori Pallets" le imprese che operano nei seguenti campi: ricondizionatori, riparatori e riciclatori di Pallets in legno, associate a FederlegnoArredo e inquadrato nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico informale denominato "Sughero" le imprese che operano nei seguenti campi: industrie estrattive e di produzione del sughero in tutte le sue lavorazioni industriali, associate a FederlegnoArredo e inquadrato nell'Associazione.

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato e i propri rappresentanti in Consiglio di Presidenza
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, vota in base ai voti spettanti in ragione dei contributi versati. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV

CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
 - b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
 - a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;
 - b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea o dall'Assemblea di Gruppo se costituito, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti in Assemblea o, se costituito, nell'Assemblea di Gruppo, in base ai seggi attribuiti al Gruppo in ragione dell'incidenza dello stesso, in termini di contributi versati, nell'Associazione.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSOLEGNO

STATUTO DI ASSOLEGNO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore di lavorazioni forestali, latifoglie, segati di conifere, carpenteria in legno, produttori di case prefabbricate di legno, produttori di strutture portanti di legno lamellare, prodotti di legno per l'edilizia strutturale e carpenteria è costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale industrie prime lavorazioni e costruzioni in legno" o, in forma abbreviata, "Assolegno".

L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano presso FederlegnoArredo.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende operanti nel settore di lavorazioni forestali, latifoglie, segati di conifere, carpenteria in legno, produttori di case prefabbricate di legno, produttori di strutture portanti di legno lamellare, prodotti di legno per l'edilizia strutturale e carpenteria, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;
- b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
- c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
- e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci aggregati:

Le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio di Presidenza;
- c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un ammi-

nistratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10 - Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei VicePresidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione. Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una speci-

fica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero compreso tra i 9 e i 15 consiglieri, parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento

di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei VicePresidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da

- quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
 - proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assolegno - Federlegno-Arredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due VicePresidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute. Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa. Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione. L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.

In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Probiviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOLEGNO

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II – Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
 - d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
 - e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
 - f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;
 - g. approvazione dei verbali:
 - relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approva-

to entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute

- osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro; per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Segreteria: le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.

2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'inse-diamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. Votazioni e verbali

Modalità di votazione

- a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la se-gretezza del voto; $\frac{1}{4}$ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scio-gliamento dell'Associazione.
- b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svol-gimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;
- c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
- d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registra-zione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qua-lora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.
- e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;
- f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Grup-po medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal

Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Prime lavorazioni in legno" le imprese che operano nei seguenti campi: lavorazioni forestali, lavorazioni latifoglie continentali, tropicali e segati di conifere associate a FederlegnoArredo e inquadrati nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Costruttori in legno" le imprese che operano nei seguenti campi: edilizia, progettazione, lavorazione, montaggio di strutture ed infrastrutture in legno associate a FederlegnoArredo e inquadrati nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Grandi strutture e produttori di legno lamellare" le imprese che operano nei seguenti campi: strutture portanti e produzione di legno lamellare associate a FederlegnoArredo e inquadrati nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Case ed edifici a struttura di legno" le imprese che operano nei seguenti campi: produttori di case ed edifici a struttura legno associate a FederlegnoArredo e inquadrati nell'Associazione.

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statuari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato iscritto a più gruppi, in regola con il pagamento dei contributi, vota in base ai voti spettanti, come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi (in ragione alla percentuale dei contributi versati al gruppo), salvo che i voti spettanti, non siano ripartibili tra i diversi gruppi come numero intero. In tal caso i voti saranno attribuiti in base all'attività prevalente esercitata dall'azienda associate.

Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
 - b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto

l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
 - a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;
 - b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà a convocare il Consiglio stesso entro 7 giorni dalla nomina per l'elezione del Presidente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.



STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSOLUCE

*In vigore dal 15/07/2020
Assemblea Assoluce*

STATUTO DI ASSOLUCE

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore degli apparecchi di illuminazione, è costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale delle Imprese degli apparecchi di Illuminazione" o, in forma abbreviata, "Assoluce". L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65, presso FederlegnoArredo.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende che operano nel settore degli apparecchi di illuminazione, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;
- b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
- c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
- e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci aggregati:

- a. le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio di Presidenza;
- c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto,
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 9 e 15 nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno

tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Proviviri della Federazione i casi di comportamento difforme

da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;

- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assoluce - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vice Presidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiara disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute. Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa. Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.

In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Proviviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOLUCE

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II – Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali

1. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
 - c. votazioni a scrutinio palese: peralzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
 - d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
 - e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
 - f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;
 - g. approvazione dei verbali:
 - relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per ap-

provato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;

- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

Segreteria:

1. le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'inse-diamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. Votazioni e verbali Modalità di votazione

- a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; $\frac{1}{4}$ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.
- b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;
- c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
- d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.
- e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;
- f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Grup-

po medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, ha diritto a un voto. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V – Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
 - b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea del Gruppo.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di

- appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
 4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
 5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (eventualmente determinato dai Gruppi, qualora costituiti).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
 - a. Sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo.
 - b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà a convocare il Consiglio stesso entro 7 giorni dalla nomina per l'elezione del Presidente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.



STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSOPANNELLI

*In vigore dal 26/06/2020
Assemblea Assopannelli*

STATUTO DI ASSOPANNELLI

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore della produzione dei seguenti prodotti: compensati e affini, listellari, pannelli di fibra e affini (MDF,OSB), pannelli truciolari, semilavorati per l'industria del mobile, superfici e rivestimenti decorativi, è costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale Fabbrikanti Pannelli, Semilavorati in legno, Superfici e Rivestimenti Decorativi" o in forma abbreviata, "Assopannelli".

L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano presso FederlegnoArredo.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende dei pannelli a base di legno e superfici per rivestimenti decorativi, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;
- b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
- c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
- e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci aggregati:

Le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 4. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio di Presidenza;
- c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero compreso tra i 9 e i 19 consiglieri, parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati *pro tempore* dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in *prorogatio* anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei VicePresidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazio-

ni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in *prorogatio* sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assopanelli - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due VicePresidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiara disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.

Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.

Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.

In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Proviviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOPANNELLI

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II – Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali
 1. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
 - d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
 - e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;

g. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Segreteria:

le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.

2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'inseadimento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. Votazioni e verbali

Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; 1/4 dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;

c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;

d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.

e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;

f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III

GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Pannelli truciolari, MDF, OSB" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione e fabbricazione di pannelli truciolari, MDF, OSB associate a FederlegnoArredo e inquadrare nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Pannelli di compensato" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione e fabbricazione di pannelli di compensato, associate a FederlegnoArredo e inquadrare nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Semilavorati per l'industria del mobile" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione e fabbricazione di semilavorati per l'industria del mobile associate a FederlegnoArredo e inquadrare nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Superfici e rivestimenti decorativi" le imprese che operano nel seguente campo: rivestimenti decorativi e finiture delle superfici per l'industria dell'arredo ed interior design (piallacci, tranciati, pannelli nobilitati, laminati, bordi, carte impregnate e decorative) associate a FederlegnoArredo e inquadrare nell'Associazione.

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- elegge il Consigliere incaricato
- determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consi-

gliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato iscritto a più gruppi, in regola con il pagamento dei contributi, vota in base ai voti spettanti, come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi (in ragione alla percentuale dei contributi versati al gruppo), salvo che i voti spettanti, non siano ripartibili tra i diversi gruppi come numero intero. In tal caso i voti saranno attribuiti in base all'attività prevalente esercitata dall'azienda associata. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV

CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I - Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Le cariche sono riferite alle singole persone e non alle imprese associate rappresentate dalle suddette persone. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
 - b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.

3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V

ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).
3. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
 - a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;
 - b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSOTENDE

STATUTO DI ASSOTENDE

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore ed esercenti l'attività di fabbricazione di tende da esterno, di tende da interno, di schermature solari, di tessuti e tendaggi tecnici e decorativi, di arredo per esterno, di accessori e complementi d'arredo, di sistemi di comando e automazione, è costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale delle Imprese realizzanti tende, schermature solari, tessuti e arredi per esterno, accessori e complementi d'arredo nonché sistemi di comando e automazione" o, in forma abbreviata, "Assotende".

L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano presso FederlegnoArredo.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

È costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende del settore di tende, schermature solari, tessuti e arredi per esterno, accessori e complementi d'arredo nonché sistemi di comando e automazione, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- e. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;
- f. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
- g. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- h. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
- i. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 - Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si

riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci aggregati:

Le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 - Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 - Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio di Presidenza;
- c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola

con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10 - Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra i 9 e i 15 consiglieri parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la ri-

nione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assotende - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vicepresidenti,

il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiara disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute. Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa. Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.

In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Proviviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSOTENDE

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II – Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali
 1. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
 - d. partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
 - e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
 - f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;
 - g. approvazione dei verbali:

- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
- per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II - Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Segreteria:

le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.

2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. Votazioni e verbali Modalità di votazione

- a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; $\frac{1}{4}$ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.
- b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;
- c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
- d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.
- e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;
- f. Partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

Capo III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente vota in base ai voti spettanti in ragione dei contributi versati. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I - Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
 - b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprono una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
 - c. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;
 - d. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti. Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente)

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI ASSUFFICIO

*In vigore dal 29/07/2020
Assemblea Assufficio*

STATUTO DI ASSOUFFICIO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore del mobile per il workplace (o dei luoghi del lavoro terziario) e per l'arredo educativo e degli spazi collettivi, è costituita l'Associazione denominata "Assufficio".

L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65, presso FederlegnoArredo.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende che operano nel settore dell'arredo ufficio, includendo i mobili e gli arredi, le sedute, le pareti e i sistemi divisorii, i sistemi di assorbimento acustico, i complementi d'arredo per l'ufficio e la collettività, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- a. a) coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;
- b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
- c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
- e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 - Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci aggregati:

- a. le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.
- b. La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.
- c. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio di Presidenza;
- c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che, le spese sostenute dai Consiglieri incaricati o da Associati incaricati, inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione, vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre me-

diante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti

presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i

soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto, sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 15 e 18, parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della ri-

unione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- attribuire deleghe inerenti ad approfondimenti di temi, risoluzione di problemi, attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo. Tali deleghe si intendono non onerose, fatto salvo il rimborso spese;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza per un quadriennio e potrà essere rieletto per un ulteriore quadriennio consecutivo. È rieleggibile trascorso un quadriennio. Il

Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Assufficio - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto. La carica di Presidente è gratuita, fatti salvi i rimborsi spese connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vice Presidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiara disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute. Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa. Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.

In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Proviviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ASSUFFICIO

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II – Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali
 1. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
 - d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
 - e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
 - f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo

della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;

- g. approvazione dei verbali:
- relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
 - per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

Segreteria:

1. le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. Votazioni e verbali Modalità di votazione

- a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; $\frac{1}{4}$ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.
- b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;
- c. votazioni a scrutinio palese: peralzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
- d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.
- e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;
- f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano

solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III **GRUPPI MERCEOLOGICI**

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina, per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo, l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, ha diritto a un voto. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (oppure: dei voti presenti), tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I - Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
 - b. componenti del Consiglio di Presidenza: un quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessa di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, - per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea dell'Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II - Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprono una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di
2. consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
3. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo tre assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai due quadrienni successivi.

TITOLO V ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (eventualmente determinato dai Gruppi, qualora costituiti).

1. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
 - a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo;
 - b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti. I candidati saranno inseriti nelle liste del Gruppo di appartenenza, saranno eletti in Consiglio di Presidenza i candidati più votati di ciascuna lista con riferimento al numero di seggi spettanti a ciascun Gruppo.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà a convocare il Consiglio stesso entro 7 giorni dalla nomina per l'elezione del Presidente. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.

STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI EDILEGNOARREDO

STATUTO DI EDILEGNOARREDO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e produttiva o di servizi produttivi o collegate, nei settori dell'architettura di interni, dell'edilizia, dell'arredo urbano e dell'arredo per esterni è costituita l'Associazione denominata Associazione nazionale fabbricanti prodotti per l'edilizia e l'arredo urbano" o, in forma abbreviata, "EdilegnoArredo".

L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano presso FederlegnoArredo.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno Statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nei settori citati all'articolo uno del presente Statuto.

E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze delle aziende operanti nei settori dell'architettura di interni, dell'edilizia, dell'arredo urbano e dell'arredo per esterni, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale.

L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e nei confronti delle istituzioni pubbliche e private;
- b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria rappresentata, accrescendone vitalità e prestigio;
- c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori dei settori rappresentati;
- e. promuovere e operare per la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate;
- f. assicurare alle imprese associate servizi informativi adeguati alle necessità dei settori.

Articolo 4 - Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

Le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si

riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Sono Soci Aggregati:

Le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

La presenza dei soci aggregati non può snaturare, per numero ed importanza, la rappresentatività del settore merceologico dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 - Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi e aggregati di "FederlegnoArredo" che operano nei settori individuati al precedente articolo 1.

La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio di Presidenza;
- c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea Generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo Gruppo. Si intende per Gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'Assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 10 - Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il Presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'Assemblea della Federazione.

A eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richiede una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente Statuto,
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento a livello presidenziale.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero minimo di 9 a un numero massimo di 15 Consiglieri parte dei quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati pro tempore dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i Consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i Consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli Consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il Consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in prorogatio anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che

risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il Presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i Consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i Consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal Segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Proviviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;

- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di EdilegnoArredo - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto. Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due Vice Presidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai Consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiara disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i Consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute. Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento e patrimonio dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa. Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutarî e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.
In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Proviviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI EDILEGNOARREDO

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo (di seguito CP) così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II – Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali

Modalità di votazione

- a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
- b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
- c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
- d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;
- e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
- f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;
- g. approvazione dei verbali:
 - relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
 - per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione
La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.
2. Costituzione e svolgimento delle riunioni
 1. Segreteria:
le funzioni di Segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.
 2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del C.P., con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
3. Votazioni e verbali
Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; ¼ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
 - d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del Segretario in apposito registro.
 - e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;
 - f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

CAPO III – Requisiti per l'appartenenza

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Pavimenti di Legno" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione, commercializzazione, distribuzione di pavimenti di le-

gno associate a FederlegnoArredo e inquadrare nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Porte" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di porte associate a FederlegnoArredo e inquadrare nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo merceologico denominato "Finestre" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di finestre associate a FederlegnoArredo e inquadrare nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo informale merceologico denominato "Arredo Urbano e per Esterni" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di arredo urbano e arredo per esterni associate a FederlegnoArredo e inquadrare nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo informale merceologico denominato "Porte d'Ingresso" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di porte d'ingresso associate a FederlegnoArredo e inquadrare nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo informale merceologico denominato "Scale" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di scale associate a FederlegnoArredo e inquadrare nell'Associazione.

Fanno parte del Gruppo informale merceologico denominato "Profilati e Rivestimenti di Legno" le imprese che operano nei seguenti campi: produzione di profilati e rivestimenti di legno associate a FederlegnoArredo e inquadrare nell'Associazione.

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statutari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere Incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli Statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elege il Consigliere Incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere Incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, ha diritto a un voto. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere Incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere Incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere Incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto. Il Consigliere Incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
 - b. componenti del Consiglio di Presidenza: un quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, per la ricomposizione del CP stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti del Gruppo di appartenenza di chi ha cessato la carica, se costituito; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", si dovrà procedere con una nuova elezione, convocando l'Assemblea di Associazione o del Gruppo se costituito.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Presidenza si intenderà automaticamente decaduto e pertanto si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Presidenza. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al CP dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprono una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di Consigliere nell'ambito del C.P., dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal Segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di Consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto (determinato dai Gruppi).
2. I membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
 - a. sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;
 - b. il restante numero di membri sarà eletto dall'Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all'Associazione al massimo entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea elettiva. I seggi elettivi vengono ripartiti proporzionalmente a seconda dell'incidenza dei Gruppi. I candidati saranno inseriti nelle liste del Gruppo di appartenenza, saranno eletti in Consiglio di Presidenza i candidati più votati di ciascuna lista con riferimento al numero di seggi spettanti a ciascun Gruppo.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l'elezione del Presidente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest'ultima.



STATUTO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI FEDECOMLEGNO

*In vigore dal 13/07/2020
Assemblea Fedecomlegno*

STATUTO DI FEDECOMLEGNO

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore della commercializzazione di legno e affini anche promiscuamente con altre attività collegate e tra gli Agenti del settore operanti prevalentemente con case estere, è costituita l'Associazione denominata "Federazione Nazionale dei Commercianti del Legno o, in forma abbreviata, "Fedecomlegno", aderente a Confcommercio.

L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano presso FederlegnoArredo.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore. E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo.

al fine di dare voce alle istanze di tutta la categoria a cui appartengono, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- a. coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;
- b. intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
- c. favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- d. promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
- e. promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 – Soci

Le categorie di Soci sono due:

1. Soci effettivi
2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci aggregati:

Le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 – Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art. 1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 – Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio di Presidenza;
- c. il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi

associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente, dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei VicePresidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 11 e 17 parte dei

quali nominati dall'Assemblea sulla base di una procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati *pro tempore* dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente può istituire un numero massimo di 5 Osservatori Permanenti che partecipano al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in *prorogatio* anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei VicePresidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in *prorogatio* sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Fedecomlegno - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due VicePresidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo

organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.

Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.

Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando Federlegno-Arredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.

In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Proviviri.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI FEDECOMLEGNO

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Adesione e cessazione del Rapporto Associativo

1. L'adesione a FederlegnoArredo comporta automaticamente l'adesione all'Associazione sulla base dell'attività prevalente.
2. L'adesione decorre dalla data di ratifica del Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo così come previsto dallo Statuto della Federazione.
3. Nel momento in cui, per qualsiasi causa, cessasse il rapporto con FederlegnoArredo, cesserà anche il rapporto con l'Associazione.

CAPO II – Sanzioni

Si applicano integralmente le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di FederlegnoArredo.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Assemblea

Per tutto ciò che riguarda l'Assemblea vale quanto stabilito nello Statuto dell'Associazione.

1. Votazioni e verbali
 1. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto;
 - b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, (possibilmente non superiore ad un'ora); in tale lasso temporale potranno votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Il Presidente stabilisce l'apertura del voto.
 - c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio che il verbale di Assemblea sia redatto da un Notaio;
 - d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate da chi presiede;

- e. proclamazione degli eletti: in ordine di preferenze conseguite;
- f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea; è possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti e su richiesta del Presidente o di almeno il 10% dei voti presenti;
- g. approvazione dei verbali:
 - relativamente all'Assemblea ciascun partecipante, entro 15 giorni dallo svolgimento, può far richiesta di ricevere il verbale, che si dà comunque per approvato entro 30 giorni dalla riunione, se non sono intervenute osservazioni, che saranno valutate dal Presidente e dal Segretario e trascritte in apposito registro;
 - per l'invio dei verbali potranno essere utilizzate modalità telematiche.

CAPO II – Consiglio di Presidenza

1. Convocazione

La convocazione e le modalità di deliberazione sono regolate dallo Statuto dell'Associazione, comprese le maggioranze per la costituzione e per le delibere.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Segreteria:

le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Segretario/Responsabile dell'Associazione o persona scelta dal Presidente.

2. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento del Consiglio di Presidenza, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

3. Votazioni e verbali

Modalità di votazione

- a. scrutinio segreto: la votazione segreta è inderogabile per le votazioni concernenti persone chiamate a ricoprire cariche, adottando le forme idonee a mantenere la segretezza del voto; $\frac{1}{4}$ dei componenti può chiedere l'utilizzo del voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione delle proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione.
- b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, cercando di contenerle in un tempo breve;
- c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano e qualora vi siano Consiglieri contrari ed astenuti, i nominativi dei contrari e degli astenuti, nonché le motivazioni, devono risultare nel verbale. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio;
- d. verbalizzazione: obbligatoria per tutte le riunioni; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa ai partecipanti, su decisione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno 2 Consiglieri. I verbali saranno trascritti a cura del segretario in apposito registro.
- e. approvazione dei verbali: con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio, da parte del Segretario, a tutti i componenti a mezzo posta elettronica;
- f. Partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto, validate dal Presidente.

TITOLO III

GRUPPI MERCEOLOGICI

CAPO I – Requisiti per la costituzione

Per la costituzione di un Gruppo merceologico all'interno dell'Associazione è necessario un numero minimo di aziende pari a 15 o l'importo di euro 30.000,00 di contributi versati.

CAPO II - Scopi e attività

Scopo dei Gruppi è quello di approfondire e sviluppare tematiche specifiche di "Gruppi merceologici" all'interno dell'Associazione.

Ciascun Gruppo può deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti al Gruppo medesimo, per progetti specifici; tali contributi aggiuntivi devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione e rimangono a disposizione del Gruppo.

Capo III – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo cessa automaticamente per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza al Gruppo stesso.

CAPO IV – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese appartenenti al Gruppo merceologico in regola con gli obblighi statuari di FederlegnoArredo ed è presieduta dal Consigliere incaricato del Gruppo.

L'Assemblea:

- Determina le direttive generali e l'indirizzo dell'attività del Gruppo nel rispetto degli statuti dell'Associazione e di FederlegnoArredo
- Elegge il Consigliere incaricato
- Determina per attività particolari da svolgere a favore del Gruppo medesimo l'ammontare di eventuali contributi integrativi annuali o speciali da porre a carico delle imprese del Gruppo.

L'Assemblea può essere convocata annualmente qualora se ne ravvisi la necessità dal Consigliere incaricato ed è presieduta dallo stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato via e-mail o tramite fax almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione di luogo, giorno, ora e gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, tuttavia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Ciascun associato, in regola con il pagamento dei contributi, sulla base dell'attività prevalente, vota in base ai voti spettanti in ragione dei contributi versati. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa del Gruppo e può rappresentare non più di una impresa mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle

schede nulle, fatta eccezione per quelle relative all'istituzione dei contributi speciali, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno 2/3 delle imprese del Gruppo, senza tener conto degli astenuti, e devono essere ratificate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Consigliere incaricato e per quanto attiene le deliberazioni relative alle nomine deve essere adottato lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutinatori.

CAPO V - Consigliere incaricato

L'attività del Gruppo è diretta da un Consigliere incaricato nominato dall'Assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo per un quadriennio e può essere rieletto.

Il Consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali.

TITOLO IV **CARICHE ASSOCIATIVE**

CAPO I - Principi generali

1. Gratuità assoluta delle cariche. Il Consiglio di Presidenza può deliberare rimborsi spese a piè di lista ai Consiglieri ai quali siano affidati incarichi/deleghe particolari.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: un quadriennio con possibilità di essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo;
 - b. componenti del Consiglio di Presidenza: 1 quadriennio con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo. Qualsiasi componente del Consiglio di Presidenza decadrà automaticamente dalla carica qualora l'azienda di appartenenza cessi di essere socia della Federazione.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono svolte per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Presidenza, per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza stesso, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti; a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso di carenza di "non eletti", il Consiglio si riterrà comunque validamente in carica, se costituito almeno dalla metà più uno dei componenti, fino alla successiva Assemblea di Associazione in cui si procederà all'elezione dei Consiglieri mancanti.
5. La fine del mandato del subentrante coinciderà sempre con la scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente, il Consiglio di Presidenza dovrà procedere alla nomina di un nuovo Presidente. Il Consiglio ed il Presidente decadranno automaticamente con la scadenza del quadriennio del Presidente della Federazione, indipendentemente dalla loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso al Consiglio di Presidenza e alla carica di Presidente

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente e al Consiglio di Presidenza dell'Associazione coloro le cui aziende di appartenenza abbiano il completo inquadramento nella Federazione, e gli stessi ricoprano una posizione rilevante all'interno dell'azienda associata a FederlegnoArredo, così come previsto dallo Statuto di FederlegnoArredo "Disposizioni generali sulle cariche" – art. 26.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi, né essere eletti e se eletti decadono, coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Codice etico e dei valori associativi, della Federazione e di Confindustria, come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale che siano soggetti a misure interdittive; nonché coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici e pertanto l'eventuale incompatibilità deve essere sciolta al momento della presentazione della candidatura.

CAPO III – Decadenza

1. Qualora per qualsiasi motivo durante il mandato quadriennale, i componenti il Consiglio di Presidenza ed il Presidente, cessassero dal ricoprire una carica rilevante all'interno dell'azienda associata o l'azienda associata cessasse di essere socia di FederlegnoArredo, decadranno automaticamente dalla carica di Presidente o di consigliere nell'ambito del Consiglio di Presidenza, dal momento in cui la cessazione risulterà iscritta al Registro Imprese.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o assenza alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri della Federazione può deliberare sempre, la decadenza dalle cariche, nei modi e nei termini previsti nello Statuto di FederlegnoArredo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. Il Collegio speciale dei Probiviri può esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri la non rieleggibilità è estesa ai 2 quadrienni successivi.

TITOLO V ELEZIONI

CAPO I – Procedura per l'elezione del Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, con scrutinio segreto, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal più anziano dei presenti, in termini di adesione associativa.

Lo Scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

CAPO II – Procedura per l’elezione dei membri del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero variabile di componenti stabilito dall’Assemblea. Il Consiglio di Presidenza dovrà essere composto da un numero di consiglieri non inferiore al numero dei membri di diritto, eventualmente determinato dai Gruppi.
2. Qualora siano istituiti Gruppi, i membri vengono nominati secondo i seguenti criteri:
 - a) sono membri di diritto il Consigliere Incaricato nominato da ciascun Gruppo, se istituiti;
 - b) il restante numero di membri sarà eletto dall’Assemblea, sulla base di autocandidature che dovranno pervenire all’Associazione al massimo entro i 3 giorni lavorativi antecedenti l’Assemblea elettiva. Risulteranno eletti i candidati che avranno preso il maggior numero di voti.

Una volta eletto il Consiglio di Presidenza, il Presidente uscente provvederà, senza indugio, a convocare il Consiglio stesso per l’elezione del Presidente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Attuazione di FederlegnoArredo e, se del caso, allo Statuto di quest’ultima.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO GIOVANI IMPRENDITORI

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO GIOVANI IMPRENDITORI

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1 – Costituzione

Nell'ambito della Federazione Italiana delle Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento ("FederlegnoArredo" o la "Federazione") e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

Art. 2 – Scopi e Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori, siglabile anche GGI FLA, nel rispetto e nelle finalità indicate da FederlegnoArredo, persegue i seguenti scopi:

- Approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, tecnici del settore industriale, al fine di completare e perfezionare la preparazione necessaria all'imprenditore;
- Diffondere la cultura d'impresa come fondamentale fattore di sviluppo della società;
- Rafforzare nei suoi iscritti la coscienza della validità della libera iniziativa e la consapevolezza della funzione sociale, economica e politica dell'imprenditore;
- Rafforzare in sé stessi e nei confronti del mondo non imprenditoriale la consapevolezza e la coscienza della validità della funzione sociale, economica e politica dell'imprenditore;
- Accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura di impresa;
- Favorire la formazione e l'affinamento dello spirito associativo e contribuire all'attività della Federazione con azioni ed apporto di idee.
- Al fine di perseguire gli scopi descritti, il Gruppo Giovani Imprenditori promuove, in armonia con gli indirizzi della Federazione, tra le altre, le attività di seguito riportate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Organizzazione di convegni, incontri, dibattiti, visite aziendali, settoriali ed extra settoriali ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale;
- Sviluppo della conoscenza da parte dei giovani imprenditori delle attività della Federazione, favorendone la partecipazione negli organi statutari e alle manifestazioni ed eventi dalla stessa organizzati;
- Istituzione, ove ritenuti necessari, di gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
- Diffusione dei valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- Favorire i collegamenti dei giovani imprenditori con diversi organismi federali, confederali ed internazionali.

Art. 3 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Gruppo Giovani Imprenditori dà piena e completa attuazione a quanto stabilito dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori di Confindustria, ai quali si fa espresso rinvio. In tale quadro, il Gruppo Giovani Imprenditori si impegna ad evidenziare adeguatamente

la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza alla FederlegnoArredo.

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 4 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani Imprenditori ha carattere personale. Possono far parte del Gruppo Giovani Imprenditori le persone che operano in aziende iscritte a FederlegnoArredo e siano in regola con i pagamenti delle quote associative, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni. Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo Giovani Imprenditori, è possibile far iscrivere dei giovani imprenditori, la cui azienda non sia iscritta a FederlegnoArredo, a patto che si impegnino a far aderire l'azienda stessa alla FederlegnoArredo entro sei mesi dall'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Presidenza. Qualora trascorsi i predetti sei mesi, per qualsiasi motivo, l'azienda non perfezionasse la propria iscrizione a FederlegnoArredo, l'adesione del giovane imprenditore si considererà nulla.

Art. 5 – Modalità di ammissione

Le domande di ammissione devono essere rivolte al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo predisposto dalla segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori, delibera a proprio insindacabile giudizio il Consiglio di Presidenza nella prima riunione utile, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Le delibere di rigetto dovranno essere motivate.

Art. 6 – Quota associativa

È facoltà del Gruppo Giovani Imprenditori istituire quote di iscrizione al fine di sviluppare l'attività dell'associazione. L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori su proposta del Consiglio di Presidenza.

Art. 7 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani Imprenditori cessa:

- Al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato
- di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte; in tal caso non potrà
- assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- Per dimissioni;
- Per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art.4;
- Per inadempienza nel pagamento delle quote associative;
- Per espulsione deliberata dal Consiglio di Presidenza su proposta di almeno due consiglieri
- del Gruppo Giovani Imprenditori e motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria.

TITOLO TERZO ORGANI

Art. 8 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente

SEZIONE I – ASSEMBLEA

Art. 9 – Convocazione e validità

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria:

- a. su richiesta del Presidente;
- b. su richiesta della maggioranza semplice del Consiglio di Presidenza;
- c. su richiesta di almeno un terzo dei soci, fatta al Consiglio di Presidenza per iscritto
- d. specificandone l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni mediante comunicazione scritta – anche via fax e posta elettronica accettata e/o certificata – contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con l'indicazione per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- In prima convocazione quando sia presente, anche mediante delega, almeno un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative che rispettino i requisiti di appartenenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- In seconda convocazione con qualunque numero di presenti o rappresentanti. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10 – Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a. Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo Giovani Imprenditori;
- b. Eleggere i Componenti del Consiglio di Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori;
- c. Determinare su proposta del Consiglio di Presidenza, l'ammontare delle quote associative
- d. (ove previste);
- e. Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- f. Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo Giovani Imprenditori, previa comunicazione di tale intendimento al Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo;
- g. Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame

Art. 11 – Modalità di votazione

Ogni socio, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto a un voto. Il voto in Assemblea ordinaria e straordinaria è delegabile, la delega deve essere scritta e non è ammessa più di una

delega per ogni partecipante.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente ha valore doppio. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere e) e f) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 12 – Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto da un minimo di 8 membri e fino a un massimo di 10 membri eletti dall'Assemblea, compreso il Presidente.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza l'ultimo Past President del Gruppo Giovani Imprenditori in qualità di invitato. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 13 – Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via fax e posta elettronica accettata e/o certificata – almeno dieci giorni prima dell'Assemblea alla Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori che provvederà alle verifiche di cui al successivo art.18. Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori la cui azienda risulti regolarmente iscritta a FederlegnoArredo e che abbiano maturato almeno un anno di anzianità di iscrizione al Gruppo Giovani Imprenditori. Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà, attraverso comunicazione scritta, - anche via fax o posta elettronica - gli associati ad integrare le liste con nuove candidature.

Art. 14 – Norme per l'elezione del Consiglio

La segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

La lista dei candidati verrà formata attraverso la modalità dell'autocandidatura. La lista dovrà riportare un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire; in caso di oggettiva e verificata impossibilità si potrà ridurre proporzionalmente il numero di seggi disponibili.

Nelle votazioni su liste, ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire.

Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati, ballottaggio che sarà effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo Giovani Imprenditori.

Art. 15 – Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante avviso scritto – anche via fax e posta elettronica accettata e/o certificata – recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a 3 giorni.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente e si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, oppure ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o su iniziativa di almeno un

terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni. Il Consiglio di Presidenza è validamente riunito con la presenza di due quinti dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non è delegabile.

Art. 16 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a. Eleggere il Presidente con votazione a scrutinio segreto;
- b. Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo Giovani Imprenditori;
- c. Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori nelle varie componenti della Federazione, nonché negli organismi e commissioni interne ed esterne;
- d. Designare i rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori nelle commissioni consultive;
- e. Nominare eventuali commissioni per lo studio di particolari problemi e designare i rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori tutte le volte che ne sia richiesto dal Presidente della Federazione presso Organi, Amministrazioni ed Enti di qualsiasi natura;
- f. Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo Giovani Imprenditori ed alla cessazione della appartenenza al Gruppo Giovani Imprenditori nei casi previsti dall'art. 7;
- g. Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o Rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori;

Art.17 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori di cui alla lettera d) e g) del precedente art. 16 devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Presidenza.

I membri del Consiglio di Presidenza che risultino assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive o almeno a due terzi delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti. In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio di Presidenza subentra il primo dei candidati non eletti a scorrimento di lista. In caso di parità, il Consiglio di Presidenza coopterà il socio con maggiore anzianità associativa. In caso di mancanza di sostituti si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione della Assemblea successiva, o tramite cooptazione diretta da parte del Presidente.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Presidenza per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i trenta giorni successivi.

SEZIONE III – PRESIDENZA

Art.18 – Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente un Consigliere avente almeno due anni di anzianità associativa nell'ambito del Gruppo Giovani Imprenditori alla data del Consiglio di Presidenza elettivo, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, e comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il Presidente del Gruppo è eletto dal Consiglio di Presidenza a scrutinio segreto. Verrà nominato Presidente chi otterrà il maggior numero di voti. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, in caso di dimissioni o impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva riunione del Consiglio di Presidenza.

Art. 19 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- Rappresenta il Gruppo Giovani Imprenditori negli organi direttivi della Federazione;
- Rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo Giovani Imprenditori presso tutti gli organismi esterni alla Federazione, ivi incluso, in particolare il gruppo giovani imprenditori di Confindustria;
- Propone al Consiglio di Presidenza la nomina degli eventuali Consiglieri Delegati, e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Federazione;
- Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Presidenza;
- Coordina e predisponde la relazione sull'attività del Gruppo Giovani Imprenditori da presentare all'Assemblea annuale;
- Coordina il lavoro del Consiglio di Presidenza e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;

Art. 20 – Vice Presidente

Il Consiglio di Presidenza sceglie tra i propri membri un Vice Presidente che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione. Il Vice Presidente resterà in carica quattro anni, affiancherà il Presidente nella realizzazione del programma di attività del Gruppo Giovani Imprenditori e potrà sostituirlo in caso di dimissioni o impedimento.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 21 – Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente regolamento. Il Consiglio di Presidenza può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Gli iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei giovani imprenditori, a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalle delibere dei competenti organi deliberanti di Confindustria che disciplinano, tra le altre cose, le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

TITOLO QUARTO GESTIONE

Art. 22 – Segreteria

Alla segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori provvede con proprio personale FederlegnoArredo,

in accordo con il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

Il segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei presenti nella riunione successiva.

Il segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge le funzioni di collegamento con la base associativa.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 23 – Scioglimento del Gruppo Giovani Imprenditori

L'eventuale scioglimento del Gruppo Giovani Imprenditori deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 10, lettera e), e dall'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 24 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista nell'ultimo comma dell'articolo 11, previo parere favorevole del Consiglio Generale di FederlegnoArredo.

Art. 25 – Rinvio allo Statuto della Federazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di FederlegnoArredo e nei Regolamenti Nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione di questo Regolamento si pronunceranno i Probiviri di FederlegnoArredo la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 26 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori.



ASSOCIAZIONI **NON STATUTARIE**



Associazione Nazionale Tecnologi Ingegneri
e Architetti del Legno

**STATUTO
ANTIAL**

Costituzione - Denominazione - Sede - Scopi

Art. 1 - E' costituita con sede legale in Milano Foro Buonaparte n.65, presso FederlegnoArredo, una associazione fra professionisti operanti nel settore tecnologico, ingegneristico e architettonico dedicato alle opere con struttura portante in legno. L'associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti a FederlegnoArredo stessa, previo consenso della stessa.

"ANTIAL - Associazione Nazionale Tecnologi, Architetti e Ingegneri del Legno"

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - L'Associazione è fondata su basi democratiche, non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente e ha lo scopo di tutelare e valorizzare gli interessi professionali, culturali, economici e tecnici della categoria e degli Associati, anche nei confronti di terzi, nonché accrescere la professionalità degli Associati con riferimento alla qualità del servizio professionale svolto nei confronti dei propri Clienti.

L'Associazione si propone quindi di:

- a. comunicare, informare e formare gli Associati dei contenuti tecnici, normativi, legislativi di interesse per il settore anche attraverso corsi di formazione e qualificazione professionale loro destinati;
- b. raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati che possano interessare l'attività degli Associati e diffonderle agli stessi;
- c. diffondere la conoscenza e la pubblicazione di temi, argomenti, informazioni utili a qualificare le attività degli Associati quando necessario alle finalità dell'Associazione;
- d. promuovere, rappresentare e sostenere iniziative a scopo culturale nell'interesse degli Associati;
- e. promuovere collaborazioni con le aziende di settore per facilitare ogni utile sinergia volta a valorizzare presso il consumatore/cliente le qualità dei prodotti proposti e le professionalità rappresentate dagli Associati;
- f. fornire assistenza agli Associati, favorire e coordinare la collaborazione fra i medesimi;
- g. stabilire e sviluppare contatti con associazioni di interesse per le attività degli Associati;
- h. assumere e compiere le iniziative atte a raggiungere gli scopi associativi, nonché assolvere tutti quei compiti che le fossero demandati per legge;

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà utili e/o opportune.

Associati

Art. 3 - Possono far parte dell'Associazione i professionisti per il cui Curriculum professionale o per attività accademica, per ricerche svolte e per pubblicazioni scientifiche prodotte o per il particolare percorso di studio seguito, offrono adeguate garanzie di professionalità nel settore all'interno del quale l'Associazione persegue il suo scopo, così come meglio specificato all'interno del Regolamento.

Art. 4 - Gli associati si obbligano:

- a. a partecipare alla vita associativa;
- b. a osservare lo statuto, il codice di condotta e le deliberazioni degli organi sociali;
- c. a corrispondere le quote associative, nonché gli eventuali contributi straordinari che il Consiglio di Presidenza dovesse deliberare ai sensi della lettera b) dell'articolo 17;
- d. ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell'Associazione.
- e. ad incentivare la diffusione delle tecnologie costruttive tra i propri clienti

All'atto dell'ammissione, gli Associati dovranno dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni dello statuto e del regolamento e gli obblighi in essi previsti.

Art. 5 - La qualità di associato si perde per:

- a. cessazione dell'attività professionale;
- b. esclusione deliberata dall'Assemblea generale a carico di quegli Associati che abbiano contravvenuto alle deliberazioni degli organi dell'Associazione o che per la loro moralità ed etica professionale abbiano leso lo spirito del presente statuto, il codice di condotta e l'interesse dell'Associazione;
Avverso il provvedimento di esclusione è ammessa impugnazione con ricorso al collegio dei Probiviri; il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni successivi alla comunicazione della delibera di esclusione. La decisione deve essere emessa entro i successivi trenta giorni ed è inappellabile.
- c. recesso: ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Presidenza a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo equipollente avente data certa da inviare almeno tre mesi prima del 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. È escluso il recesso in forma verbale. Il recesso diverrà effettivo al termine del suddetto anno; il recesso nel corso dell'anno non darà diritto al rimborso della quota e dei contributi versati nell'anno stesso;
- d. morosità: l'associato moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo equipollente avente data certa, a mettersi in regola nei pagamenti e soltanto trascorso un mese da detto invito e sempre che l'associato si mantenga inadempiente, il Consiglio di Presidenza potrà dichiarare la morosità e proporre l'esclusione dell'Associato all'Assemblea generale.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione. L'Associato che perde la qualità di associato come esplicitato ai punti a), b), c), d) è tenuto al pagamento dei contributi fino alla scadenza dell'anno in cui continua a far parte dell'Associazione. Gli Associati che cessano di far parte dell'Associazione per qualsiasi motivo, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non possono più fregiarsi del nome "Socio di ANTIL - Associazione Nazionale Tecnologi e Ingegneri del Legno" né utilizzare il logo e il timbro dell'Associazione.

Organi associativi

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- a. l'assemblea generale degli Associati;
- b. il Consiglio di Presidenza;
- c. il Presidente e il Vice Presidente;
- d. il Segretario Generale;
- e. Il collegio dei revisori dei conti
- f. il collegio dei Probiviri

Assemblea Generale

Art. 7 - L'Assemblea generale è costituita da tutti gli Associati in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi.

Gli associati non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

Ogni Associato può farsi rappresentare da un altro associato conferendogli delega scritta. Ogni Associato può essere portatore al massimo di due deleghe.

A ogni Associato è attribuito un voto in assemblea.

Convocazione dell'assemblea generale

Art. 8 - L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- a. una volta all'anno, al massimo entro novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio;
- b. ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti Associati che complessivamente siano portatori di almeno un decimo dei voti spettanti a tutti gli Associati. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa;
- c. l'assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica, inviati almeno quindici giorni prima della data della riunione, purché siano stati iscritti nel libro degli Associati, a richiesta dei medesimi, il numero di fax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica;
- d. l'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno e ora, per la prima e la seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario generale.

Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'assemblea generale

Art. 9 - L'Assemblea è presieduta da un associato scelto dagli associati presenti in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti in proprio o per delega almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati.

Fatta eccezione per quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti degli Associati, fatta salva in ogni caso la facoltà per gli associati che lo desiderino di far constatare dal verbale il proprio voto o la propria astensione. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e da un segretario eletto dall'Assemblea.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- a. determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esami-

- nare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b. approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente;
- c. approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d. eleggere i componenti del Consiglio di Presidenza;
- e. eleggere i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori;
- f. ratificare l'ammontare delle quote associative e dei contributi straordinari associativi proposti dal Consiglio di Presidenza;
- g. modificare il presente statuto;
- h. sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- i. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto.

Consiglio di Presidenza

Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da cinque consiglieri. I consiglieri restano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. In caso di cessazione di un Consigliere lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti; così vale per ogni sostituzione successiva. Se le sostituzioni sono superiori a tre, i Consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per una nuova Assemblea Elettiva. I Consiglieri che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni di sorta e inoltre ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi statutari, esclusi solo quelli che la legge e il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio di Presidenza, in particolare:

- a. delibera sul programma di attività sociale e adotta i provvedimenti all'uopo necessari;
- b. redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione sull'attività associativa;
- c. propone all'Assemblea generale modifiche al regolamento interno per l'ordinamento dell'attività associativa;
- d. propone le quote associative annue ed eventuali contributi straordinari, ai sensi della lettera b), dell'articolo 17. Tali deliberazioni dovranno però essere portate all'attenzione della prima assemblea per la loro ratifica;
- e. elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
- f. delibera sulle domande di ammissione.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni a taluno dei suoi componenti, fissando i limiti della delega, nominare e revocare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nonché rappresentanti presso uffici, enti e organizzazioni pubbliche e private.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Resta salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, come meglio specificato all'interno del Regolamento;

Art. 11 - Il Consiglio si riunisce nella sede dell'associazione o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. E' consentito l'uso della video conferenza tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Il Presidente, sentito il parere vincolante dei Consiglieri, può far assistere gli Associati alle riunioni del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto o di intervento.

Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo fax o posta elettronica da spedirsi a tutti i Consiglieri e Revisori almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, con fax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del

giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale dell'Associazione.

Presidente

Art. 12 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e sovrintende all'andamento della stessa. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Presidenza e rimane in carica quanto il Consiglio; può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi. Egli convoca e presiede il Consiglio, rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi e in giudizio. Il Presidente, oltre alle attribuzioni stabilite in altri articoli del presente statuto, provvede all'esecuzione delle delibere degli organi associativi.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente, eletto anch'egli dal Consiglio. La presenza del Vicepresidente comprova a ogni effetto l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Segretario generale

Art. 13 - Il Segretario generale, nominato dal Consiglio di Presidenza, sovrintende e coordina le iniziative dell'Associazione, in conformità alle decisioni del Consiglio di Presidenza.

Collegio dei Revisori

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati. Spetta altresì direttamente all'Assemblea la nomina, tra i Revisori designati, del Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte; esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale. Il Collegio può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Delle riunioni del Collegio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio resta in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Collegio dei Probiviri

Art. 15 - L'Assemblea dell'Associazione nomina il Presidente del Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti; almeno uno dei membri effettivi del Collegio deve essere scelto tra persone non socie e competenti in materia.

Il Collegio è competente a dirimere tutte le controversie che possano sorgere tra gli Associati e tra questi, l'Associazione ed i suoi organi, o quelle che abbiano per oggetto l'interpretazione delle clausole del presente statuto. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Alle sedute del Collegio parteciperà anche il Presidente del Consiglio di Presidenza o il Segretario dell'Associazione, se nominato, o persona delegata dal Consiglio di Presidenza.

Il Collegio resta in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Patrimonio ed Entrate

Art. 16 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni immobili che, a qualsiasi titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;

2. dai fondi di riserva eventualmente costituiti con le varie eccedenze attive.
Ogni anno deve essere fatto e conservato in apposito libro, un regolare inventario del patrimonio sociale.

Art. 17 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi straordinari che il Consiglio di Presidenza ritenesse necessari ed indispensabili richiedere agli Associati, per la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- c) dalle somme ricevute per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- d) dai proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

Bilancio

Art. 18 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dovranno essere presentati all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Art. 19 - Le eventuali eccedenze attive di bilancio saranno destinate alle attività deliberate dall'Assemblea degli Associati e dovranno essere conformi alle finalità ed agli scopi del presente Statuto.

Modificazioni statutarie

Art. 20 - Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'assemblea costituita da tanti associati rappresentanti la maggioranza dei voti loro spettanti, in regola con quanto previsto dall'articolo sette del presente statuto. Essa delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 21 - Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli associati. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi. Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Regolamento di attuazione

Art. 22 - L'assemblea generale potrà redigere e approvare un regolamento di attuazione per l'applicazione del presente statuto e per quanto è necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione, nel rispetto dello statuto. La vigilanza sul rispetto del regolamento sarà demandata al Consiglio di Presidenza o al Segretario generale dell'Associazione; in caso di violazione il Presidente del Consiglio di Presidenza prenderà immediatamente dei provvedimenti.

Disposizioni Generali

Art. 23 - Gli organi e i funzionari dell'Associazione hanno l'obbligo del segreto, secondo la legislazione vigente, sulle notizie che loro pervengono dagli Associati circa la situazione ed importanza della loro attività professionale e su ogni altra informazione avente carattere riservato. Le informazioni possono essere utilizzate solo in forma collettiva e riassuntiva nell'interesse della categoria.

Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

Art. 24 - Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e di quelle contenute in norme speciali in materia di Associazioni.



STATUTO
ANVIDES ITALIA
ASSOCIAZIONE DI IMPRESE
DI RESTAURO, STUCCATORI E VERNICIATORI

Costituzione - Denominazione - Sede - Scopi

Art. 1 - E' costituita con sede legale in Milano Foro Buonaparte 65, una libera associazione fra imprese di verniciatura, imbiancatura, restauro, decorazione, stuccatura, finiture edili in genere denominata ANVIDES ITALIA. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - L'Associazione è fondata su basi democratiche e senza fini di lucro, ha lo scopo di tutelare gli interessi tecnici, economici, sindacali e culturali della categoria nonché di trattare tutti i problemi che interessano la stessa.

L'Associazione si propone di:

1. Tutelare gli interessi della categoria nei confronti di qualsiasi pubblica Amministrazione ed Autorità, nonché nei confronti di privati e di altre Associazioni similari;
2. Rappresentare la categoria nei confronti di Enti Appaltanti pubblici e privati, in special modo per le questioni di principio attinenti la disciplina delle gare, degli appalti, dei relativi capitolati, nonché ai metodi di misurazione, di collaudo delle opere, e alla determinazione di massima dei prezzi per i singoli tipi di lavoro;
3. Provvedere allo studio e collaborare con enti pubblici e privati alla risoluzione dei problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale riguardanti la categoria;
4. Raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati che possono interessare l'attività degli appartenenti all'Associazione, eventualmente promuovendo, a tal fine, anche la pubblicazione di bollettini periodici di informazione;
5. Promuovere, rappresentare e sostenere iniziative a scopo culturale nell'interesse degli Associati, costituendo Commissioni e Centri di studio, nonché corsi di formazione e qualificazione professionale sia per le aziende che per la mano d'opera;
6. Promuovere collaborazioni con aziende di produzione, rivenditori e grossisti per facilitare alle imprese associate l'approvvigionamento delle materie prime e di prodotti a migliori condizioni tecnico-economiche;
7. Fornire assistenza agli associati, favorire e coordinare la collaborazione fra i medesimi;
8. Stabilire e sviluppare contatti con Associazioni similari;
9. Rappresentare gli imprenditori associati in sede locale, nei rapporti con le Associazioni sindacali rappresentanti i prestatori d'opera, con la facoltà di trattare e risolvere nel limite del possibile, le eventuali vertenze sia individuali che collettive, inoltre stipulare contratti collettivi integrativi regionali di lavoro ed accordi sindacali vincolanti;
10. Promuovere e predisporre forme di assistenza e previdenza a favore degli iscritti;
11. Assumere e compiere le iniziative atte a raggiungere gli scopi sociali, nonché assolvere tutti quei compiti che le fossero demandati per legge;
12. Promuovere o costituire consorzi per lo sviluppo di iniziative di interesse associativo;
13. Individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli Associati, promuovendo lo sviluppo economico, sociale e tecnico, rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Amministrazione ed Autorità sia nazionale che estera.
14. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà utili e/o opportune.
15. L'Associazione potrà infine affiliarsi ad enti o associazioni nazionali ed internazionali.

Associati

Art. 3 - Possono aderire all'Associazione le imprese, sia persone fisiche che giuridiche, operanti nel territorio italiano che svolgono attività sia industriale che artigianale, nei settori

della verniciatura, imbiancatura, restauro, decorazione, stuccatura, applicazione di tappezzerie, pavimentazioni tessili e resilienti e finiture edili in genere in qualità di soci effettivi.

Possono altresì far parte dell'Associazione come soci aggregati imprese, società e professionisti che, pur non svolgendo la professione di cui al comma precedente, condividono le finalità dell'Associazione, come elencate all'art. 2 del presente Statuto.

Con la domanda di ammissione, i soci aggregati si impegnano, al pari dei soci effettivi, al rispetto del presente Statuto e ad astenersi dallo svolgere attività contrarie agli obiettivi e alle finalità dell'associazione. In conformità a quanto previsto all'art. 10 essi potranno eleggere un proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo. L'aspirante associato dovrà compilare la domanda di iscrizione all'Associazione allegando, se impresa o società, un certificato anagrafico della Camera di Commercio attestante l'attività espletata, altrimenti, se professionista, altra documentazione ufficiale attestante il settore dell'attività professionale esercitata. Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo; la decisione dovrà essere adottata conformemente alle norme deontologiche e statutarie.

Art. 4 - Gli associati si obbligano:

- a. a partecipare alla vita associativa;
- b. a osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- c. a corrispondere le quote associative, nonché gli eventuali contributi straordinari che il Consiglio Direttivo dovesse deliberare ai sensi della lettera b) dell'articolo 17.
- d. ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell'associazione.

All'atto dell'ammissione gli associati dovranno dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni dello Statuto e gli obblighi in esso previsti; dovranno inoltre corrispondere la quota annua associativa, nonché gli eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo, ai sensi della lettera b) dell'articolo 17.

Art. 5 - La qualità di socio si perde per:

1. Cessazione dell'attività imprenditoriale;
2. Fallimento dichiarato;
3. Espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quegli Associati che abbiano contravvenuto alle deliberazioni degli organi dell'Associazione o che per la loro moralità ed etica professionale abbiano leso lo spirito del presente Statuto e l'interesse dell'Associazione;
4. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata AR o con altro mezzo equipollente avente data certa da inviare almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno. Rimane esclusa la dimissione in forma verbale. Le dimissioni diverranno effettive al termine del suddetto anno.
5. Morosità: l'associato moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata AR o con altro mezzo equipollente avente data certa a mettersi in regola nei pagamenti e soltanto trascorso un mese da detto invito e sempre che l'associato si mantenga inadempiente, il Consiglio Direttivo potrà dichiarare la morosità e procedere all'espulsione delle aziende che presentino morosità almeno biennale.
6. Esclusione: l'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, in caso di gravi inosservanze delle disposizioni dello Statuto, delle deliberazioni degli organi associativi e in caso di comportamento che in qualsiasi modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione. L'Associato che perde la qualità di socio come esplicitato ai punti 1;2;3;4;5 e 6 dell'art. 5 è tenuto al pagamento dei contributi fino alla scadenza dell'anno in cui è stata deliberata l'esclusione. Gli Associati che cessano di far parte dell'Associazione per qualsiasi motivo, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non possono più fregiarsi del nome "Socio dell'ANDIVES ITALIA" né utilizzare il logo dell'Associazione.

Organi associativi

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il Vice-Presidente;
- d. il Segretario;
- e. il Collegio dei Revisori
- f. il Collegio dei Proviviri

Assemblea Generale

Art. 7 - L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi scaduti.

Gli associati non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum. I soci assenti o impediti possono farsi rappresentare da altri soci conferendo loro delega scritta.

Ogni socio presente può essere portatore al massimo di due deleghe.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi contributivi, vengono calcolati in relazione alla classe di fatturato e più precisamente secondo lo schema di cui allegato 1 del presente Statuto.

Convocazione dell'assemblea generale

Art. 8 - L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- una volta all'anno, al massimo entro centoottanta giorni dalla fine di ciascun esercizio solare;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che complessivamente siano portatori di almeno un decimo dei voti spettanti al complesso dei soci. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica inviati almeno quindici giorni prima della data della riunione, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/

video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'assemblea generale

Art. 9 - L'assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti i soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e da un segretario eletto dall'Assemblea. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengono opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- a. determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b. approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente;
- c. approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero;
- e. eleggere i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori
- f. ratificare l'entità dei contributi associativi proposti dal Consiglio Direttivo;
- g. modificare il presente statuto;
- h. sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- i. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto.

I soci aggregati non possono esprimere il proprio voto relativamente alle deliberazioni di cui ai punti b) d) e) g) h).

Consiglio Direttivo

Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di (5) cinque a un massimo di (9) nove membri eletti dall'Assemblea degli associati di cui uno in rappresentanza dei soci aggregati, in base a quanto previsto dal regolamento interno. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o recesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale.

Se vengono a mancare i Consiglieri in numero superiore alla metà, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per provvedere alla sostituzione dei mancanti.

I componenti che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni di sorta ed inoltre ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi statutari, esclusi solo quelli che la legge e il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a. delibera sul programma di attività sociale e adotta i provvedimenti all'uopo necessari;
- b. assume e licenzia il personale, fissandone i rapporti e la retribuzione;
- c. redige il bilancio annuale e la relazione sull'attività associativa;
- d. predispose il regolamento interno per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e. propone le quote associative annue;
- f. delibera eventuali contributi straordinari, ai sensi della lettera b), dell'articolo 17; tali deliberazioni dovranno però essere portate all'attenzione della prima assemblea per la loro ratifica;
- g. elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
- h. delibera sulle domande di ammissione.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni a taluno dei suoi componenti, fissando i limiti della delega e nominare e revocare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti, nonché rappresentanti presso uffici, enti e organizzazioni pubbliche e private, patroni e consulenti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Resta salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Art. 11 - Il Consiglio si riunisce nella sede dell'associazione o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo fax o posta elettronica da spedirsi a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, con telefax o telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

Presidente

Art. 12 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e sovrintende all'andamento della stessa. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica quanto il Consiglio; può essere rieletto. Egli convoca e presiede il Consiglio, rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi e in giudizio. Il Presidente, oltre alle attribuzioni stabilite in altri articoli del presente Statuto, provvede all'esecuzione delle delibere degli organi sociali. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente, eletto anch'egli dal Consiglio.

Segretario

Art. 13 - Il Segretario è nominato dall'Assemblea degli Associati, scegliendo persona esterna all'Associazione; partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo; sovrintende e coordina le iniziative dell'Associazione, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori è costituito da (3) tre membri effettivi e (2) due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati. Spetta altresì direttamente all'Assemblea la nomina, tra i Revisori designati, del Presidente del Collegio. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte; esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale.

Il Collegio può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Delle riunioni del Collegio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dagli intervenuti.

Collegio dei Probiviri

Art. 15 - L'Assemblea dell'Associazione nomina il Presidente, i tre membri effettivi ed i due supplenti del Collegio; almeno uno dei membri effettivi del Collegio deve essere scelto tra persone non socie e competenti in materia. Esso è competente a dirimere tutte le controversie che possono sorgere tra gli Associati e tra questi, l'Associazione ed i suoi organi, o quelle che abbiano per oggetto l'interpretazione delle clausole del presente statuto. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono ed aequo. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Alle sedute del Collegio parteciperà anche il Presidente del Consiglio Direttivo o il Segretario dell'Associazione, se nominato, o persona delegata dal Consiglio Direttivo.

Patrimonio ed Entrate

Art. 16 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
2. dai fondi di riserva costituiti con le varie eccedenze attive;
3. da erogazioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Ogni anno deve essere fatto e conservato in apposito libro, un regolare inventario del patrimonio sociale.

Art. 17 - Le entrate dell'Associazione sono costituite

- a. dalle quote associative
- b. dai contributi straordinari che il Consiglio Direttivo ritenesse necessari ed indispensabili richiedere agli Associati, per la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- c. dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- d. dai proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione

- e. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- f. dalle eventuali eccedenze attive della gestione annuale.

Bilancio

Art. 18 - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dovranno essere presentati all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla fine di ciascun esercizio solare. Alla fine di ogni esercizio, e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo, devono essere compilati i rendiconti consuntivo e preventivo dell'Associazione, da presentarsi all'Assemblea in adunanza ordinaria.

Art. 19 - Le eventuali eccedenze attive di bilancio saranno così devolute:

- a. il dieci per cento alla riserva;
- b. il novanta per cento allo sviluppo dello scopo sociale.

L'Assemblea può sempre deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva.

Modificazioni statutarie

Art. 20 - Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con quanto previsto dall'articolo sette del presente Statuto.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 21 - Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi. Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con qualità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Regolamento interno

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo potrà redigere ed approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto è necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione, nel rispetto dello Statuto. La vigilanza sul rispetto del regolamento sarà demandata al Consiglio Direttivo o al Segretario dell'Associazione; in caso di violazione il Presidente del Consiglio Direttivo prenderà immediatamente dei provvedimenti.

Disposizioni Generali

Art. 23 - Gli Organi ed i funzionari dell'Associazione hanno l'obbligo del segreto, secondo la legislazione vigente, sulle notizie che loro pervengono dagli Associati circa la situazione ed importanza delle loro imprese e su ogni altra informazione avente carattere riservato. Le informazioni possono essere utilizzate solo in forma collettiva e riassuntiva nell'interesse della categoria.

Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

Art. 24 - Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e di quelle contenute in norme speciali in materia di Associazioni.

STATUTO
APIL
ASSOCIAZIONE DEI PROFESSIONISTI
DELL'ILLUMINAZIONE

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede
È costituita una Associazione denominata:
"Associazione Professionisti dell'Illuminazione"
brevemente detta
"APIL"

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere variata con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65, presso "Federlegno-Arredo".

Possono essere istituite ovunque delegazioni e/o uffici, in Italia o all'estero, anche con funzioni di rappresentanza e di assistenza. L'Associazione esercita la propria attività attraverso "Federlegno-Arredo" ed armonizza il proprio ordinamento a quelli della Federazione così come definiti dallo statuto di quest'ultimo ente. L'Associazione potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di "Federlegno- Arredo".

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente e, per tradurre in impegno concreto quanto necessario per ottenere un continuo sviluppo e miglioramento, anche a livello internazionale, di tutta la categoria degli associati, si propone di:

1. dare piena riconoscibilità alla libera professione nel campo della progettazione della luce e delle attività ad essa collegate;
2. diffondere il concetto che la luce deve essere progettata nell'indipendenza delle scelte e per rispondere ad una esigenza di migliore qualità del vivere;
3. garantire il livello di professionalità degli associati nel rispetto delle regole deontologiche;
4. divulgare l'esistenza delle diverse figure professionali operanti nel campo della luce e già riconosciute all'estero;
5. adoperarsi affinché i giovani professionisti trovino un organismo rappresentativo che dia promozione e tutela alla loro collocazione professionale;
6. attivare lo scambio di informazioni e la discussione dei problemi d'interesse fra gli associati;
7. farsi carico e promuovere l'aggiornamento professionale degli associati.

L'Associazione, per quanto compatibili, adotta il Codice di Condotta, il Codice Etico Confindustria e la Carta dei valori Confindustria ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando gli associati alla loro osservanza.

Articolo 3 - Associati e simpatizzanti

Possono associarsi all'APIL, in qualità di associati coloro i quali, per il curriculum professionale o per l'attività accademica, per le ricerche svolte e per le pubblicazioni scientifiche prodotte o per il particolare corso di studi seguito, offrono sufficienti garanzie di professionalità nel settore all'interno del quale l'Associazione persegue il suo scopo. Il possesso di un titolo di studio a livello universitario o post-universitario (ad esempio: corsi di specializzazione), esplicitamente indirizzato alla progettazione della luce, unitamente ad una esperienza continuativa nell'ambito delle applicazioni della luce di almeno un triennio, costituisce condizione necessaria per l'ammissione quale associato all'APIL. Saranno ammesse deroghe al possesso del titolo di studio richiesto qualora l'aspirante associato mostri comprovata idoneità a giustificare l'ammissione all'Associazione. Possono essere ammessi solo come simpatizzanti i soggetti per i quali la progettazione di impianti o componenti e/o la consulenza è soltanto attività ausiliaria e di supporto alla vendita e/o promozione degli stessi, quali professionisti inseriti in società che

producono, promuovono, vendono o installano per terzi impianti o loro componenti. L'ammissione è comunque subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo, in base al Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio non è tenuto a giustificare l'eventuale non accoglimento di una domanda di ammissione, ma è tenuto a rendere noti, con appropriati mezzi, i criteri che intende adottare per accogliere o rifiutare una nuova adesione. L'adesione all'Associazione di ogni iscritto potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora il Consiglio accertasse violazioni allo Statuto, al Codice di Condotta, al Regolamento o a tutte le norme emanate dagli organi dell'ente.

Il provvedimento di esclusione non dà diritto alcuno al rimborso del contributo Associativo. All'atto della ammissione ciascun associato avrà diritto ad un proprio numero di iscrizione progressivo ed eventuale timbro sul quale apparirà anche il logo dell'Associazione.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

Socio ordinario: ha compiuto i quaranta (40) anni di età all'atto della domanda di iscrizione all'Associazione, è in possesso di:

- un titolo di studio quale industrial designer, architetto, ingegnere, urbanista, paesag-gista e di tre (3) anni di lavoro continuativo nel campo della progettazione della luce sia essa permanente o temporanea svolto in maniera autonoma

oppure

- in possesso di altro tipo di laurea ma ha conseguito un master in progettazione della luce e di tre (3) anni di lavoro continuativo nel campo della progettazione della luce sia essa permanente o temporanea svolto in maniera autonoma

oppure

- non è in possesso di una laurea o di un master di illuminazione ma ha accumulato espe-rienza nel campo della luce e la può documentare e svolge da almeno cinque (5) anni di lavoro continuativo nel campo della progettazione della luce sia essa permanente o temporanea svolto in maniera autonoma.

Socio giovane: non ha compiuto i 40 anni nell'anno in cui presenta la domanda di ammissione all'Associazione. Valgono le condizioni espresse per il socio ordinario.

Oltre alla figura degli associati, sono previste tre diverse figure di simpatizzanti:

- a. **studente:** qualifica riservata agli studenti universitari di facoltà con piani di studio attinen-ti l'illuminazione ed agli studenti di master post-laurea in progettazione della luce
- b. **junior:** qualifica riservata ai professionisti dipendenti o collaboratori di studi profes-sionali, la cui titolarità è di un associato il quale funge da garante del simpatizzante junior. Op-pure qualifica riservata a professionisti con meno di tre anni di esperienza per i quali un associato APIL funge da garante.
- c. **sostenitori:** qualifica riservata ai non praticanti la libera professione nel campo della pro-gettazione della luce, dipendenti e consulenti di aziende, enti pubblici e privati, che pos-sono offrire un contributo di accrescimento culturale all'Associazione e siano coinvolti in aspetti che rientrano nel campo dell'illuminazione.

Ai simpatizzanti è consentita la partecipazione a tutte le attività dell'Associazione senza po-ter esercitare in Assemblea il diritto di voto.

Il simpatizzante studente perderà la sua qualifica automaticamente all'atto dell'ottenimento della laurea, mentre il simpatizzante junior perderà la sua qualifica all'atto della interruzione del rapporto di lavoro con l'associato suo garante, oppure se il simpatizzante junior profes-sionista ha superato i tre anni di esperienza.

All'atto della loro ammissione, gli associati e i simpatizzanti, devono impegnarsi a versare all'APIL le quote stabilite annualmente dal Consiglio. Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

L'adesione all'Associazione ha durata annuale e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno e comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento nonché le eventuali normative e disposizioni attuative emanate dagli organi dell'Associazione.

L'attività degli associati e dei simpatizzanti deve essere esercitata secondo i principi del Codice di Condotta e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione né di alcuno dei suoi partecipanti.

Chi intende recedere dall'APIL deve darne comunicazione al Consiglio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) spedita tre mesi prima del termine di ciascun esercizio finanziario.

Chi è stato escluso o recede dalla Associazione resta tenuto al pagamento del contributo per l'anno in corso.

Articolo 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Presidente Onorario;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche associative, non sono retribuite. Il Consiglio Direttivo può deliberare che le spese sostenute da chi è incaricato di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Le persone che ricoprono le cariche, salvo il Presidente Onorario, durano in carica per tre esercizi (pari a (1) mandato), e sono rieleggibili.

Alla reintegrazione delle cariche che eventualmente si rendessero vacanti durante il mandato, provvedono i rispettivi organi competenti previsti dal presente statuto.

I nuovi eletti scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

I componenti degli organi dell'Associazione restano in carica "in prorogatio" anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Articolo 5 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dagli associati e dai simpatizzanti che vi possono intervenire anche per delega. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale tutti gli associati e i simpatizzanti in regola con il pagamento delle quote associative, pagamento che può essere comunque effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Per le deliberazioni dell'Assemblea ciascun associato dispone di un (1) voto. Ciascun associato non può avere deleghe in numero superiore al dieci per cento del numero degli iscritti e comunque in numero non superiore a cinque (5). Le deleghe possono essere consegnate o inviate al socio delegato o alla segreteria tramite e-mail o PEC.

Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- una volta all'anno, al massimo entro centoottanta (180) giorni dalla fine di ciascun esercizio sociale;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'or-

dine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), raccomandata, anche a mano, o posta elettronica inviati almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione, purché sia stato iscritto nel libro degli associati, a richiesta dei medesimi, l'indirizzo di posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto (8) giorni. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e dei simpatizzanti, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 7 - Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente Onorario, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente dell'Associazione. In caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente statuto, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, presenti o rappresentati.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche. Le modificazioni dello statuto e del Regolamento dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di oltre la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due (2) scrutinatori, fatta salva in ogni caso la facoltà per gli associati che lo desiderino di far constatare dal verbale il proprio voto o la propria astensione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e da un segretario eletto dall'Assemblea. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 8 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale

Spetta all'Assemblea:

- eleggere, con cadenza triennale, i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo per un triennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore triennio consecutivo. Il Consiglio resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti designandone il Presidente,
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo,
- determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione, approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Consiglio Direttivo,
- modificare il presente statuto,
- approvare il regolamento ed altre eventuali norme applicative,
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni,
- adottare le sanzioni nei confronti dei propri associati e/o soci simpatizzanti
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sei (6) membri oltre al Presidente.

Il Presidente uscente diventerà di diritto Presidente Onorario e tale rimarrà sino a quando un successivo Presidente non subentrerà in tale carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente Onorario o del Presidente, almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno quattro (4) componenti il Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve essere diramato a ciascun Consigliere, al Presidente Onorario e a ciascun membro del Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo posta elettronica almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per la riunione purché sia stato iscritto nel libro verbali del Consiglio Direttivo, a richiesta dei consiglieri, l'indirizzo di posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre (3) giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente Onorario, in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione. I componenti che per tre (3) volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno quattro (4) dei suoi membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due (2) scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Il consiglio ha la facoltà di promuovere campagne soci offrendo temporaneamente condizioni economiche più vantaggiose. Tali campagne possono essere proposte da qualunque consigliere, l'approvazione deve essere verbalizzata in seguito a riunione del Consiglio.

Articolo 10 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso:

- attua quanto deliberato dall'Assemblea circa l'indirizzo generale dell'attività dell'APIL e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'ente,
- segue la trattazione degli interessi dell'Associazione,
- controlla l'operato della Segreteria e determina tutte le iniziative pratiche da assumere per l'attuazione degli scopi statutari,
- designa il Segretario Generale e il Tesoriere anche fra persone estranee al Consiglio,
- predispose il regolamento e altre norme applicative ed esecutive dello statuto sociale,
- delibera sulla accettazione di nuovi soci dopo averne vagliato l'idoneità sulla base dei requisiti indicati nel presente statuto e nel regolamento,
- delibera sugli investimenti patrimoniali e sull'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie,
- predispose, con relazione illustrativa, il bilancio consuntivo e preventivo nonché il programma annuale, da sottoporre all'Assemblea Generale,
- delibera l'ammontare delle quote associative,
- ha, in generale, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e delibera su ogni altro argomento non riservato ad altri organi specifici dell'Associazione,
- può delegare, a uno o più dei suoi membri, i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria,
- nomina e revoca procuratori, anche alle liti,
- nomina le commissioni operative per l'organizzazione dei fini statutari come da regolamento.

Articolo 11 - Presidente e Presidente Onorario

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Presidente Onorario. Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di Assoluce/FederlegnoArredo ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività svolte, per assicurare indirizzo organico all'azione complessiva.

Articolo 12 - Segreteria Generale

Lo svolgimento della normale attività della Associazione è demandato al Segretario Generale che opererà sotto la guida del Consiglio. Al Segretario Generale che potrà avvalersi della collaborazione di personale di concetto e di ordine a seconda del programma di lavoro da svolgere, competono tutte le mansioni organizzative e disciplinari, comprese le relazioni con gli associati, i simpatizzanti e i terzi.

Articolo 13 - Finanziamento e patrimonio dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative,
- b. contributi volontari, lasciti, donazioni, eccetera,
- c. eventuali proventi per prestazioni diverse, vendite di pubblicazioni o altro.

Articolo 14 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto verrà esposto presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati effettivi.

L'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo da destinare ad altre organizzazioni non aventi scopo di lucro aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito il competente organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - Regolamento

Per l'esecuzione dello statuto ed in particolare anche per precisare e disciplinare lo svolgimento dei rapporti associativi, il Consiglio Direttivo potrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea apposito Regolamento interno. Il Regolamento potrà contenere analiticamente anche le condizioni di ammissibilità dei nuovi Associati.



STATUTO
APPS
ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI
DELLA PROTEZIONE SOLARE

Costituzione Denominazione Sede – Scopi

Art. 1 È costituita con sede legale in Milano Foro Buonaparte n.65, una associazione fra le imprese operanti nel settore della selezione, della commercializzazione e della installazione di tende da esterno, di tende da interno, di schermature solari, di tessuti e tendaggi tecnici e decorativi, di arredo per esterno, di accessori e complementi d'arredo, di sistemi di comando e automazione denominata

APPS Associazione Italiana Professionisti della Protezione Solare

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 L'Associazione è fondata su basi democratiche, non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente e ha lo scopo di tutelare e valorizzare gli interessi professionali, culturali, economici e tecnici della categoria e degli Associati, anche nei confronti di terzi.

L'Associazione si propone quindi di:

- a. comunicare, informare e formare gli Associati dei contenuti tecnici, normativi, legislativi di interesse per il settore anche attraverso corsi di formazione e qualificazione professionale loro destinati;
- b. provvedere allo studio e alla collaborazione con enti pubblici e privati volti alla risoluzione dei problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale riguardanti gli Associati e la categoria;
- c. raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati che possano interessare l'attività degli Associati e diffonderle agli stessi;
- d. diffondere la conoscenza e la pubblicazione di temi, argomenti, informazioni utili a qualificare le attività degli Associati quando necessario alle finalità dell'Associazione;
- e. promuovere, rappresentare e sostenere iniziative a scopo culturale nell'interesse degli Associati;
- f. promuovere collaborazioni con le aziende di produzione e fabbricazione per facilitare ogni utile sinergia volta a valorizzare presso il consumatore/cliente le qualità dei prodotti proposti e le professionalità rappresentate dagli Associati;
- g. fornire assistenza agli Associati, favorire e coordinare la collaborazione fra i medesimi;
- h. stabilire e sviluppare contatti con associazioni di interesse per le attività degli Associati;
- i. promuovere e predisporre forme di assicurazione e tutela a favore degli Associati e dei loro collaboratori così come ogni altra utile convenzione o accordo quadro;
- j. assumere e compiere le iniziative atte a raggiungere gli scopi associativi, nonché assolvere tutti quei compiti che le fossero demandati per legge;
- k. individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli Associati promuovendo lo sviluppo professionale economico, sociale e tecnico, rappresentandoli nei confronti di terzi. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà utili e/o opportune.

L'Associazione potrà infine affiliarsi ad enti o associazioni nazionali ed internazionali.

Associati

Art. 3 Possono far parte dell'Associazione le società di capitali o di persone nonché le imprese individuali, con sede legale nel territorio italiano, che svolgono attività nel settore della selezione, della commercializzazione e della installazione di tende da esterno, di tende da interno, di schermature solari, di tessuti e tendaggi tecnici e decorativi, di arredo per esterno, di accessori e complementi d'arredo, di sistemi di comando e automazione.

Con la domanda di ammissione tutti gli Associati si impegnano al rispetto del presente statuto e del regolamento nonché ad astenersi dallo svolgere attività contrarie agli obiettivi e alle finalità dell'Associazione. L'aspirante Associato dovrà compilare la domanda di iscrizione all'Associazione allegando una visura camerale con data non oltre i tre mesi attestante l'attività espletata. È lasciata facoltà al Consiglio Direttivo domandare ogni altro documento

ritenuto utile per una coerente valutazione.

Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo; la decisione dovrà essere adottata conformemente alle norme deontologiche e statutarie.

Art. 4 Gli associati si obbligano:

- a. a partecipare alla vita associativa;
- b. a osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi sociali;
- c. a corrispondere le quote associative, nonché gli eventuali contributi straordinari che il Consiglio Direttivo dovesse deliberare ai sensi della lettera b) dell'articolo 17;
- d. ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione, gli Associati dovranno dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni dello statuto e del regolamento e gli obblighi in essi previsti.

Art. 5 La qualità di associato si perde per:

- a. cessazione dell'attività imprenditoriale;
- b. fallimento dichiarato;
- c. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quegli Associati che abbiano contravvenuto alle deliberazioni degli organi dell'Associazione o che per la loro moralità ed etica professionale abbiano leso lo spirito del presente statuto e l'interesse dell'Associazione;
- d. recesso: ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo equipollente avente data certa da inviare almeno tre mesi prima del 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. E' escluso il recesso in forma verbale. Il recesso diverrà effettivo al termine del suddetto anno;
- e. morosità: l'associato moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo equipollente avente data certa, a mettersi in regola nei pagamenti e soltanto trascorso un mese da detto invito e sempre che l'associato si mantenga inadempiente, il Consiglio Direttivo potrà dichiarare la morosità e procedere all'esclusione dell'Associato.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione. L'Associato che perde la qualità di associato come esplicitato ai punti a), b), c), d) ed e) è tenuto al pagamento dei contributi fino alla scadenza dell'anno in cui continua a far parte dell'Associazione. Gli Associati che cessano di far parte dell'Associazione per qualsiasi motivo, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non possono più fregiarsi del nome "Socio di APPS – Associazione Italiana Professionisti della Protezione Solare" né utilizzare il logo dell'Associazione.

Organi associativi

Art. 6 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il VicePresidente;
- d. il Segretario;
- e. il Collegio dei Revisori;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Assemblea Generale

Art. 7 L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutti gli Associati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi.

Gli associati non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare

ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum. Ogni Associato può farsi rappresentare da un altro associato conferendo gli delega scritta. Ogni Associato può essere portatore al massimo di due deleghe. A ogni Associato è attribuito un voto in assemblea.

Convocazione dell'assemblea generale

Art. 8 L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- a. una volta all'anno, al massimo entro novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio;
- b. ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti Associati che complessivamente siano portatori di almeno un decimo dei voti spettanti a tutti gli Associati. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa;
- c. l'assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica, inviati almeno quindici giorni prima della data della riunione, purché siano stati iscritti nel libro degli Associati, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica;
- d. l'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno e ora, per la prima e la seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'assemblea generale

Art. 9 L'Assemblea è presieduta da un associato scelto dagli associati presenti in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti in proprio o per delega almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati.

Fatta eccezione per quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti degli Associati, fatta salva in ogni caso la facoltà per gli associati che lo desiderino di far constatare dal verbale il proprio voto o la propria astensione. Le deli-

berazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e da un segretario eletto dall'Assemblea.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- a. determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b. approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente;
- c. approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori;
- f. ratificare l'ammontare delle quote associative e dei contributi straordinari associativi proposti dal Consiglio Direttivo;
- g. modificare il presente statuto;
- h. sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- i. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto.

Consiglio Direttivo

Art. 10 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette consiglieri. I consiglieri restano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. In caso di cessazione di un Consigliere lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti; così vale per ogni sostituzione successiva. Se le sostituzioni sono superiori a tre, i Consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per una nuova Assemblea Elettiva.

I Consiglieri che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni di sorta e inoltre ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi statutari, esclusi solo quelli che la legge e il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a. delibera sul programma di attività sociale e adotta i provvedimenti all'uopo necessari;
- b. redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione sull'attività associativa;
- c. predispone il regolamento interno per l'ordinamento dell'attività associativa;
- d. propone le quote associative annue ed eventuali contributi straordinari, ai sensi della lettera b), dell'articolo 17. Tali deliberazioni dovranno però essere portate all'attenzione della prima assemblea per la loro ratifica;
- e. elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
- f. delibera sulle domande di ammissione.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni a taluno dei suoi componenti, fissando i limiti della delega, nominare e revocare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nonché rappresentanti presso uffici, enti e organizzazioni pubbliche e private.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Resta salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Art. 11 Il Consiglio si riunisce nella sede dell'associazione o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

È consentito l'uso della video conferenza tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Il Presidente, sentito il parere vincolante dei Consiglieri, può far assistere gli Associati alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto o di intervento.

Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo telefax o posta elettronica da spedirsi a tutti i Consiglieri e Revisori almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, con telefax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

Presidente

Art. 12 Il Presidente rappresenta l'Associazione e sovrintende all'andamento della stessa. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica quanto il Consiglio; può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi. Egli convoca e presiede il Consiglio, rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi e in giudizio. Il Presidente, oltre alle attribuzioni stabilite in altri articoli del presente statuto, provvede all'esecuzione delle delibere degli organi associativi.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente, eletto anch'egli dal Consiglio. La presenza del Vicepresidente comprova a ogni effetto l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Segretario

Art. 13 Il Segretario sovrintende e coordina le iniziative dell'Associazione, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori

Art. 14 Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati. Spetta altresì direttamente all'Assemblea la nomina, tra i Revisori designati, del Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte; esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale.

Il Collegio può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Delle riunioni del Collegio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio resta in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Collegio dei Probiviri

Art. 15 L'Assemblea dell'Associazione nomina il Presidente del Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti; almeno uno dei membri effettivi del Collegio deve essere scelto tra persone non socie e competenti in materia.

Il Collegio è competente a dirimere tutte le controversie che possano sorgere tra gli Associati e tra questi, l'Associazione ed i suoi organi, o quelle che abbiano per oggetto l'interpre-

tazione delle clausole del presente statuto. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Alle sedute del Collegio parteciperà anche il Presidente del Consiglio Direttivo o il Segretario dell'Associazione, se nominato, o persona delegata dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio resta in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Patrimonio ed Entrate

Art. 16 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni immobili che, a qualsiasi titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;
2. dai fondi di riserva eventualmente costituiti con le varie eccedenze attive.

Ogni anno deve essere fatto e conservato in apposito libro, un regolare inventario del patrimonio sociale.

Art. 17 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative;
- b. dai contributi straordinari che il Consiglio Direttivo ritenesse necessari ed indispensabili richiedere agli Associati, per la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- c. dalle somme ricevute per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- d. dai proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- e. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

Bilancio

Art. 18 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dovranno essere presentati all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro novanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Art. 19 Le eventuali eccedenze attive di bilancio saranno destinate alle attività deliberate dall'Assemblea degli Associati e dovranno essere conformi alle finalità ed agli scopi del presente Statuto.

Modificazioni statutarie

Art. 20 Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'assemblea costituita da tanti associati rappresentanti la maggioranza dei voti loro spettanti, in regola con quanto previsto dall'articolo sette del presente statuto. Essa delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 21 Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli associati.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi. Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Regolamento interno

Art. 22 Il Consiglio Direttivo potrà redigere e approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto è necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione, nel rispetto dello statuto. La vigilanza sul rispetto del regolamento sarà delegata al Consiglio Direttivo o al Segretario dell'Associazione; in caso di violazione il Presidente del Consiglio Direttivo prenderà immediatamente dei provvedimenti.

Disposizioni Generali

Art. 23 Gli organi e i funzionari dell'Associazione hanno l'obbligo del segreto, secondo la legislazione vigente, sulle notizie che loro pervengono dagli Associati circa la situazione ed importanza delle loro imprese e su ogni altra informazione avente carattere riservato. Le informazioni possono essere utilizzate solo in forma collettiva e riassuntiva nell'interesse della categoria.

Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

Art. 24 Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e di quelle contenute in norme speciali in materia di Associazioni.

STATUTO
ASP
AZIENDE STORICHE PARQUET

Il presente Statuto costituisce documento contenente le regole della vita dell'Associazione e in particolare per le modalità di ammissione e/o cessazione dalla stessa, per lo svolgimento dell'attività della stessa, per il regolare funzionamento degli organi di cui si compone, per quanto riguarda i rapporti tra gli associati e tra loro e l'Associazione medesima.

I sottoscritti associati accettano queste regole e si impegnano ad osservarle sotto pena di sanzione disciplinare e di sanzione civilistica, anche per le eventuali conseguenze, patrimoniali e non.

Art. 1 – L'Associazione ASP – Aziende Storiche Parquet

L'Associazione AZIENDE STORICHE PARQUET (ASP) con sede in Foro Buonaparte 65, 20121 Milano e con recapiti email asp@federlegnoarredo.it e telefono 02.80604364, persegue gli scopi e le finalità previste nell'Atto costitutivo e si compone degli organi di gestione e funzionamento gestiti da Assemblea, Presidenza e Vicepresidenza, Consiglio Direttivo e Collegio di Proviviri.

La sede dell'Associazione è posta presso FederlegnoArredo.

Art. 2 – Ammissione all'Associazione

Fermi i requisiti di ammissione previsti dall'art. 4 dell'Atto costitutivo, ogni interessato può presentare domanda di ammissione su apposito modulo. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ad un Collegio di tre (3) Proviviri, da nominarsi all'occorrenza dallo stesso Consiglio Direttivo attingendo a soggetti esterni all'Associazione.

L'adesione impegna il socio per un biennio che decorrerà alla data di ricevimento della scheda di adesione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di iscrizione.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata a/r, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, come sopra determinato.

L'appartenenza all'Associazione cessa per sopravvenuta mancanza dei requisiti, per casi di morosità, dimissioni, esclusione, fallimento, cessazione attività aziendale.

Art. 3 – Quota associativa

L'adesione all'Associazione può comportare il pagamento di una quota associativa annuale, per la quale sarà l'Assemblea a deliberare e sulla istituzione della quota stessa e sulla determinazione del relativo importo, nonché sui termini di pagamento.

Art. 4 – ASSEMBLEA dell'Associazione. Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta o del Presidente dell'Associazione o della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo con indicazione anche dell'argomento in discussione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione con preavviso di almeno trenta (30) giorni mediante comunicazione scritta da trasmettersi con qualsiasi mezzo e/o strumento telematico, purché con conferma di ricezione e chiarezza di contenuto. La convocazione dovrà prevedere data, ora, luogo e ordine del giorno.

Per l'Assemblea straordinaria valgono le medesime modalità, fatto salvo il preavviso di almeno otto (8) giorni.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. In seconda convocazione è costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori. Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Presiede l'Assemblea l'associato più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea sceglie tra i presenti che si dichiarano disponibili chi svolgerà le funzioni di Segretario di quell'assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, sia in sede ordinaria che straordinaria, tranne nei seguenti casi: modifiche ad Atto costitutivo e Statuto, approvazione o modifiche al codice etico, esclusione o allontanamento definitivo dall'Associazione di un componente, scioglimento dell'Associazione. In questi casi è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Ogni iscritto all'Associazione, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che può essere delegato. Non sono ammesse più di due (2) deleghe a testa.

Le votazioni relative alle cariche e alla designazione delle persone per cariche o ruoli particolari avvengono a scrutinio segreto.

Art. 5 – Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea disporre le attività dell'Associazione nel rispetto di quanto previsto dall'Atto costitutivo e dalle relative modalità di svolgimento delle stesse. Spetta altresì all'Assemblea deliberare sulla quota associativa, deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame purché rientrante negli scopi e nelle attività dell'Associazione secondo Atto costitutivo e Statuto. L'Assemblea delibera altresì sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 6 - PRESIDENZA e Vicepresidenza dell'Associazione

Può candidarsi alla carica di Presidente dell'Associazione ogni associato.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, anche in caso di candidato unico. In caso di parità tra due o più candidati si procede al ballottaggio. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Il Presidente dura in carica quattro (4) anni ed è eleggibile solo per un secondo mandato consecutivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti e presso tutti gli organismi esterni. Il Vicepresidente dell'Associazione viene individuato tra chi ha riportato il secondo punteggio di voti favorevoli nelle elezioni a Presidente. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nel conseguimento degli scopi dell'Associazione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il mandato del Vicepresidente è di pari durata di quello del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento duraturo del Presidente e fino alle successive elezioni il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente e l'associato che nelle elezioni a Presidente ha riportato il terzo numero di voti favorevoli diventa automaticamente Vicepresidente.

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO. Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di quattro (4) a un massimo di otto (8) aderenti all'Associazione, eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.

In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea si organizzerà per la presentazione dei candidati e per l'organizzazione dell'elezione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre dei consiglieri da eleggere.

Saranno dichiarati eletti i candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il mag-

gior numero dei voti.

In caso di parità di voti si procederà nella stessa seduta al ballottaggio diretto; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO. Convocazione e validità delle riunioni

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Per la convocazione del Consiglio Direttivo valgono le stesse modalità previste sopra per l'Assemblea, fatto salvo il termine di preavviso per la convocazione in almeno giorni otto (8). In caso di particolare motivata urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con preavviso di tre (3) giorni.

Possono inoltrare richiesta di convocazione, oltre al Presidente, un numero di consiglieri non inferiore ad un terzo e un numero di aderenti all'Associazione non inferiore ad un terzo.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti.

Il Presidente dell'Associazione che è anche Presidente del Consiglio Direttivo nomina, tra i membri del Consiglio, un Vicepresidente del Consiglio che può coincidere con il Vicepresidente dell'Associazione.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO. Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo ha il compito di mettere in atto le delibere dell'Assemblea, proporre all'Assemblea iniziative e attività che consentano il perseguimento degli scopi dell'Associazione, individuare e indicare all'Assemblea ambiti o argomenti di intervento nel rispetto degli scopi e delle attività del presente Statuto. Inoltre, ha le seguenti competenze:

- istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche nell'ambito degli scopi e delle attività dell'Associazione, scegliendo e nominando esperti e/o professionisti nel settore di competenza, nonché per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- deliberare in merito alle domande di ammissione all'Associazione e alla cessazione della qualità di associato;
- deferire un iscritto al Collegio dei Probiviri, da nominarsi all'occorrenza dallo stesso Consiglio Direttivo attingendo a soggetti esterni all'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

Art. 10 - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea che si pronuncerà anche sulle modalità di scioglimento.

Art. 11 - Codice Etico

Entro tre mesi dalla prima assemblea degli iscritti, l'Assemblea provvederà a predisporre anche a mezzo apposita commissione un codice etico che gli iscritti dovranno accettare. Il codice etico dovrà riguardare anche i seguenti comportamenti:

- garantire i propri lavori per un periodo superiore a quanto previsto dalle norme vigenti: gli associati concorderanno un periodo di garanzia che le proprie aziende si impegneranno a rispettare e che potrà, in seguito alle esperienze maturate, essere ampliato. Tale garanzia, ovviamente, non riguarderà l'usura delle superfici delle quali sarà responsabile il consumatore stesso, le aziende dovranno adoperarsi per fornire i prodotti adeguati e tutte le indicazioni sulla buona conservazione delle stesse;
- segnalare ai colleghi associati tutti i casi di concorrenza sleale (vendite dirette da par-

te di aziende che si propongono anche come nostre fornitrici, falsi outlet di aziende commerciali, vendite online, ecc.) di cui si è avuta notizia e dei quali si ritiene di essere stati danneggiati;

- utilizzare i contratti tipo messi a disposizione dall'Associazione;
- sviluppare e gestire lavori particolari, manifestazioni fieristiche o iniziative commerciali comuni, uso e divulgazione del brand ASP.

Art. 12 - Provvedimenti disciplinari

L'accettazione e il rispetto del presente Statuto e dell'imminente codice etico costituiscono condizione necessaria per l'appartenenza all'Associazione. Le infrazioni gravi comportano, in via precauzionale, la sospensione temporanea. Il Consiglio Direttivo, sentiti l'interessato e il Presidente dell'Associazione, deciderà, a suo giudizio, l'espulsione o il reintegro all'Associazione. Avverso la decisione di espulsione l'interessato potrà proporre reclamo motivato ed il Consiglio Direttivo rimetterà la questione al Collegio dei Probiviri nominati all'occorrenza attingendo a soggetti esterni all'Associazione.

Art. 13 - CONTROVERSIE

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione di Atto Costitutivo e Statuto si pronuncerà inappellabilmente il Collegio dei Probiviri che, all'occorrenza, il Consiglio Direttivo nominerà attingendo a soggetti esterni all'Associazione.



STATUTO
ASSOCOFANI
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI COFANI
ED ACCESSORI FUNEBRI

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Associazione legalmente riconosciuta, senza fini di lucro, denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI COFANI FUNEBRI, siglabile ASSOCOFANI.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale a Milano.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze secondo le modalità previste nel presente Statuto.

Articolo 3 – Carattere e Scopo dell'associazione

L'Associazione ha carattere volontario, democratico, non lucrativo, culturale, di utilità Sociale. Scopi dell'Associazione, a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sono quelli di:

- a. definire le linee guida politiche, commerciali e di comunicazione della filiera rappresentata e determinarne le strategie di attuazione;
- b. promuovere la coscienza delle risorse professionali e dello sviluppo;
- c. promuovere iniziative finalizzate alla formazione professionale;
- d. promuovere la conoscenza degli aspetti giuridici, normativi e organizzativi;
- e. promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche, attività didattiche e di formazione ed ogni altra iniziativa collegata ai programmi sociali.

Articolo 4 – Oggetto

Oggetto specifico dell'Associazione è la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla coesione di un nucleo associativo formato da individui che condividano lo scopo dell'Associazione e che trovino in essa momento di incontro, scambio culturale, socializzazione e crescita professionale e personale.

A tal fine l'Associazione potrà:

- svolgere corsi di aggiornamento culturale e sociale;
- predisporre centri di documentazione a servizio dei soci;
- orientare i soci nel campo dell'editoria e in merito a pubblicazioni e a stampati di loro interesse;
- provvedere all'acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, multimediali e audiovisive, materiale di vario interesse culturale a beneficio dei soci;
- organizzare manifestazioni sociali e culturali, eventi, convegni, dibattiti, mostre d'arte, esposizioni, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento degli scopi culturali e sociali;
- intraprendere iniziative, corsi, stage volti all'approfondimento culturale dei propri associati o per introdurre non associati alle tematiche dell'Associazione;
- favorire la nascita di gruppi di associati per lo studio e l'approfondimento di interessi culturali, ricreativi e sociali;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di eventi, meeting, presentazioni, esposizioni, corsi e seminari, la fornitura di prodotti e/o servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività e la loro adesione all'Associazione;
- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, prodotti multimediali, nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicando, inoltre, notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici.

La soprascritta elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

Per il raggiungimento di detti fini l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da entità e/o altri soggetti, pubblici e privati, locali, nazionali nonché internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione potranno essere costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da erogazione di servizi e/o da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dai Soci Fondatori all'atto della costituzione.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento della avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di fare parte della Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno. Il socio che cessa, per qualsiasi motivo, di fare parte della Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. Durante la vita della Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Articolo 6 – Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale verranno approvati dal Comitato Esecutivo il bilancio consuntivo e quello preventivo che saranno depositati presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di redazione.

Articolo 7 - Soci

I Soci dell'Associazione sono:

- **Soci Fondatori:** aziende che hanno dato corso alla costituzione dell'Associazione partecipando all'atto costitutivo della stessa.
- **Soci Ordinari:** aziende che, condividendo le finalità dell'Associazione, formulano domanda di ammissione al Comitato Esecutivo e versano, contestualmente alla presentazione della domanda, la quota sociale annualmente stabilita dal Comitato Esecutivo stesso. Partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed hanno diritti e

doveri secondo quanto indicato dall'articolo 9 del presente Statuto.

- **Soci Sostenitori:** aziende o enti cui tale qualifica viene concessa dal Comitato Esecutivo per il contributo culturale e scientifico e/o per il sostegno economico offerto all'Associazione di cui condividono le finalità culturali. Sono esonerati dal pagamento della quota sociale e non hanno diritti e doveri nell'ambito dell'Associazione.

I Soci, a cura del Comitato Esecutivo, devono essere iscritti in apposito registro in funzione della categoria di appartenenza.

Articolo 8 – Requisiti Per L'ammissione Dei Soci Ordinari

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Comitato Esecutivo, mediante posta tradizionale o posta elettronica, domanda scritta che dovrà contenere:

- denominazione, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
- l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita del Legale Rappresentante;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'avvenuta ammissione dei nuovi Soci Ordinari è confermata al richiedente con una comunicazione via lettera, fax o messaggio di posta elettronica.

Articolo 9 – Diritti E Doveri Dei Soci

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa che ha cadenza annuale;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I Soci avranno diritto:

- a ricevere la tessera sociale;
- a partecipare alla vita dell'Associazione come membri degli organi sociali, se eletti, e a partecipare alle assemblee generali dei Soci in qualità di votanti;
- a partecipare a tutte le iniziative e alle attività dell'Associazione.

Le iscrizioni sociali si chiudono nel termine fissato dal Comitato Esecutivo.

Articolo 10 – Perdita Della Qualità Di Socio

La qualità di Socio si perde immediatamente al verificarsi del fatto nei casi di dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno, ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno. Nei casi di indegnità o violazioni delle norme dettate dall'atto costitutivo, dallo Statuto, delle eventuali norme e regolamenti interni dettati dal Comitato Esecutivo si avrà la sospensione cautelare e immediata, all'atto della constatazione del fatto, della qualifica di Socio e ciò comporterà la temporanea perdita di tutti i diritti connessi a tale qualifica. L'esclusione o la restituzione della qualifica verrà deliberata dal Comitato Esecutivo, sentite le ragioni del Socio, entro 90 giorni dalla constatazione del fatto. La decisione motivata sarà comunicata al Socio entro otto giorni dalla data di delibera. Al Socio è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in ogni caso.

Il mancato utilizzo totale o parziale delle strutture e dei servizi dell'Associazione non dà diritto a rimborso alcuno.

Articolo 11 – Organi Sociali

Sono Organi Sociali:

- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente del Comitato Esecutivo;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 12 – Comitato Esecutivo

L'Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di due anni e rieleggibili.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un consigliere il Comitato Esecutivo, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale. Negli intervalli tra le Assemblee Sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Comitato Esecutivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Comitato stesso fino al limite statutario.

Articolo 13 – Membri Del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario Generale ed un Tesoriere che durano in carica quanto il Comitato stesso e possono essere rieletti.

Ai membri del Comitato Esecutivo potrà essere corrisposto un compenso per l'attività svolta a favore dell'Associazione nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute, purché autorizzate dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 14 – Funzionamento Del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce:

- tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri;
- comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e all'ammontare della quota Sociale.

Le riunioni del Comitato Esecutivo devono essere convocate con almeno tre giorni di anticipo e con qualsiasi mezzo, anche telematico (lettera, fax, e-mail).

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Comitato eletti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 – Poteri E Funzioni Del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare:

- redige il bilancio preventivo e consuntivo entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;

- convoca l'assemblea dei Soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- delibera entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o dalla contestazione del fatto sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci. In caso di ricorso questo deve essere inoltrato al Presidente del Comitato Esecutivo e l'Assemblea deve pronunciarsi, su istanza del Comitato, entro 90 giorni dalla data di inoltro;
- provvede a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione;
- determina l'entità della quota associativa annuale;
- nomina i Soci Sostenitori;
- istituisce sedi secondarie, filiali e rappresentanze;
- procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta;
- ha la facoltà di emettere opportuno regolamento per l'attività dell'Associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività;
- determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del Comitato stesso svolgono particolari funzioni;
- ha facoltà di istituire Comitati Scientifici e Gruppi di Lavoro per singole discipline scegliendone i componenti anche fra i non Soci;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per Statuto siano riservati all'Assemblea.

Articolo 16 – Presidente Del Comitato Esecutivo

Il Presidente rimane in carica due anni e può essere rieletto per non più di altri due mandati consecutivi.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Comitato salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere sono, disgiuntamente, autorizzati a gestire i rapporti dell'Associazione con istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del Comitato Esecutivo, salvo rendicontare l'operato nelle riunioni dello stesso.

Il Presidente, salvo contraria deliberazione del Comitato Esecutivo, può rilasciare procure a terzi, purché Soci, per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 17 – Assemblea Dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinaria e Straordinaria.

I Soci sono convocati in assemblea dal Comitato Esecutivo almeno una volta l'anno entro il trenta giugno mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

L'assemblea potrà pure essere convocata su domanda di almeno un decimo dei Soci a norma dell'Articolo 20 del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Articolo 18

Poteri e funzioni dell'Assemblea dei Soci

Alla Assemblea spettano i seguenti compiti.

In sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Comitato Esecutivo;
- eleggere i membri del Comitato Esecutivo, il Presidente, i Revisori dei Conti;
- fissare, su proposta del Comitato Esecutivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale della Associazione e sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo.

In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento della Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede della Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo.

Articolo 19 – Assemblea Ordinaria Dei Soci

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, purché con delega scritta, anche se membri del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo tramite avviso inviato sette giorni prima della adunanza al domicilio degli Associati a mezzo posta ordinaria, o al loro indirizzo e-mail, o via fax, e dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della adunanza nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo, in mancanza dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redigerà apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea si considererà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà + uno degli associati e in seconda convocazione, da effettuarsi almeno due ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente almeno la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo.

Ad ogni Socio, ad eccezione delle esclusioni previste dal presente Statuto, è concesso un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni potranno avvenire per alzata di mani o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'assemblea.

Le deliberazioni di revoca del Comitato Esecutivo devono essere deliberate a maggioranza

dei due terzi degli associati quali risultanti dal libro Soci al momento dell'Assemblea.

Articolo 20 – Assemblea Straordinaria dei Soci

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Comitato Esecutivo con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza. La lettera dovrà contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria si considererà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente almeno la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo.

Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulla approvazione di eventuali modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su quanto di altro espressamente previsto dal presente Statuto.

Articolo 21 – Collegio dei Revisori

L'Assemblea dei Soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di almeno due Revisori dei Conti che durerà in carica quanto il Comitato Esecutivo. Al collegio spetterà la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione Sociale.

Articolo 22 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità affini a quelle dell'Associazione scelti dall'Assemblea all'atto della delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 23 – Arbitrato

I Soci si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per le loro vertenze con l'Associazione.

Tutte le eventuali controversie tra i Soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno all'unanimità, ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 24 – Responsabilità

L'Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni comunque derivanti ai Soci sia frequentando i locali sia in conseguenza dell'attività svolta.

Articolo 25 – Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente espresso dal presente Statuto valgono le norme indicate dal Codice Civile.

STATUTO
ASSOPISCINE
ASSOCIAZIONE ITALIANA PISCINE E SPA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita un'associazione denominata "ASSOPISCINE", Associazione Italiana Costruttori Piscine che raggruppa le Aziende, gli operatori Professionali e gli organismi associativi, con Sede Legale sia sul territorio nazionale che di altri Stati facenti parte dell'Unione Europea o in rapporto con essa ed operanti nei seguenti campi: Progettazione, Costruzione, Installazione, Commercio, Produzione, Distribuzione, Manutenzione, Gestione ed Assistenza Tecnica delle piscine, accessori ed affini, nonché nell'Editoria di settore.

L'Associazione ha sede a Brescia, in via Carlo Pisacane n° 9, ovvero in altra località e indirizzo purché del territorio italiano, che saranno indicati, per quanto necessario, dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, come sopra identificata, può procedere, con deliberazione assunta in sede di Consiglio Direttivo all'unanimità, o in sede di Assemblea in caso di decisione a maggioranza, ad istituire delegazioni e uffici staccati, stabilendone la struttura organizzativa ed i compiti. La decisione assunta dovrà comunque essere comunicata in sede assembleare per la ratifica.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione è apolitica, apartitica senza finalità di lucro ed avrà durata illimitata, in conformità a quanto stabilito dalla legge, persegue le seguenti finalità:

1. esercitare, attraverso gli strumenti previsti dal presente Statuto, la rappresentanza di tutte le componenti della categoria nei confronti degli organismi istituzionali e delle relative amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, delle altre componenti dell'organizzazione imprenditoriale;
2. cercare forme di collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, nazionali e sovranazionali per conseguire le più ampie finalità comuni di progresso e di sviluppo;
3. promuovere la cultura imprenditoriale e professionale degli Operatori delle Imprese associate attraverso percorsi formativi e di aggiornamento in linea con l'evoluzione normativa e tecnica del comparto, nonché certificare l'acquisizione delle relative competenze da parte dei medesimi;

Per conseguire in modo efficace e corretto le suddette finalità, l'Associazione promuove la partecipazione attiva degli imprenditori alla vita associativa, avvalendosi dei medesimi per la formazione degli Organi Direttivi che operano secondo mandati precisi e democraticamente manifestati.

A tal fine i Soci sono tenuti ad operare secondo il Codice Etico e Deontologico, approvati dall'Assemblea e integralmente recepiti nel presente Statuto.

L'Associazione inoltre assolve, conformemente alle competenze ad essa attribuite dall'Assemblea, alle seguenti funzioni:

1. Provvede alla redazione ed all'aggiornamento del repertorio delle ditte Associate;
2. Realizza, direttamente o indirettamente, studi e ricerche su ogni tema ritenuto di interesse per la categoria e per il perseguimento delle finalità associative;
3. Provvede all'informazione e alla consulenza a favore delle imprese associate, predisporre servizi sulla base delle esigenze emergenti, ivi compresa la tutela diretta di interessi singoli e collettivi comunque legittimi, quando ne riceve mandato dagli Associati e, comunque, quando tali interessi non sono in contrasto con quelli generali;
4. Stipula accordi e convenzioni per conto di tutte le imprese e/o gruppi di esse;
5. Provvede a nominare o a designare propri rappresentanti, ove ciò sia previsto, ovvero promuovere la rappresentanza, quando essa sia ritenuta utile, per il raggiungi-

mento degli scopi sociali;

6. Organizza e partecipa a mostre mercato, fiere, meeting sia in Italia che all'estero;
7. Svolgere tutti i compiti che verranno stabiliti dal Consiglio, con esclusione di attività industriali e commerciali e comunque con fini di lucro;
8. Registrare un Marchio di Qualità come da specifico schema certificativo e regolamentare, tendente a contraddistinguere le tipologie costruttive e i materiali impiegati nella costruzione degli impianti piscina e nella gestione dei medesimi, nell'attenzione e nel rispetto delle Normative UNI e UNI EN e delle Leggi e Regolamenti in materia, sia Nazionali che Regionali.

L'Associazione potrà accordare la propria collaborazione ad altri enti e organismi per la formulazione e lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nelle proprie finalità.

Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 3 – Organi Associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Presidente;
3. Il Consiglio Direttivo;
4. Il Collegio dei Revisori;
5. Il Collegio dei Probiviri;
6. La Commissione Tecnica;
7. La Commissione di Designazione.

Tutti gli incarichi sociali vengono conferiti a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio strettamente necessario.

TITOLO II – I SOCI

Art. 4 – Sezioni

Possono far parte dell'Associazione i soggetti, come definiti nell'art.1, che rientrino nei parametri stabiliti dal presente statuto. In particolare le imprese a carattere artigianale, industriale, commerciale e dei servizi, nonché i professionisti e le associazioni professionali di categoria che appartengono prioritariamente ma non esclusivamente, ai seguenti settori: Progettazione, Costruzione, Produzione, Installazione, Manutenzione, Distribuzione, Editoria di settore, Gestione degli impianti pubblici e privati (solo in qualità di soci aderenti), rivestendo le seguenti qualifiche:

Soci Effettivi:

Operatori del settore da almeno 5 anni situazione risultante da: visura storica della CCIAA, certificazione di lavori eseguiti o per aver frequentato corsi di formazione o possesso di abilitazione alla Legge 46/90 e al D.M. 37/08.

Soci Operatori:

Operatori che non abbiano ancora maturato la succitata temporalità di 5 anni, ma che possono essere in grado di fornire, nelle more di completamento del percorso per la qualificazione di socio effettivo, congrue garanzie di serietà professionale, già iscritte ad albi professionali o in possesso di idonee certificazioni da valutare da parte del Consiglio Direttivo.

Soci Collettivi:

È facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione accettare adesioni collettive di gruppi di imprese, già costituite in forma associativa, di liberi professionisti e di aderenti agli Ordini e ai Collegi professionali, qualora vi sia compatibilità e complementarietà di funzioni.

Ha diritto al voto il solo rappresentante dei Soci Collettivi.

I Soci devono riconoscere ad Assopiscine una quota d'ingresso il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'adesione ad Assopiscine quale Socio Collettivo, può essere mantenuto per un biennio al cui termine l'adesione si evolve in Socio Operatore. Nel biennio del mantenimento della qualifica di Soci Collettivi, gli interessati non sono autorizzati ad apporre il marchio Assopiscine su alcun documento e promozione pubblicitaria delle rispettive aziende; sono invece autorizzati ad indicare di appartenere ad Assopiscine nella categoria dei Soci Collettivi e Operatori.

Art. 5 – Adesione – Modalità – Durata

Le domande di ammissione ad Assopiscine, sottoscritte dai legali rappresentanti dell'impresa, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo e contenere la dichiarazione di conoscenza del presente statuto e di accettazione delle norme e degli obblighi in esso contenute e che da esso derivano, alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata all'Art. 4.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo entro 3 (tre) mesi dall'inoltro della domanda stessa. Contro un'eventuale parere negativo, l'impresa può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri.

In situazione di difficile interpretazione e in relazione alla particolarità dei singoli casi riferiti agli istanti è data facoltà al Consiglio di chiedere documenti integrativi. Nel caso di ulteriore diniego la domanda potrà essere ripresentata trascorso il periodo di un anno dalla decisione avversa.

L'adesione ad Assopiscine ha durata annuale (anno solare) e si intende rinnovata tacitamente se non viene disdettata almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata. Il primo periodo di adesione, decorre dal primo gennaio dell'anno di accoglimento della domanda.

Art. 6 – Quota Associativa

I soci sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo, eventualmente frazionabile, nella misura e con le modalità che verranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione degli eventuali trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 7 – Perdita Qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

1. Dimissioni o non ottemperanza di quanto previsto all'art. 6. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote di adesione versate, né all'abbuono di quanto dovuto per l'esercizio in corso;
2. Decadenza dei requisiti di cui agli artt. 1/2/4/5;
3. Radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, a carico dei soci contravventori degli obblighi sanciti nel presente statuto o fautori di azioni ritenute disonorevoli per l'Associazione. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci nel primo incontro utile. Avverso tale deliberazione l'impresa può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il socio radiato in modo definitivo non può più aderire all'Associazione.
4. Morosità dovuta al mancato pagamento, anche di un solo rateo della quota dovuta, trascorsi 90 giorni dal richiamo scritto a provvedere inviato dalla Segreteria dell'As-

sociazione; detto richiamo scritto interviene allorché non sia pervenuto il versamento dovuto entro 30 gg. dalla sua scadenza e sollecitato via mail dalla Segreteria;

5. Recesso qualora il Socio sciogla di sua iniziativa il rapporto. Il socio può in ogni tempo recedere con validità esecutiva dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di recesso; la comunicazione deve essere indirizzata, a mezzo lettera raccomandata con RR o pec al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 settembre. Il socio che si avvale del recesso, non ha diritto al rimborso delle quote associative versate né dei ratei ancora dovuti relativi all'esercizio in corso. L'eventuale possibile intervento di cambiamento della ragione sociale di un Associato non costituisce elemento estinguente il rapporto associativo.

Art. 8 – Rappresentanza e Diritti

Nell'ambito dell'attività associativa, l'impresa viene rappresentata dal suo titolare o legale rappresentante che deve dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, con particolare riferimento al Codice Etico e Deontologico che l'Associazione si è data.

Il Titolare o il Legale Rappresentante dell'Impresa può delegare le proprie funzioni e diritti ad altra persona della stessa impresa, stabilmente o temporaneamente ovvero occasionalmente, a mezzo comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione, purché la persona delegata abbia all'interno dell'impresa effettive, rilevanti e documentate responsabilità aziendali.

Nei casi previsti dal presente Statuto, la delega può essere rilasciata a Persona di un'altra impresa associata; ogni persona può comunque essere portatrice al massimo, di una delega. I gruppi di imprese, controllate da una società operativa o finanziaria secondo le norme del codice civile, possono essere portatrici di due deleghe.

L'adesione da diritto al Socio Operatore di partecipare all'attività statutaria e di avvalersi di tutte le prestazioni che l'Associazione mette a disposizione, nonché di quelle che derivano dalla sua qualifica. Più in particolare, l'adesione da diritto ai soci Operatori di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza, assistenza diretta per la tutela di interessi specifici, la consulenza e l'informazione; nonché di partecipare alla vita associativa con diritto, se in regola con il versamento delle quote, di elettorato attivo e passivo e, inoltre, di fare uso dei segni distintivi dell'Associazione.

Art. 9 – Obblighi

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato. Devono altresì non avere carichi pendenti e tenere un contegno che non porti danno all'immagine della categoria imprenditoriale e alla funzione di rappresentanza dell'Associazione. L'associazione può utilizzare le notizie che provengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali ed utilizzarle nei limiti imposti dalla legge. In particolare il socio deve:

1. Attenersi e rispettare il Codice Etico e Deontologico;
2. Applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione;
3. Non può ricoprire cariche elettive in più di una Associazione che abbia scopi e/o finalità analoghe o assimilabili;
4. Comunicare alla Segreteria, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento dell'elenco Soci;
5. Fornire dati e notizie, nell'interesse della categoria;

6. Versare i contributi associativi, secondo le modalità e i termini fissati;
7. Esporre il logo Assopiscine, sui propri documenti ed in pubblicità;
8. Rispettare quanto indicato nelle Linee Guida, nel Manuale, nelle Norme UNI e nei regolamenti e Leggi in materia.

Il socio che non rispetta gli obblighi di cui al presente articolo, può essere deferito al Collegio dei Probiviri per eventuali sanzioni da stabilire in rapporto alla gravità dell'inadempienza, fino alla radiazione (come da art. 7, comma c).

TITOLO III – L'ASSEMBLEA

Art. 10 – Costituzione

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita da tutti i Soci quando, sulla base del presente Statuto, possono esercitare i diritti sociali. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e delle eventuali sezioni della stessa (come previste dall'art. 4), i soli Associati che siano in regola con il versamento della quota annua.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e nel caso di sua impossibilità potrà delegare a rappresentarlo in Assemblea un altro Associato, mediante delega scritta. Ogni Associato potrà essere portatore al massimo di 1 (una) delega.

Art. 11 – Finalità

Spetta all'Assemblea:

1. Esprimere pareri sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della categoria e gli interessi delle imprese che ad essa appartengono;
2. Eleggere gli organi istituzionali dell'Associazione;
3. Esaminare e deliberare su tutte le questioni ad essa demandate dal Presidente e dagli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 12 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria verrà obbligatoriamente convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e finanziario, coincidente con l'anno solare (01.gennaio – 31.dicembre). In particolare avrà per oggetto l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente nonché del programma di attività e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea è competente inoltre per l'elezione del Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, nonché i componenti del Comitato per la stesura dei regolamenti interni dell'Associazione. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio, potrà essere convocata da almeno il 50% più uno degli Associati che ne facciano richiesta al Consiglio. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario, in prima convocazione, l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli iscritti, mentre in seconda convocazione la stessa è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e/o rappresentati. L'Assemblea è convocata per raccomandata, o per e-mail certificata (PEC) o per fax almeno 15 giorni prima.

Art. 13 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria per deliberare su argomenti eccedenti l'ordinaria amministrazione quali:

1. Riforma Statuto;
2. Fusione, Accorpamento, Scioglimento Associazione.

La stessa sarà convocabile dal Presidente, del Consiglio Direttivo, oppure su istanza di tanti Soci che rappresentino non meno dei 2/3 degli iscritti.

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria e solo se poste all'ordine del giorno. Per la costituzione legale dell'Assemblea Straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno i 4/5 dei votanti, che rappresentino almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto e con il parere favorevole di almeno 4/5. L'Assemblea è convocata per e-mail certificata (PEC), o per raccomandata, o per fax almeno 15 giorni prima o con altra procedura riconosciuta come modalità legale.

Art. 14 – Convocazione Assemblea

La convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante avviso inoltrato a mezzo raccomandata, oppure posta certificata, oppure via fax, al domicilio dell'Associato, almeno 15 giorni prima della data prevista.

L'assemblea deve essere convocata in qualsiasi luogo purché in Italia e, nella convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno e il luogo di svolgimento della riunione.

TITOLO IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – Composizione – Durata

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto da minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) oltre al Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente su indicazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni o individuare e incaricare propri Rappresentanti scelti sia tra gli Associati che tra i non associati per attribuire loro specifici compiti e funzioni.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di ulteriore due mandati consecutivi. Possono essere eletti Consiglieri solo i legali rappresentanti delle ditte Associate in regola con le obbligazioni sociali. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e può deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti includendo tra essi il Presidente. Le deliberazioni verranno adottate all'unanimità o, in caso di dissenso, a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.16 – Dimissioni Consiglieri

Nel caso di un Consigliere dimissionario o che risulti assente per più di 3 riunioni di seguito, il Consiglio coopterà, se necessario, il consigliere che nell'ultima elezione ha ricevuto più voti, esclusi gli eletti. La nomina di quest'ultimo verrà ratificata dalla successiva Assemblea.

Art.17 – Riunioni C.D.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano due Consiglieri e comunque almeno 3 (tre) volte l'anno. La convocazione sarà effettuata almeno 15 gg prima della data stabilita, tramite pec o mail.

Art.18 – Compiti del C.D.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi associati;
2. proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a

- quanto stabilito nel seguente Statuto;
3. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue che dovranno essere versate all'Associazione entro 30 gg dall'approvazione;
 4. fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;
 5. istituire rapporti di collaborazione professionale o eventualmente di dipendenza con i terzi;
 6. adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari nei confronti degli Associati;
 7. curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
 8. proporre all'Assemblea, per l'approvazione, standard qualitativi relativi a materiali, tipologie e quant'altro attinente la costruzione delle piscine al fine di salvaguardare il livello qualitativo dei prodotti e delle aziende associate;
 9. proporre all'Assemblea iniziative inerenti lo sviluppo tecnico professionale degli associati e quant'altro riterrà opportuno per qualificare il prodotto sul mercato nazionale ed estero, nonché per la sua promozione e tutela;
 10. nominare la Commissione Tecnica e deliberare per la concessione del Marchio di Qualità;
 11. organizzare fiere, mostre, meeting, seminari etc.

Art. 19 – Segreteria Consiglio Direttivo

All'interno del Consiglio Direttivo dovrà essere individuato un Consigliere Segretario. È altresì facoltà del Consiglio Direttivo di nominare un Segretario individuato all'esterno del medesimo, il quale potrà dare, unitamente ad una eventuale struttura tecnica, esecuzione delle delibere del Presidente, attendere alla corrispondenza, curare l'amministrazione dell'Associazione inclusa la tesoreria, incaricarsi delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, provvedere alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente in relazione alla competente responsabilità.

Al Segretario e alla eventuale struttura tecnica saranno riconosciuti un compenso e le spese di trasferta strettamente necessarie.

TITOLO V – PRESIDENTE – SINDACI REVISORI

Art. 20 – Presidente

Il Presidente, che può essere eletto anche tra i non associati, agisce per delega dell'Assemblea, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni circostanza ed evenienza e agisce in nome della stessa con piena capacità negoziale.

È eletto dall'Assemblea, ed il suo mandato dura 2 (due) anni ed è rieleggibile solo per un massimo di ulteriori due mandati consecutivi. Presiede il Consiglio e l'Assemblea. Il Presidente potrà assumere in via d'urgenza deliberazioni sulle materie di competenza normalmente del Consiglio Direttivo previo interpello di ogni singolo Consigliere e conseguente risposta per iscritto dello stesso entro 24 ore, anche a mezzo fax o PEC. In tal caso la deliberazione così assunta dovrà necessariamente essere sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del C.D.

Art. 21 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre persone elette dall'Assemblea le quali provvedono a nominare nel proprio interno il Presidente. Quest'ultimo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in via consultiva. I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione della Associazione. In caso di irregolarità riscontrate hanno il potere di convocare l'Assemblea. Il Collegio dura in carica per un periodo di 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili solo per un mandato consecutivo. In caso di cessazione di uno dei membri i restanti provvederanno ad integrare il Collegio mediante cooptazione del revisore che ha ricevuto più voti esclusi gli eletti. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno; alle riunioni dello stesso potranno partecipare in via consultiva il Presidente ed il Segretario dell'Associazione. Saranno riconosciute ai revisori le spese di viaggio strettamente necessarie.

TITOLO VI – COMMISSIONE TECNICA

Art. 22 – Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica, costituita da cinque membri effettivi, nominati dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni con possibilità di rinnovo. Il numero dei componenti può essere aumentato in ragione delle esigenze effettive in ragione delle esigenze organizzative e funzionali della Commissione Tecnica; anche in questo caso con nomina del Consiglio Direttivo. I componenti la Commissione sono scelti tra gli associati ed i professionisti di provata capacità ed esperti che operano nel settore. In caso di cessazione di uno dei membri effettivi il Consiglio Direttivo provvederà ad integrare la Commissione. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni potranno partecipare in via consultiva il Presidente, il Segretario ed i membri del C.D. Verranno riconosciute ai componenti le spese di viaggio strettamente necessarie.

TITOLO VII – ORGANI DI ASSOPISCINE

Art. 23 – Commissione di Designazione

La Commissione, presieduta dal Presidente di Assopiscine, è composta di diritto dai membri in carica del Collegio dei Probiviri, dal Presidente dell'Associazione in carica e dai suoi predecessori ancora associati. Il suo compito è quello di individuare e proporre al Consiglio Direttivo, tra i soci, uno o più nominativi, derivanti anche da autocandidature, per l'elezione del Presidente, dei Consiglieri, dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri. La Commissione ascolta chiunque ritenga opportuno effettuare comunicazioni al riguardo e di propria iniziativa può interpellare:

1. Gli associati ad insindacabile giudizio;
2. I componenti il Consiglio Direttivo;
3. I componenti effettivi della Commissione Tecnica.

In mancanza di candidature o di nominativi per l'elezione dei membri degli organi associativi sono rieleggibili, per una sola volta, i membri uscenti.

La commissione viene convocata dal Presidente in carica, centoventi giorni prima della data prevista per l'elezione degli organi. Entro sessanta giorni dall'affidamento dell'incarico, la Commissione si pronuncerà a maggioranza assoluta dei partecipanti, comunicando il risultato al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo provvederà quindi, senza indugio, a convocare l'Assemblea per perfezionare le operazioni di voto.

Art. 24 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'As-

sociazione in tutte le sue manifestazioni, in rispetto delle norme dettate dal presente Statuto, dal Codice Etico e dal Codice Deontologico. Al Collegio è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci ed emerterà in merito le proprie decisioni inappellabili.

Il numero dei componenti nominati dall'Assemblea fra i Soci che abbiano doti di benemerenzza e rettitudine comprovate, è pari a 3 (tre); durano in carica 2 (due) anni e possono essere rieletti. Il Presidente uscente di Assopiscine entra a far parte di diritto del Collegio dei Proviviri per un mandato successivo alla sua decadenza dalla carica di Presidente. Il Collegio dei Proviviri nomina il proprio Presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente di Assopiscine e con i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta all'anno oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno 2 membri. Il Presidente del Collegio dovrà essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo a cui parteciperà con esclusive funzioni consultive.

TITOLO VIII – IL PATRIMONIO

Art. 25 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. Quote annuali d'iscrizione;
2. Proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a soggetti terzi;
3. Introiti per erogazione di attività didattico formativa a favore di personale operante nelle Imprese associate o con esse collaboranti;
4. Contributi volontari, lasciti e donazioni sia sotto forma di denaro che di beni mobili o immobili. Il patrimonio sociale viene amministrato dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Destinazione delle risorse per scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad un'altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Art. 27 – Divieto di distribuzione delle risorse

Vigenti inoltre il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che questa sia imposta dalla legge.

Art. 28 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli Associati convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4 / 5 dei soci esprimenti il voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di assemblea generale da parte degli Associati avente per soggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4 / 5 degli associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

Art. 29 – Controversie

Tutte le controversie non aventi carattere patrimoniale che potranno sorgere tra l'Associazione e i Soci sono sottoposte al collegio dei Proviviri. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istitutori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. Per quanto riguarda invece le controversie con valenza patrimoniali che potessero insorgere tra i soci e l'Associazione, sarà competente il Foro di Brescia.

Art. 30 – Sedi periferiche

Sedi periferiche L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 31 – Codice Civile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e a quelle di natura fiscale previste dal Dlgs 460 del 04.12.1997 emanato in attuazione della L.662/96 in materia di associazioni senza finalità di lucro.

Atto costitutivo e Statuto – Assopiscine Associazione Italiana Costruttori Piscine
Approvato in sede di
ASSEMBLEA STRAORDINARIA – BOLOGNA 14 FEBBRAIO 2019





STATUTO E REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
CONFINDUSTRIA



CONFINDUSTRIA

STATUTO

Modificato dall'Assemblea del 26 gennaio 2017
Modificato dall'Assemblea del 14 dicembre 2017
Modificato dall'Assemblea del 13 dicembre 2018
Modificato mediante Referendum del 26 giugno 2020

TITOLO I - CONFINDUSTRIA

Articolo 1 - Vision e mission

Confindustria, con sede a Roma e Bruxelles, è la Confederazione generale dell'industria italiana.

Partecipa al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

È autonoma ed indipendente. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi che costituisce parte integrante del presente statuto.

Confindustria esprime la sua *mission* principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere una efficace rappresentanza ad ogni livello territoriale e settoriale e in tutte le sedi di interlocuzione esterna
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza al sistema associativo che ad essa fa riferimento
3. erogare efficienti servizi, sia di interesse generale e trasversale che su specifiche tematiche.

A tal fine, Confindustria è impegnata a:

- a. valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise
- b. coordinare e promuovere sinergie ed integrazioni tra le sue due sedi e tra queste e le articolazioni regionali, territoriali e settoriali
- c. sostenere i processi decisionali attraverso una partecipazione ampia ed unitaria di tutte le espressioni organizzative del sistema associativo
- d. definire per le Associazioni che compongono il sistema una scala dimensionale minima e standard qualitativi relativamente all'erogazione dei servizi ritenuti strategici
- e. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni
- f. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2 - Attività istituzionali e ruoli organizzativi

Sono attività istituzionali di Confindustria:

1. il dialogo e il confronto con tutte le componenti della società per una efficace rappresentanza politico-organizzativa e per favorire l'affermazione di una cultura d'impresa e di mercato nel Paese, improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole
2. l'elaborazione di organiche politiche industriali, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo, in coerenza agli indirizzi della UE, con particolare attenzione alle politiche di coesione ed a quelle per lo sviluppo economico territoriale
3. la promozione della semplificazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento alla riduzione delle tempistiche
4. la partecipazione a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di soste-

nibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo del Paese

5. l'ammmodernamento e la semplificazione del sistema di relazioni industriali, con obiettivi di recupero e crescita della competitività
6. il sostegno a un sistema di relazioni moderne tra mondo imprenditoriale e sistema creditizio e finanziario
7. il supporto all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione dell'attrattività del sistema Paese
8. l'accompagnamento all'evoluzione tecnologica, l'implementazione del tasso di innovazione e l'apertura al mercato digitale globale
9. lo sviluppo della formazione dei vertici associativi e del capitale umano del sistema e delle imprese.

A tal fine, nell'esercizio dei propri ruoli di indirizzo e coordinamento, Confindustria assicura:

- a. capillarità ed incisività di azione attraverso: presenza diffusa sul territorio e nei settori, vicinanza alle esigenze delle imprese, prossimità e presidio diretto degli snodi istituzionali ai diversi livelli, adeguata vocazione e proiezione internazionale
- b. monitoraggio e governo della struttura del sistema e dei suoi meccanismi di funzionamento allo scopo di: realizzare continue semplificazioni strutturali e funzionali, eliminare sovrapposizioni e ridondanze, assicurare uniformità di governance, ricondurre ad una organica ed unitaria visione strategica le azioni di rappresentanza esercitate attraverso la pluralità degli attori del sistema associativo
- c. garanzia della qualità ed efficienza dei servizi tipici, da erogare con modalità di omogeneità ed economicità, e promozione di servizi innovativi, ad alto valore aggiunto e forte capacità di fidelizzazione
- d. flessibilità delle strutture tecnico-operative, funzionamento rapido ed efficace, snellezza delle procedure organizzative interne
- e. verifica dei requisiti per l'accesso e la permanenza nel sistema associativo e valutazione della coerenza dei comportamenti per assicurare il più ampio coinvolgimento degli imprenditori e garantire adeguata rotazione nelle cariche.

Confindustria non ha fini di lucro. Può tuttavia promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO

Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Protagoniste nella determinazione delle scelte politico-strategiche di rappresentanza e destinatarie delle attività del sistema associativo di Confindustria sono le imprese.

Il perimetro della rappresentanza è inclusivo e vede la compartecipazione organica di imprese rappresentative di diversi settori merceologici ed aree di attività, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario.

Sono soci del sistema associativo di Confindustria, attraverso l'adesione alle Associazioni che lo compongono, le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con una organizzazione complessa e che:

- a. siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale
- b. diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale
- c. si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi
- d. dispongano di una adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Spetta al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi di cui all'art. 15 la valutazione di conformità ai principi, valori e scopi di Confindustria di ogni eventuale allargamento del perimetro della rappresentanza, così come individuato dal presente articolo.

Per l'approvazione delle domande di adesione a Confindustria di associazioni rappresentative di nuovi settori, di competenza del Consiglio Generale, è richiesto il voto favorevole dei 4/5 dei presenti che rappresentino almeno la metà dei componenti.

A livello territoriale, al fine di garantire la simmetria della rappresentanza associativa rispetto al perimetro nazionale e per uniformare le modalità di accesso e partecipazione al sistema associativo delle diverse tipologie di imprese, le Associazioni di territorio di cui al successivo articolo devono prevedere nei rispettivi statuti tre distinte categorie di soci:

- a. soci effettivi, con pieni diritti e doveri associativi: vi rientrano le imprese di cui al comma 3 del presente articolo che dispongano di una Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria nonché quelle imprese il cui rapporto contributivo con il sistema associativo sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale
- b. soci ordinari di territorio, con pieni doveri ma diritti di elettorato attivo e passivo delimitati secondo le previsioni del regolamento unico per il sistema: vi rientrano le imprese di cui al comma 3 del presente articolo che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria
- c. soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri: vi rientrano le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui ai due precedenti alinea.

Le Associazioni e Federazioni di settore di cui al successivo articolo prevedono nei rispettivi statuti solo le categorie di soci effettivi e soci aggregati.

Spetta ai Collegi speciali dei Probiviri degli Associati effettivi la verifica sul possesso dei requisiti per l'accesso e la permanenza nel sistema previsti dal presente articolo, nonché dal Codice etico e dei valori associativi.

Le modalità di istruttoria ed approvazione delle domande di adesione a Confindustria sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto. Gli indirizzi da adottare a livello di territorio e di settore per la gestione del proprio perimetro associativo sono contenuti nel regolamento unico per il sistema.

Articolo 4 - Modello organizzativo e Associati effettivi di Confindustria

Il modello organizzativo di Confindustria realizza un sistema associativo confederativo che intende coniugare la necessaria adattività all'assetto istituzionale ed all'articolazione merceologica del sistema economico-produttivo con un profilo funzionale rispondente alle

esigenze delle imprese.

Si esprime attraverso formule associative non uniformi ma flessibili e dinamiche per garantire coerenza con l'evoluzione del contesto esterno di riferimento e con le trasformazioni del Paese.

Sono componenti del sistema, in qualità di Associati effettivi di Confindustria con perimetro variabile e non predefinito, le Associazioni di territorio e le Associazioni e le Federazioni di settore cui aderiscono direttamente le imprese di cui al precedente articolo 3 nonché le Rappresentanze di settore di cui al successivo articolo 5 che realizzano processi di trasformazione del proprio profilo secondo le modalità e i contenuti previsti dal regolamento unico per il sistema.

Per garantire piena autonomia, effettiva capacità di rappresentanza e tutela, opportuno bilanciamento tra prossimità ed efficienza, nonché adeguata contribuzione al finanziamento di Confindustria, gli Associati effettivi sono incentivati, attraverso specifici meccanismi premianti, ad intraprendere percorsi aggregativi, con obiettivi di migliore operatività e di più efficace razionalizzazione organizzativa, in coerenza con quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2.

Tutti gli Associati effettivi di Confindustria hanno diritto di piena partecipazione alle determinazioni organizzative e di posizionamento strategico del sistema attraverso i propri rappresentanti nell'Assemblea dei Delegati di cui al successivo articolo 8.

Hanno inoltre diritto ad una presenza diretta nel Consiglio Generale gli Associati effettivi che superano una soglia quantitativa calcolata sulla capacità di raccolta contributiva e di partecipazione al finanziamento di Confindustria, secondo il seguente schema:

- a. Associazioni di territorio che, autonomamente o a seguito di processi di aggregazione, superano la soglia dell'1% del totale dei contributi raccolti da tutte le Associazioni di territorio nonché dell'1% del totale dei contributi complessivamente versati dalle stesse a Confindustria
- b. Federazioni di settore che realizzano le condizioni di cui al precedente alinea
- c. Associazioni di settore che superano la soglia dell'1,5%, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per le Associazioni di territorio e che siano componenti di una Rappresentanza di settore di cui al successivo articolo 5.

Viene altresì riconosciuto accesso al Consiglio Generale a:

- a. Associazioni di territorio di perimetro regionale nonché quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche senza superamento della soglia di cui al precedente comma 6
- b. Rappresentanze di settore di cui al successivo articolo 5 che realizzano processi di trasformazione del proprio profilo federativo, con evoluzione in Federazione di settore, secondo le modalità e i contenuti previsti dal regolamento unico per il sistema e con superamento della soglia prevista per le Federazioni di settore di cui alla lettera b del precedente comma.

È facoltà del Comitato di cui alla prima delle norme transitorie e di attuazione del presente statuto, nonché successivamente del Vice Presidente con delega all'organizzazione o, laddove nominato, del Comitato di cui all'ultimo comma del successivo articolo 11 premiare con la partecipazione al Consiglio Generale, in via definitiva o per un periodo transitorio, quelle iniziative aggregative tra Associazioni di territorio e di settore che, pur non raggiungendo le soglie richieste, esprimano una volontà organizzativa coerente con gli obiettivi di cui ai precedenti commi, nonché il massimo sforzo possibile nel contesto di riferimento, con particolare considerazione, nel caso delle Associazioni di territorio, per le caratteristiche geografiche e specificità linguistiche di alcune aree del Paese.

Le premialità di cui al presente articolo sono automaticamente revocate qualora venga

rilevato che non sussistono più le condizioni che ne hanno determinato l'attribuzione. Lo strumento organizzativo di implementazione progressiva dei processi aggregativi è rappresentato da protocolli che devono essere conclusi secondo lo schema-tipo predisposto da Confindustria ed approvati con delibera assembleare degli Associati partecipanti. Tali protocolli devono avere l'obiettivo di pervenire nel tempo massimo di tre anni alla costituzione di un soggetto associativo unico, articolato al suo interno in rappresentanze territoriali, di perimetro non necessariamente corrispondente a quello delle Associazioni di territorio coinvolte, che devono garantire, con sedi operative, partecipazione associativa della comunità imprenditoriale locale e diretta erogazione di servizi.

Le caratteristiche organizzative e i requisiti di assetto e profilo strutturale che realizzano il nuovo soggetto associativo sono disciplinati nel regolamento unico per il sistema.

Articolo 5 - Altre componenti del sistema associativo

Sono altre componenti del sistema associativo:

- a. Rappresentanze regionali
- b. Rappresentanze di settore e di progetto
- c. Rappresentanze internazionali
- d. Associati aggregati.

Le Rappresentanze regionali sono necessariamente costituite nelle Regioni in cui siano presenti più Associazioni di territorio aderenti a Confindustria. In presenza di una sola Associazione di territorio con perimetro regionale, il ruolo organizzativo della Rappresentanza regionale e le relative funzioni si esprimono attraverso la stessa Associazione.

Alle Rappresentanze regionali, comunque denominate e organizzate, è conferita l'interlocuzione con il sistema istituzionale regionale per tutte le aree tematiche assegnate alla propria competenza. È altresì facoltà delle Associazioni di territorio conferire alla propria Rappresentanza regionale ulteriori funzioni di rappresentanza e di servizio, con la finalità di realizzare sinergie ed integrazioni funzionali tra le stesse Associazioni.

Esclusivamente per attività che abbiano implicazioni per una singola Associazione di territorio, è ammessa un'interlocuzione diretta dell'Associazione interessata con la regione, con adeguato coordinamento con la Rappresentanza regionale di appartenenza.

Le Rappresentanze regionali costituiscono inoltre la sede organizzativa di raccordo tra il sistema territoriale e quello settoriale della rappresentanza confederale con l'obiettivo di garantire un presidio condiviso verso il governo regionale. In relazione al modulo organizzativo della Rappresentanza regionale, le Associazioni di territorio costituenti sono tenute a garantire risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie a garantire massima efficacia funzionale e prestazioni proprie di una sede organizzativa altamente qualificata.

È previsto un solo organo direttivo - il Consiglio di Presidenza della Rappresentanza regionale - composto dal Presidente della stessa, dai Presidenti delle Associazioni di territorio, nonché dai Presidenti regionali della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori.

Su delibera del Consiglio di Presidenza, ciascuna Rappresentanza regionale può essere organizzata secondo modelli flessibili aderenti alle situazioni esistenti nelle diverse realtà territoriali attraverso una struttura leggera che possa, d'intesa con le Associazioni di territorio costituenti, utilizzare le loro competenze, in una logica di condivisione delle eccellenze e delle risorse.

In caso di due Associazioni di territorio la presidenza della Rappresentanza regionale è affidata a rotazione ai Presidenti delle Associazioni di territorio o, sulla base di specifico accordo, a quello dell'Associazione capoluogo di Regione.

In caso di tre o più Associazioni di territorio, la presidenza della Rappresentanza regionale è affidata a uno dei Presidenti delle Associazioni di territorio oppure ad un Presidente appositamente eletto dai Presidenti delle Associazioni stesse tra figure esperte e che abbiano ricoperto cariche apicali di vertice associativo territoriale.

Il mandato del Presidente deve avere una durata minima biennale e massima quadriennale, senza possibilità di ulteriori rielezioni.

Le Associazioni di settore sono tenute a costituire e a partecipare ad una Rappresentanza di settore - fatte salve particolari situazioni organizzative riconosciute dal Consiglio Generale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 9 - con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di sinergie nonché l'evoluzione verso modelli organizzativi di maggiore integrazione.

A tal fine, Confindustria persegue l'obiettivo di una sinergica concentrazione della rappresentanza settoriale in un numero adeguato di Federazioni di settore di cui al precedente articolo 4, capaci di ricomporre interessi, anche eterogenei e divergenti, di categorie imprenditoriali affini per appartenenza settoriale, e di divenire soggetti ampi ed autorevoli di interlocuzione a livello locale, nazionale ed internazionale e attori forti nella rappresentanza politico-organizzativa.

Alle Associazioni di settore inadempienti all'obbligo di cui all'undicesimo comma del presente articolo viene applicata, con delibera del Consiglio Generale, una maggiorazione del contributo associativo fino ad 1/3 dell'importo dovuto. Trascorsi ulteriori due anni, alle stesse Associazioni, sempre con delibera del Consiglio Generale, saranno irrogate sanzioni di crescente gravità, fino all'espulsione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione del presente statuto. Alle Associazioni di settore che, successivamente alla data di approvazione del presente statuto, si conformeranno ai doveri organizzativi di cui ai precedenti commi saranno attribuite, sempre con delibera del Consiglio Generale, premialità contributive fino ad 1/3 dell'importo dovuto.

Le Rappresentanze di settore che non dovessero attivare processi evolutivi verso il modello di Federazione di settore, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 e con le modalità contenute nel regolamento unico per il sistema, assumono lo status di componenti del sistema associativo con una funzione di coordinamento delle Associazioni di settore che le compongono, senza avere accesso diretto al Consiglio Generale.

Le Rappresentanze di progetto, inquadrate come Federazioni di scopo alla data di approvazione del presente statuto, sono riconosciute come componenti del sistema, ma non sono più ammesse nuove costituzioni al fine di evitare la proliferazione dei livelli organizzativi e di rappresentanza, nonché il rischio di confusioni e sovrapposizioni.

Le Rappresentanze internazionali sono le Associazioni costituite all'estero o finalizzate all'internazionalizzazione in una determinata area geografica. Esse sono parte integrante della struttura di coordinamento internazionale di Confindustria come disciplinata nel regolamento di attuazione del presente statuto.

I Presidenti delle Rappresentanze internazionali costituiscono una Consulta, presieduta con rotazione annuale da un componente della stessa che sarà invitato, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale nonché, di volta in volta, a quelle del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e del Gruppo Tecnico internazionalizzazione, in ragione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Devono recepire nei propri statuti tutti i principi e le regole previste per gli Associati effettivi e sono soggette agli stessi meccanismi di controllo sui requisiti per l'adesione e la permanenza nel sistema. Sono tenute a particolari funzioni di servizio al sistema associativo, con specifico riferimento a processi di collaborazione e di informazione, coordinati da Confindustria e destinati agli Associati effettivi.

Sono Associati aggregati le associazioni tra imprese o tra associazioni di imprese, enti diversi ed altre istituzioni organizzate che, pur esprimendo interessi non riconducibili al perimetro della rappresentanza confederale, presentino tuttavia elementi e caratteristiche di affinità che rendono opportuna ed utile l'instaurazione di un collegamento organizzativo con Confindustria. Agli Associati aggregati non sono destinate prestazioni dirette di rappresentanza politica e di assistenza e tutela.

Le Rappresentanze internazionali e gli Associati aggregati non dispongono di diritti di elettorato attivo e passivo e sono tenuti a corrispondere un contributo annuo secondo quanto previsto dalla delibera contributiva approvata dall'Assemblea dei Delegati di cui al successivo articolo 8.

Articolo 6 - Requisiti inderogabili di appartenenza al sistema associativo

Gli statuti degli Associati effettivi di Confindustria devono necessariamente prevedere:

- a. adozione del Codice etico e dei valori associativi come parte integrante dello statuto
- b. utilizzo del logo confederale e degli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto
- c. *vision* e *mission* coerenti e raccordate con quanto previsto dal precedente articolo 1
- d. attività istituzionali complementari ed integrate con quelle attribuite a Confindustria
- e. impegno al rispetto dei ruoli organizzativi degli altri Associati effettivi e delle altre componenti del sistema
- f. dovere di partecipazione al finanziamento delle attività di Confindustria, secondo la propria capacità contributiva
- g. una sola delega, oltre la propria, in sede assembleare; i Gruppi e le imprese multilocalizzate con più unità locali nello stesso territorio possono essere rappresentate da un unico soggetto
- h. due soli organi direttivi, rispettivamente a composizione ristretta ed allargata, con denominazioni uniformi secondo quanto previsto dal regolamento unico per il sistema
- i. requisito del completo inquadramento per l'accesso – e la permanenza – al vertice associativo e all'organo collegiale ristretto
- j. meccanismi organizzativi di formazione e funzionamento degli organi conformi alle indicazioni confederali
- k. inderogabilità dello scrutinio segreto per le votazioni concernenti cariche negli organi direttivi e di controllo
- l. istituzione di una Commissione di designazione per l'elezione del Presidente
- m. elezione contestuale in Assemblea del Presidente e dei Vice Presidenti
- n. istituzione dei Probiviri e dei Revisori contabili
- o. meccanismi di controllo e revisione contabile secondo le formule previste dall'ordinamento generale
- p. redazione dei bilanci con i contenuti previsti dal regolamento unico per il sistema
- q. trasmissione a Confindustria del bilancio consuntivo e della delibera contributiva
- r. aggiornamento periodico del Registro imprese confederale e di altri dati di interesse organizzativo
- s. meccanismi di rotazione in tutte le cariche associative, con la seguente cadenza: mandato

- di massimo 4 anni senza possibilità di ulteriori rielezioni per il Presidente, di 4 anni con possibilità di una sola rielezione per i Vice Presidenti e i componenti degli organi di controllo e di 2 anni con possibilità di tre ulteriori rielezioni per gli organi direttivi
- t. divieto di adesioni contemporanee ad organizzazioni concorrenti con quella confederale e costituite per analoghi scopi
 - u. maggioranze qualificate per l'ammissione dei soci ordinari di territorio, modificazioni statutarie e scioglimento dell'Associazione
 - v. assetti organizzativi e modelli di funzionamento degli organismi di rappresentanza della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori a livello territoriale coerenti con quelli adottati a livello di Confindustria.

Articolo 7 - Rapporto associativo

Spetta al Consiglio Generale l'approvazione delle domande di adesione a Confindustria in qualità di Associato effettivo, con la maggioranza qualificata prevista dal precedente articolo 3 in caso di eventuale allargamento del perimetro confederale.

Il Consiglio Generale è altresì competente per l'approvazione delle domande di adesione degli Associati aggregati ed il conferimento dello status di Rappresentanza internazionale, nonché per l'approvazione degli statuti delle Rappresentanze regionali e delle Rappresentanze di settore.

Sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente statuto i contenuti delle domande di adesione nonché le modalità dell'istruttoria per pervenire alla delibera di ammissione del Consiglio Generale che può essere impugnata davanti al Collegio speciale dei Probiviri. L'adesione in qualità di Associato effettivo o aggregato ha la durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio se non viene disdetta entro il 30 giugno di ogni anno solare con lettera raccomandata, fatta salva in ogni caso la facoltà di recesso.

Gli Associati effettivi e le altre componenti del sistema hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio assegnate a Confindustria. Hanno inoltre diritto di partecipare alla vita associativa, con i limiti e secondo le modalità previste dal presente statuto e di vedere attestata la loro appartenenza al sistema associativo.

L'Associato effettivo che aderisce per la prima volta è tenuto a corrispondere – oltre al contributo annuale – una quota di ammissione *una tantum* fissata dalla delibera contributiva di cui al successivo articolo 8.

Gli Associati effettivi e le altre componenti del sistema sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti, il Codice etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi confederali di cui ai successivi articoli. Sono altresì obbligati ad adottare sistemi di *governance* coerenti con quelli di Confindustria.

In caso di eventuali violazioni, spetta al Consiglio Generale l'irrogazione di sanzioni organizzative di crescente gravità, secondo lo schema contenuto nel regolamento di attuazione del presente statuto, in rapporto ai contenuti dell'inadempimento fino alla cessazione del rapporto associativo. È ammesso ricorso al Collegio speciale dei Probiviri.

Le cause di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III - GOVERNANCE

Articolo 8 - Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati è costituita dai Presidenti degli Associati effettivi - o da un loro rappresentante formalmente delegato - e si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno. Nell'anno di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti nonché in quello di rinnovo del Consiglio Generale e degli organi di controllo viene convocata nel mese di maggio.

Partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Generale che non siano Presidenti di Associati effettivi o loro delegati nonché i Presidenti delle altre componenti del sistema.

Ciascun Presidente esprime il numero di voti assegnati alla propria organizzazione sulla base del contributo dovuto nell'anno precedente a Confindustria, secondo il seguente schema operativo:

- fino a 10 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà
- da 11 volte il contributo minimo e fino a 100 volte saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,5% o frazione superiore alla metà
- oltre 100 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25% o frazione superiore alla metà.

Una volta l'anno, ordinariamente nel mese di maggio, l'Assemblea dei Delegati è convocata in seduta allargata ed è ammessa la partecipazione di un numero massimo di 10 delegati per ciascun Associato effettivo e di 5 invitati per le altre componenti del sistema associativo.

In presenza di particolari esigenze di confronto e condivisione sul posizionamento politico-strategico di Confindustria, l'Assemblea dei Delegati può essere convocata anche in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/5 del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati effettivi nonché su iniziativa del Presidente o del Consiglio Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea dei Delegati:

- a. eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente e ogni biennio pari i Vice Presidenti ed approvare il programma di attività
- b. eleggere, ogni quadriennio dispari, i Provir e i Revisori contabili
- c. eleggere, ogni biennio dispari, i 20 rappresentanti generali di cui al successivo articolo 9, secondo comma, lettera b)
- d. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo
- e. modificare lo statuto
- f. deliberare lo scioglimento di Confindustria e nominare i liquidatori.

L'Assemblea dei Delegati può inoltre assumere direttive per il rafforzamento del sistema associativo e per una migliore realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2, con particolare riferimento all'implementazione dell'impianto valoriale dell'organizzazione. A tal fine, può promuovere azioni organizzative ritenute utili per un più efficace raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli Associati effettivi alla vita del sistema.

Si esprime, infine, sulla coerenza della titolarità dei ruoli organizzativi e delle attività istitu-

zionali nonché su eventuali necessità di maggiore focalizzazione della *vision*, della *mission* e del perimetro della rappresentanza del sistema associativo.

Articolo 9 - Consiglio Generale

Fanno parte di diritto del Consiglio Generale i componenti del Consiglio di Presidenza, nonché tutti i Past President di Confindustria.

Il Consiglio Generale è inoltre composto da:

- a. fino ad un massimo di 100 rappresentanti espressi dagli Associati effettivi in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, commi 6 e 7
- b. 20 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea dei Delegati
- c. 16 rappresentanti della Piccola Industria e 6 rappresentanti dei Giovani Imprenditori eletti secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti
- d. 6 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa del sistema associativo che durano in carica un biennio, con facoltà di revoca anche in corso di mandato che non può però essere esercitata nel semestre che precede la scadenza del mandato del Presidente che ha provveduto alla nomina
- e. i Presidenti delle Rappresentanze regionali, nel caso in cui le stesse siano costituite da tre o più Associazioni di territorio che superano le soglie di cui al precedente articolo 4 nonché, per un massimo di due bienni, i Presidenti delle Rappresentanze regionali nell'ambito delle quali, per effetto dei processi di aggregazione, rimangano solo due Associazioni di territorio che superino le predette soglie
- f. il Presidente dell'organizzazione di rappresentanza sindacale delle sezioni meccaniche delle Associazioni di territorio, Federmeccanica.

Sono invitati permanenti senza diritto di voto:

- a. i Presidenti delle Rappresentanze Regionali che non rientrino nella previsione di cui alla lettera e) del precedente comma e che non siano già componenti del Consiglio ad altro titolo
- b. i componenti degli organi di controllo di cui al successivo articolo 16
- c. i Presidenti dei Gruppi Tecnici di cui al successivo articolo 11 e che non siano già componenti del Consiglio ad altro titolo
- d. il Presidente della Consulta delle Rappresentanze internazionali di cui al precedente articolo 5.

Spetta all'Assemblea dei Delegati determinare, non oltre il 15 febbraio dell'anno di ricostituzione del Consiglio Generale, il numero dei membri di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo, anche tenendo conto dell'andamento dei processi aggregativi di cui al precedente articolo 4. L'assegnazione dei seggi disponibili viene effettuata in proporzione ai voti espressi nell'Assemblea dei Delegati dagli Associati effettivi aventi accesso diretto al Consiglio Generale.

La definizione di processi di aggregazione con diritto alla partecipazione al Consiglio Generale, realizzata in corso di mandato, comporta per il biennio di riferimento un automatico accrescimento del numero dei componenti di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo, con il limite di un seggio per ogni progetto.

I 20 rappresentanti generali di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo devono assicurare la presenza adeguata ed equilibrata in Consiglio Generale di quelle espressioni della base associativa non riconducibili ad una specifica sede di rappresentanza formaliz-

zata. A tal fine, l'Assemblea dei Delegati, con la stessa delibera di cui al quarto comma del presente articolo provvede alla ripartizione degli stessi tra le medie e grandi imprese, le imprese multinazionali estere e le imprese a rete che hanno sottoscritto con Confindustria specifiche convenzioni a livello nazionale.

Tutti gli Associati effettivi fanno pervenire al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi le proprie proposte di candidatura per la formazione delle liste dei rappresentanti generali da sottoporre al voto dell'Assemblea dei Delegati di ogni anno dispari. Spetta al Comitato di indirizzo etico e dei valori associativi procedere alla verifica e all'eventuale selezione delle indicazioni pervenute. Per il numero dei candidati e le modalità di voto trovano applicazione le norme di cui al regolamento di attuazione del presente statuto.

All'interno dei rappresentanti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori di cui al secondo comma, lettera c), del presente articolo un seggio è riservato al Past President di tali organismi fino alla scadenza dei rispettivi Presidenti in carica.

Il Consiglio Generale dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea dei Delegati di maggio di ogni anno dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri tre bienni consecutivi al primo. Si riunisce, di regola, ogni mese.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea dei Delegati ogni quadriennio pari il Presidente e il relativo programma nonché ogni biennio pari i Vice Presidenti elettivi
2. elaborare le azioni strategiche di medio e lungo periodo
3. deliberare indirizzi organizzativi per assicurare l'ordinato svolgersi della vita associativa
4. definire regimi contributivi e regole speciali di appartenenza al sistema in presenza di condizioni organizzative eccezionali
5. approvare il bilancio preventivo
6. proporre all'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo e la delibera contributiva
7. deliberare su materie di carattere patrimoniale e finanziario di straordinaria amministrazione, fatta salva la facoltà di delega al Presidente per tipologie di operazioni
8. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto
9. accogliere le domande di adesione
10. deliberare le sanzioni per mancata osservanza dei doveri di appartenenza al sistema confederale.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio di Presidenza nonché tutti i Past President di Confindustria.

Compongono inoltre il Consiglio Direttivo fino a 15 membri nominati, di norma nel mese di giugno di ogni biennio pari, dal Presidente confederale tra i rappresentanti di imprese aderenti al sistema associativo, espressione significativa delle diverse realtà dimensionali ed articolazioni territoriali e merceologiche dello stesso.

Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Generale i componenti di cui al precedente comma che non ne facciano già parte ad altro titolo.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo decade contestualmente e viene ricostituito dal nuovo Presidente.

È altresì facoltà del Presidente invitare - in via permanente o alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno, fino ad un massimo di tre - anche soggetti esterni all'organizzazione confederale, di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico del Paese.

Spetta al Consiglio Direttivo l'elaborazione delle strategie di medio e lungo periodo e dei posizionamenti di Confindustria per le attività istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto attraverso l'analisi dei contesti di riferimento, l'approfondimento di problematiche e priorità e l'ascolto dei bisogni e delle aspettative della base associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, quattro volte l'anno e quando il Presidente confederale lo ritiene necessario.

Trovano applicazione le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione previste per il Consiglio di Presidenza di cui al successivo articolo 11.

Ove nominato, il Presidente può invitare a partecipare il Vice Direttore Generale di Confindustria.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente di Confindustria, il Presidente della Piccola Industria, il Presidente dei Giovani Imprenditori ed il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale che sono Vice Presidenti di diritto.

Fanno altresì parte del Consiglio di Presidenza fino a 10 Vice Presidenti eletti ogni biennio pari dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio Generale.

A tal fine, il Presidente, nella riunione del Consiglio Generale successiva a quella in cui viene designato o nella riunione che precede l'Assemblea ordinaria del primo anno pari successivo alla sua elezione, propone al Consiglio stesso i nomi dei Vice Presidenti insieme all'indicazione delle relative deleghe.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato o decadano per le cause previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti.

Nel quadriennio in cui il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale, secondo il criterio di alternanza previsto dal settimo comma del successivo articolo 14, non sia espressione di una Rappresentanza regionale del Sud, spetta al Presidente confederale, nell'ambito della definizione della composizione del Consiglio di Presidenza, assicurare la presenza di almeno un Vice Presidente elettivo di tale area geografica, con delega a politiche strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Al fine di realizzare la più ampia condivisione sul nominativo prescelto il Presidente confederale acquisisce indicazioni e proposte dai Presidenti delle componenti territoriali del Mezzogiorno.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai precedenti commi.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di regola, con cadenza quindicinale. Dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea dei Delegati di maggio di ogni biennio pari. I Vice Presidenti non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a. proporre ed attuare le linee strategiche dell'azione di Confindustria
- b. coordinare le attività confederali
- c. redigere la proposta di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo e della delibera contributiva per la successiva approvazione del Consiglio Generale
- d. nominare e revocare su proposta del Direttore Generale, l'eventuale Vice Direttore Generale e i Direttori di ciascuna Area di attività e del Centro Studi
- e. deliberare sull'articolazione delle Aree di attività della struttura di Confindustria
- f. nominare in enti esterni i rappresentanti di diretta espressione di Confindustria, anche su designazione di componenti del sistema.

Al fine di affiancare e coadiuvare i componenti del Consiglio di Presidenza, è facoltà dello stesso Consiglio costituire Gruppi Tecnici, in raccordo alle deleghe di cui al precedente comma 3, fino ad un massimo di trenta componenti scelti tra rappresentanti di imprese associate al sistema, anche solo attraverso le Rappresentanze internazionali, secondo criteri di competenza e di adeguata rappresentanza dei diversi interessi del sistema associativo.

Attraverso i Gruppi Tecnici si esprime la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto del sistema associativo nella definizione delle linee di conduzione strategica dell'organizzazione confederale. A tal fine, i lavori dei Gruppi Tecnici sono aperti alla più ampia condivisione e raccolta di contributi e posizioni.

Spetta al Vice Presidente con delega all'organizzazione assicurare la puntuale realizzazione degli obiettivi organizzativi di cui ai precedenti commi.

I Gruppi Tecnici sono presieduti da un componente del Consiglio di Presidenza o, su delega dello stesso Consiglio, da altre figure espressione del mondo associativo, di particolare esperienza sulle tematiche di riferimento di ciascun Gruppo Tecnico.

I Presidenti dei Gruppi Tecnici hanno la responsabilità di scegliere i componenti e di determinarne il numero fino al raggiungimento del limite massimo.

Al fine di realizzare un più efficace svolgimento dei lavori e di garantire il più ampio coordinamento tra i livelli del sistema confederale, i componenti dei Gruppi Tecnici possono essere accompagnati alle riunioni da figure tecniche dell'Associazione di appartenenza.

È inoltre facoltà del Presidente di ciascun Gruppo Tecnico costituire un expert panel, fino ad un massimo di cinque componenti, scelti anche al di fuori del sistema associativo, con compiti di approfondimento su temi specifici e preparazione di position paper.

L'assenza a più della metà delle riunioni indette in un anno solare comporta la decadenza dalla carica di componente di Gruppo Tecnico.

Con l'obiettivo di assicurare la più coerente attuazione dello statuto confederale ed un puntuale monitoraggio dei comportamenti organizzativi di evoluzione del sistema associativo, il Vice Presidente con delega all'organizzazione può costituire, all'inizio di ogni biennio, uno specifico

Comitato di coordinamento organizzativo, con un numero massimo di 15 componenti, scelti tra rappresentanti di imprese con comprovata esperienza associativa e Direttori del sistema.

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente di Confindustria è eletto, di norma nel mese di maggio di ogni quadriennio pari, dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un quadriennio senza possibilità di ulteriori rielezioni. A tal fine, la Commissione di designazione di cui al successivo articolo 13 rimane in carica per otto settimane dalla data del suo insediamento, termine massimo entro il quale il Consiglio Generale deve esprimere il voto per la designazione del nuovo Presidente.

Spetta alla Commissione effettuare la più ampia consultazione dei Presidenti degli Associati effettivi nonché degli altri componenti del Consiglio Generale, raccogliendo riservatamente ogni indicazione e proposta.

Nella prima settimana dal suo insediamento la Commissione può ricevere comunicazione di eventuali candidature, sostenute per iscritto da almeno il 10% dei voti rappresentati nell'Assemblea dei Delegati o dei componenti del Consiglio Generale ed accompagnate dal curriculum vitae.

Una volta ricevute le eventuali candidature, la Commissione, d'intesa con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi e con il Collegio speciale dei Probiviri, ne verifica il profilo personale, imprenditoriale, professionale e associativo, il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di attuazione del presente statuto per accedere alla massima carica confederale nonché la piena e conforme adesione all'impianto etico e valoriale del sistema associativo.

La stessa Commissione di designazione comunica agli interessati la conclusione degli accertamenti preliminari e, in caso di valutazione positiva, richiede formalmente la conferma di voler partecipare alle consultazioni e la predisposizione di linee programmatiche. Effettuato tale passaggio la Commissione comunica ai Presidenti delle organizzazioni confederate, con le modalità ritenute più opportune, le candidature ricevute.

Nelle successive cinque settimane la Commissione acquisisce le espressioni di consenso su nominativi indicati durante le consultazioni e sulle eventuali candidature formalizzate.

Dopo aver effettuato le necessarie verifiche di cui al quarto comma del presente articolo, la Commissione provvederà, con identiche modalità, a comunicare ai Presidenti delle organizzazioni confederate, i candidati emersi in corso di consultazioni e alla diffusione delle loro linee programmatiche che saranno richieste agli stessi non appena rilevato dalla stessa Commissione un consenso ritenuto significativo.

Spetta alla Commissione di designazione chiedere l'intervento del Collegio speciale dei Probiviri confederali laddove ritenga necessaria una verifica del rispetto del Codice etico e dei valori associativi circa le modalità di svolgimento del confronto tra i candidati.

Al termine delle consultazioni, la Commissione di designazione individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura e ad illustrare il proprio programma di fronte al Consiglio Generale almeno due settimane prima del voto a scrutinio segreto che proporrà all'Assemblea dei Delegati il nominativo del Presidente designato. Devono essere ammessi alla presentazione della propria candidatura, previa verifica di cui al quarto comma del presente articolo, anche coloro che certifichino per iscritto di poter disporre di un consenso pari ad almeno il 20% dei voti rappresentati nell'Assemblea dei Delegati, in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Delegati deliberi a maggioranza semplice di respingere la proposta del Consiglio Generale, entro i 30 giorni successivi deve essere sorteggiata una nuova Commissione di designazione dalla stessa rosa di nominativi individuata all'inizio della procedura di rinnovo di cui al quarto comma 4 del successivo articolo 13.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale di Confindustria di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi, nonché alla vigilanza sull'andamento delle attività confederali.

In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

In caso di impedimento prolungato, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età tra i Vice Presidenti elettivi o da altro Vice Presidente da lui indicato. Venendo a mancare il Presidente per qualsiasi motivo, l'Assemblea dei Delegati per la nuova elezione deve tenersi nei quattro mesi successivi e il Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente non sono cumulabili con alcuna altra carica del sistema.

Articolo 13 - Commissione di designazione

Spetta alla Commissione di designazione presiedere al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per l'elezione del Presidente, secondo le fasi, le modalità e i tempi previsti dal precedente articolo 12.

Alla Commissione di designazione sono attribuite funzioni proattive di selezione qualitativa delle candidature e di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza espresse nel corso delle consultazioni.

A tale fine, il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi di cui al successivo articolo 15, in composizione allargata a tutti i Past President di Confindustria e dopo aver raccolto, senza particolari formalità di procedura, eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di nominativi, da un minimo di 6 ad un massimo di 9 e con esclusione dei Presidenti in carica degli Associati effettivi. Tali nominativi devono essere espressione particolarmente qualificata, per storia imprenditoriale ed associativa, di imprese aderenti agli Associati effettivi e in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare il sorteggio in Consiglio Generale per la determinazione dei 3 componenti della Commissione di designazione.

Quest'ultima, entro una settimana, procede al proprio insediamento e da tale momento decorre il termine di otto settimane previsto dal precedente articolo 12 per arrivare al voto del Consiglio Generale per la designazione del nuovo Presidente.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione. La Commissione di designazione opera con ampia discrezionalità circa gli strumenti di acquisizione dei dati organizzativi necessari all'espletamento del proprio mandato e si avvale della Segreteria tecnica del Consiglio Generale.

Articolo 14 - Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale

Il Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale è composto dai Presidenti delle venti Rappresentanze regionali, con modalità paritetiche di partecipazione e di diritto di voto, con l'obiettivo di una valorizzazione funzionale delle politiche di coesione e sviluppo territoriale che garantisca un puntuale trasferimento delle tematiche di interesse dei singoli contesti al vertice politico di Confindustria, secondo l'asse Europa-Stato-Regioni attraverso il quale si sviluppa l'azione del sistema associativo.

In tale quadro, il Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale veicola in modo unitario nella *governance* di Confindustria le priorità strategiche delle diverse aree geografiche del Paese, valorizzando le istanze di specifico interesse ed integrandole nell'ambito delle politiche economiche e industriali nazionali attraverso una sintesi comune ed una azione collettiva e coordinata, capaci di superare rigide segmentazioni di natura geografica.

Spetta altresì al Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale la definizione di posizioni di sistema per il presidio delle materie di competenza regionale nonché l'elaborazione di proposte operative per la semplificazione delle autonomie territoriali e per l'implementazione delle politiche di coesione e sviluppo, con l'obiettivo di una più efficace gestione dei programmi di finanziamento.

Il Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale esprime un proprio Presidente che assume di diritto la carica di Vice Presidente di Confindustria.

A tal fine, il Presidente designato di Confindustria, prima del voto del Consiglio Generale di cui al terzo comma del precedente articolo 11, formula una propria proposta al Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale che deve ricevere il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali dura in carica un biennio e può essere nuovamente proposto dal Presidente confederale in carica per un successivo mandato biennale, laddove non sia cessato da oltre un anno il proprio incarico di Presidente di Rappresentanza regionale.

La Presidenza del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale è affidata, secondo un criterio di alternanza raccordato temporalmente con l'intero mandato del Presidente confederale, ad un Presidente di Rappresentanza regionale del Centro-Nord e ad uno di Rappresentanza regionale del Sud.

Al fine di garantire la più coerente attuazione di quanto previsto dal secondo e terzo comma del presente articolo, nonché adeguata visibilità organizzativa a tutte le Regioni, quando il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale è espressione delle Rappresentanze regionali del Sud viene nominato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, un Vice Presidente in rappresentanza dell'area territoriale del Centro-Nord e viceversa.

All'interno del Consiglio è inoltre costituito il Comitato per le politiche di coesione territoriale, composto dagli 8 Presidenti delle Rappresentanze regionali del Sud e da 3 ulteriori componenti rispettivamente espressi dalle Rappresentanze regionali del Nord-Ovest, del Nord-Est e del Centro.

La Presidenza del Comitato, che deve essere sempre espressione di una delle Rappresentanze regionali del Sud, è affidata alternativamente al Presidente o al Vice Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale quando siano rispettivamente espressione di una delle Rappresentanze regionali del Sud.

Il Consiglio ed il Comitato di cui al presente articolo si riuniscono senza formalità di procedura e si avvalgono della stessa Segreteria tecnica nominata, all'interno della struttura, dal Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale, d'intesa con il Direttore Generale.

Articolo 15 - Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi

Il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi costituisce la sede di verifica e di implementazione dell'indirizzo etico e valoriale dell'organizzazione confederale ed opera con caratteristiche di terzietà ed indipendenza rispetto agli altri organi confederali. È composto da 6 membri di comprovata autorevolezza e competenza e ad esso è affidata una funzione proattiva per la continua evoluzione e l'aggiornamento dei principi etici del sistema associativo.

Di norma, è ricostituito nel mese di maggio di ogni quadriennio dispari. A tal fine, il Presidente, il Consiglio Generale e i Probiviri, a rotazione al loro interno, provvedono alle rispettive 2 designazioni di competenza. Il Presidente ed il Consiglio Generale, nell'ambito delle nomine di loro competenza, hanno facoltà di designare ciascuno un solo componente esterno al sistema associativo, con l'obiettivo di assicurare al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi un apporto di competenze di particolare rilievo.

Spetta al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi la prospettazione agli organi direttivi di Confindustria di interventi statutari e regolamentari, anche di carattere sanzionatorio, a presidio della tenuta e del progressivo aggiustamento dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi, anche in chiave di accompagnamento alle trasformazioni del sistema associativo e all'emersione di nuovi bisogni ed aspettative di rappresentanza etica e valoriale.

Esercita altresì i compiti ad esso attribuiti dai precedenti articoli 3, 12 e 13 del presente statuto. Nomina al suo interno, con alternanza annuale, un coordinatore scelto tra i componenti espressione del sistema associativo, si riunisce senza formalità di procedura e si avvale della Segreteria tecnica del Consiglio Generale.

Articolo 16 - Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 15 e i Revisori contabili sono 5, di cui 3 effettivi e 2 supplenti e devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti dall'Assemblea dei Delegati di maggio di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un secondo quadriennio consecutivo. Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio Generale e si avvalgono di una propria Segreteria tecnica.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con la carica di Presidente, Vice Presidente di una componente del sistema associativo e con le altre cariche di Confindustria. Le cariche di Proboviro e di Revisore contabile sono, inoltre, incompatibili con le analoghe cariche a livello associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte nel sistema associativo e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Sempre costituiti in collegio arbitrale, i Probiviri possono essere aditi per il riesame, in sede di appello, delle controversie decise dai Probiviri delle componenti del sistema.

Il deposito di ricorsi ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irri-

cevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, determinata annualmente dal Collegio di cui al successivo comma, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

I 15 Probiviri designano, a rotazione, 5 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo, nonché 2 Probiviri che vanno a comporre il Consiglio di indirizzo etico e valoriale.

Nell'anno della loro elezione, i 15 Probiviri provvedono alle predette nomine entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva; negli altri anni entro 10 giorni dalla scadenza degli incarichi.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

In presenza di gravi motivi e delle situazioni organizzative eccezionali esemplificate nel regolamento di attuazione del presente statuto che rendano non adeguata ogni altra misura organizzativa a presidio di quanto disposto dal precedente articolo 6 e dei doveri di appartenenza al sistema confederale, il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare, su richiesta degli omologhi Collegi del sistema o su ricorso di un numero rilevante di imprese associate, il commissariamento di una Associazione confederata.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria di Confindustria ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea dei Delegati con la relazione sul bilancio consuntivo.

Articolo 17 - Piccola Industria e Giovani Imprenditori

In coerenza con la composizione e le competenze degli organi di cui ai precedenti articoli 9 e 11 sono costituiti il Consiglio centrale ed il Consiglio di Presidenza per la Piccola Industria, sedi organizzative di tutela specifica degli interessi e dei valori delle imprese di minori dimensioni.

Il Consiglio centrale provvede all'elezione del proprio Presidente che è Vice Presidente di diritto di Confindustria, nonché alla designazione dei 16 componenti del Consiglio Generale di cui al precedente 9, secondo comma, lettera c), comprensivi del Past President ed avendo cura di assicurare una adeguata rappresentanza regionale.

Le attività della Piccola Industria con le relative modalità di *governance* ai diversi livelli, nonché la definizione della figura organizzativa di impresa di minori dimensioni sono disciplinate da un regolamento deliberato dal Consiglio centrale e approvato dal Consiglio Generale di Confindustria.

La Piccola Industria si esprime nel sistema associativo attraverso una propria organizzazione territoriale che elegge i Presidenti regionali di cui al precedente articolo 5. L'organizzazione nazionale dei Giovani Imprenditori è articolata in un Consiglio nazionale ed un Consiglio centrale.

Il Consiglio nazionale provvede all'elezione del proprio Presidente che è Vice Presidente di diritto di Confindustria, nonché del Consiglio centrale al quale spetta la designazione dei 6 componenti del Consiglio Generale di cui al precedente 9, secondo comma, lettera c), comprensivi del Past President.

Le attività dei Giovani Imprenditori con le relative modalità di *governance* ai diversi livelli, nonché la definizione del limite di età per l'appartenenza alla specifica organizzazione sono disciplinate da un regolamento deliberato dal Consiglio nazionale ed approvato dal Consiglio Generale di Confindustria.

I Giovani Imprenditori si esprimono nel sistema associativo attraverso una propria organizzazione territoriale che elegge i Presidenti regionali di cui al precedente articolo 5.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Articolo 18 - Direttore Generale e aree di attività

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Presidente confederale.

Coadiuvato il Presidente e i Vice Presidenti e ne attua l'orientamento strategico e politico. Partecipa alle riunioni degli organi di Confindustria ai quali propone quanto ritiene necessario per la miglior attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 2.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e dirige tutte le attività confederali, assicurandone il coordinamento. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e predispone il bilancio preventivo e consuntivo sotto la responsabilità del Presidente.

Può essere affiancato da un Vice Direttore Generale, nominato e revocato su sua proposta, dal Consiglio di Presidenza. Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ad esclusione dell'eventuale Vice Direttore Generale e dei Direttori di ciascuna area di attività e del Centro Studi.

Propone al Consiglio di Presidenza, d'intesa con il Presidente, l'articolazione della struttura in Aree di attività. In tale quadro è assicurato un adeguato presidio di struttura per la sede di Bruxelles.

È istituito un Centro Studi al quale è affidata una competenza sistematica di indagine, analisi e ricerche su ogni tematica di interesse, a supporto di quanto previsto dal precedente articolo 2, nonché per assicurare a Confindustria una approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione degli andamenti economici di medio e lungo termine.

Articolo 19 - Fondo comune

Il fondo comune di Confindustria è costituito da:

- a. contributi e quote di ammissione di cui al precedente articolo 7
- b. eventuali avanzi delle gestioni annuali
- c. investimenti mobiliari e immobiliari
- d. erogazioni e lasciti a favore di Confindustria ed eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Generale stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Durante la vita di Confindustria non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 20 - Bilancio preventivo e consuntivo

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, redatti per ciascun anno solare, sono costituiti da:

- a. stato patrimoniale
- b. conto economico
- c. rendiconto finanziario.

Il bilancio preventivo e la relativa relazione sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale entro il mese di dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo è opportunamente articolato ai fini di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per aree di attività. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati insieme alla relazione del Consiglio Generale e a quella dei Revisori contabili.

Ai fini delle deliberazioni del Consiglio Generale, al bilancio consuntivo sono allegati: bilanci e relative relazioni delle società controllate, nonché una relazione del Consiglio di Presidenza che dia conto dell'andamento complessivo di Confindustria, delle società controllate e dell'attività di controllo esercitata sugli eventuali scostamenti rispetto al bilancio preventivo.

Il bilancio di Confindustria e quelli delle società da essa controllate sono corredati da relazioni sulla revisione contabile.

Il Consiglio Generale deve presentare il bilancio consuntivo ai Revisori contabili un mese prima della data fissata per l'Assemblea dei Delegati chiamata ad approvarlo.

Il bilancio consuntivo e le relative relazioni devono restare depositati in copia presso la Direzione Generale di Confindustria durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea dei Delegati, affinché gli Associati effettivi possano ivi prenderne visione.

Articolo 21 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Delegati col voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso degli Associati effettivi.

È facoltà del Consiglio Generale sottoporre agli Associati effettivi, mediante referendum, singole modificazioni dello statuto, da approvare con la maggioranza di cui al comma precedente.

Alle Associazioni dissenzienti è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. In ogni caso, l'obbligo contributivo permane fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Lo scioglimento di Confindustria è deliberato dall'Assemblea dei Delegati col voto favorevole di almeno 3/4 del totale dei voti spettanti al complesso degli Associati effettivi.

La stessa Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di 3 membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

I

Dal 1° gennaio 2019 il Comitato per l'implementazione della riforma e per il supporto ai processi aggregativi assume le funzioni del Comitato di cui all'articolo 11 del presente statuto e svolge fino a maggio 2020 le seguenti funzioni:

1. rilasciare il parere di conformità sugli statuti associativi, riformati ai sensi del presente statuto, secondo quanto disposto dalla successiva norma transitoria e di attuazione
2. promuovere e supportare la definizione di protocolli di aggregazione, con particolare riferimento agli obiettivi di regionalizzazione organizzativa
3. riconoscere le premialità contributive e di partecipazione alla *governance* a favore dei processi di aggregazione valutati idonei a conseguire i risultati di politica organizzativa di cui all'articolo 2 del presente statuto
4. definire e proporre, entro dicembre 2019, in attuazione dell'obbligo previsto dall'undicesimo comma dell'articolo 5 del presente statuto, processi e formule federative per le Associazioni di settore non appartenenti ad alcuna Rappresentanza di settore al momento dell'approvazione del presente statuto. In tale quadro saranno sottoposte, preliminarmente e non oltre aprile 2019, alla valutazione del Consiglio Generale, per le sue successive determinazioni, le situazioni di quelle Associazioni di settore che, per motivi organizzativi, di profilo strutturale e di regolazione normativa non possono essere soggetto costitutivo di una Rappresentanza di settore
5. promuovere e supportare le Associazioni di settore interessate alla realizzazione, entro il successivo termine di maggio 2020, di quanto definito ai sensi del precedente alinea
6. dare attuazione a quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 5 del presente statuto per le Associazioni inadempienti alla data di cui al precedente alinea

II

Entrano in vigore alla data di approvazione del presente statuto, 13 dicembre 2018, le previsioni di cui:

- al diciassettesimo comma dell'articolo 5 (istituzione Consulta delle Rappresentanze internazionali)
- al terzo e undicesimo comma dell'articolo 9 del presente statuto (invito Presidenti Confindustrie Regionali e competenze del Consiglio Generale)
- al decimo, undicesimo e diciottesimo comma dell'articolo 11 del presente statuto (competenze del Consiglio Presidenza, partecipazione ai Gruppi Tecnici delle Rappresentanze internazionali, disciplina delle assenze)

Le altre disposizioni contenute nei suddetti articoli (articolo 9 invito Presidente Consulta Rappresentanze internazionali e durata mandato componenti di nomina presidenziale; articolo 11 numero e mandato dei Vice Presidenti ed istituzione del Comitato di coordinamento organizzativo), nonché quelle degli articoli 12 e 14 entrano in vigore al primo rinnovo della Presidenza confederale successivo all'approvazione del presente statuto.

Il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le politiche di coesione territoriale in carica alla data di approvazione del presente statuto proseguirà il proprio incarico fino a maggio 2020, indipendentemente dalla scadenza del proprio mandato di Presidente di Rappresentanza regionale.

III

Entro luglio 2020 tutti gli Associati effettivi di Confindustria sono tenuti ad adeguare i rispettivi statuti alle modifiche della normativa confederale, approvate dall'Assemblea di Confindustria del 13 dicembre 2018.

A tal fine, nel regolamento unico per il sistema saranno previsti specifici contenuti, flessibili ed adattivi ai singoli contesti associativi, per i seguenti ambiti: composizione degli organi direttivi, rotazione nelle cariche, quorum costitutivi, modalità di voto.

IV

Sono integralmente confermati i contenuti organizzativi e le modalità di appartenenza condivisi tra Confindustria ed Ance nazionale con l'accordo di maggio 2016 e addendum del 22 dicembre 2017, nonché eventuali successive modificazioni.

Restano anche in vigore accordi specifici di adesione conclusi, prima dell'approvazione del presente statuto tra Confindustria e singole organizzazioni confederate.

V

Le Rappresentanze di settore che nel 2015 hanno ottenuto il riconoscimento dello status di Federazione evolute dal Comitato per l'implementazione della riforma mantengono tale qualifica, ma potranno partecipare alla *governance* confederale solo dal momento della completa trasformazione in Federazione di settore, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'articolo 4, lettera b) dello statuto.

VI

Per l'anno 2020 le nomine di cui al secondo comma dell'articolo 10 sono effettuate entro il mese di luglio.



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO **CONFINDUSTRIA**

Approvato dall'Assemblea straordinaria 19 giugno 2014

Modificato dal Consiglio Generale del 17 dicembre 2015

Modificato dall'Assemblea del 13 dicembre 2018

Aggiornato con il Referendum del 26 giugno 2020

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA

CAPITOLO I DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Adesione a Confindustria: avvio, perfezionamento e conclusione

- Presentazione di una domanda a Confindustria, senza particolari formalità, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata dai necessari dati anagrafico-funzionali per valutare l'organizzazione associativa nonché i contenuti e le modalità delle attività di rappresentanza e di servizio.
- Analisi preventiva, di contenuto tecnico, da parte dell'Area organizzativa per accertare la coerenza dell'associazione richiedente con il perimetro del sistema associativo di cui all'articolo 3 dello statuto, nonché con le altre disposizioni di cui al titolo II.
- Richiesta di parere, con interpello di tutti gli Associati effettivi da parte dell'Area organizzativa, con allegata la motivazione della verifica positiva circa gli elementi organizzativi di cui ai due precedenti alinea.
- Intervento del Comitato di indirizzo etico e dei valori associativi:
 - in caso di valutazioni negative espresse dal sistema associativo, con successiva proposta al Consiglio Generale (di seguito abbreviato CG) di accoglimento o di rigetto della domanda;
 - in caso di domande dal cui accoglimento derivi un allargamento del perimetro associativo, con parere obbligatorio e vincolante per il CG.
- Delibera di accoglimento del CG, su proposta del Vice Presidente con delega all'organizzazione, adottata solo per le domande incidenti sul perimetro associativo con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 3 dello statuto.
- Impugnazione della delibera di accoglimento davanti ai Proviviri, con effetto non sospensivo, ammessa – nel termine perentorio di 10 giorni decorrente dalla comunicazione al sistema associativo – solo per gli Associati effettivi che si siano in precedenza espressi negativamente.
- Per gli Associati aggregati percorso semplificato: istruttoria tecnica, interpello informativo del sistema, delibera del CG.
- Il riconoscimento di Rappresentanza internazionale di cui all'articolo 5 comma 16 dello statuto viene deliberato dal CG previo parere favorevole del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi.

2. Durata e contenuti

- Dalla data della delibera di accoglimento della domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo, con rinnovo tacito di biennio in biennio.
- Diritti:
 - partecipazione alla vita associativa ed intervento nell'Assemblea dei Delegati (di seguito abbreviata AD), elettorato attivo e passivo, purché in regola con tutti gli obblighi di sistema
 - rappresentanza, tutela, assistenza, consulenza e informativa nell'ambito della *vision*

e della *mission* confederale e con i contenuti operativi di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 dello statuto

- attestazione dell'appartenenza al sistema associativo
- per le Rappresentanze internazionali e gli Associati aggregati: nessun diritto di elettorato attivo e passivo, partecipazione ed intervento solo in AD, nessuna rappresentanza, tutela e assistenza dirette.
- Doveri:
 - rispetto della normativa confederale, delle delibere degli organi confederali e dei meccanismi organizzativi informativo-documentali richiesti per l'appartenenza al sistema
 - versamento contributi associativi nelle modalità e nei tempi previsti dalla delibera contributiva annuale
 - non adesione ad organizzazioni concorrenti
 - sottoposizione preventiva a Confindustria delle modifiche statutarie per ottenere il necessario parere di conformità
 - per le Rappresentanze internazionali: azioni specifiche di promozione, collaborazione ed informazione, sotto il coordinamento di Confindustria e destinate agli Associati effettivi.
- Utilizzo del logo confederale e degli altri segni distintivi del sistema confederale:
 - per esplicitare l'appartenenza a Confindustria nel rispetto delle sue politiche di *brand*
 - con le seguenti modalità: per Associati effettivi, Rappresentanze regionali, di settore, di progetto e internazionali abbinamento dell'"Aquila" confederale al nome dell'associazione con possibilità di inserire il termine "Confindustria" nella denominazione dell'associazione stessa; per Associati aggregati abbinamento dell'"Aquila" confederale al nome dell'associazione accompagnato dalla dicitura "Associato aggregato di Confindustria".
- Sanzioni:
 - deliberate dal CG in relazione alla gravità dell'inadempimento
 - ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri entro i dieci giorni successivi alla comunicazione della relativa delibera
 - determinate tra le seguenti tipologie:
 - ◇ censura
 - ◇ sospensione del rapporto associativo da 3 a 12 mesi, con persistenza degli obblighi contributivi, per comportamenti organizzativi non coerenti con quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo II dello statuto. In particolare, costituisce comportamento non coerente il mancato pagamento dei contributi associativi per due anni consecutivi
 - ◇ decadenza dagli organi confederali per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta, deliberata dal Collegio dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo
 - ◇ espulsione per gravi e ripetute violazioni degli obblighi di sistema, con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti, corrispondenti ad almeno la metà dei componenti. In particolare, costituisce grave e ripetuta violazione degli obblighi di sistema il mancato pagamento dei contributi associativi per tre anni consecutivi.

3. Cessazione

- Per dimissioni, da rassegnare con lettera raccomandata entro il 30 giugno di ogni anno solare con effetto alla fine del biennio: obbligo contributivo fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
- Per recesso unilaterale:
 - degli Associati in caso di loro voto contrario su modifiche statutarie di Confindustria
 - di Confindustria in presenza di cause oggettivamente ostative per il mantenimento del rapporto associativo.In entrambi i casi: obbligo contributivo fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
- Per scioglimento dell'Associato effettivo: obbligo contributivo fino alla data della delibera.
- Per espulsione: obbligo contributivo fino al dicembre dell'anno in corso.

CAPITOLO II

ASSEMBLEA DEI DELEGATI, CONSIGLIO GENERALE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Convocazione delle riunioni: modalità, tempi e contenuti

- Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica.
- Preavviso:
 - AD: 20 giorni, ridotti a 10 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - CG e Consiglio di Presidenza (di seguito abbreviato in CP): 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
- Indicazione di data, ora, luogo, argomenti da trattare e trasmissione, anche differita, della relativa documentazione.
- Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente:
 - AD: su richiesta del CG o almeno un 1/5 dei totale dei voti esercitabili
 - CG: su richiesta del CP o almeno 1/4 dei componenti del CG
 - CP: su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
- Autoconvocazione: dopo 15 giorni di inerzia del Presidente; medesime frazioni di cui al precedente alinea; sottoscrizione autografa di ciascun delegato in AD e di ciascun componente di CG e CP.
- Integrazioni all'ordine del giorno possibili solo per CG e CP, disposte dal Presidente entro le 24 ore precedenti la riunione.
- Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno in apertura dei lavori: ammessa se appoggiata da almeno:
 - la metà dei voti presenti esercitabili in AD
 - la metà dei componenti presenti del CG e del CP.
- Predisposizione di un calendario annuale delle riunioni per CG e CP.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

- **Quorum costitutivi:**
 - AD: metà più uno del totale dei voti esercitabili; trascorsa un'ora, almeno 1/3 del totale dei voti esercitabili con esclusione degli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - CG: almeno 2/5 dei componenti
 - CP: almeno la metà dei componenti
 - frazioni decimali arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
 - si computano nel quorum richiesto per CG e CP i componenti collegati in video e audio conferenza.
- **Presidenza:** Presidente confederale; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano di età.
- **Segreteria:**
 - CG e CP: segretario nominato ad inizio mandato all'interno della struttura confederale
 - per AD: stesso segretario del CG o un notaio solo in caso di modifiche statutarie.
- **Adempimenti preliminari:** verifica del quorum costitutivo, comunicazione variazioni nella composizione del CG, approvazione nel CG del verbale della seduta precedente, nomina di due scrutatori in caso di votazioni a scrutinio segreto, relazione introduttiva del Presidente.
- **Deleghe:** massimo una in AD, presenza non delegabile nel CG e nel CP.
- **Invitati in CG e CP:** nessun invito permanente, possibili inviti *una tantum* per contributi specifici sui temi all'ordine del giorno.
- **Interventi nel dibattito:** in base all'ordine di prenotazione alla segreteria; durata massima: 5 minuti in AD e 3 minuti nel CG.
- **Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno:** proposta dal Presidente e approvata a maggioranza dei voti presenti in AD o dei componenti presenti in CG e CP.

3. Deliberazioni e verbalizzazioni

- **Quorum deliberativi:**
 - in AD: maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti esercitabili, senza tenere conto di astenuti e schede bianche; maggioranza qualificata per modifiche statutarie e scioglimento secondo quanto previsto dall'articolo 21 dello statuto
 - in CG e CP: maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti; in CP si tiene conto di astenuti e schede bianche; maggioranza qualificata in CG nei casi previsti dallo statuto
 - schede nulle: sono sempre computate per raggiungere la maggioranza richiesta
 - calcolo: in caso di numero dispari dei voti in AD o dei componenti presenti del CG e del CP il totale si divide per due e si arrotonda all'unità superiore; in caso di numero pari si divide per due e si aggiunge un'unità.
- **Votazioni:**
 - diritto di voto in AD solo per gli Associati effettivi in regola con il versamento dei con-

- tributi riferiti all'anno precedente, nei confronti di Confindustria e per le Associazioni di territorio anche delle rispettive Rappresentanze regionali di appartenenza
- diritto ad un solo voto nel CG in caso di partecipazione a più titoli
 - i componenti di CG e CP presenti in video e audio conferenza partecipano solo a votazioni a scrutinio palese
 - scrutinio segreto inderogabile per le votazioni concernenti persone; può essere richiesto per altre deliberazioni da almeno 1/5 dei voti presenti in AD o dei componenti di CG e CP
 - astensioni dalla votazione a scrutinio segreto: non ritiro della scheda o non immissione nell'urna del delegato in AD o del componente in CG e CP
 - schede bianche equiparate alle astensioni di cui al precedente alinea
 - possibile, su autorizzazione del Presidente, esprimere il voto segreto prima dell'apertura della votazione per chi deve lasciare la riunione
 - ripetizione della votazione a scrutinio segreto per almeno altre due volte in caso di parità; valore di rigetto in caso di parità alla quarta votazione
 - ballottaggio in caso di parità di preferenze per accedere all'unico o ultimo seggio disponibile da ripetersi per due volte, previa verifica del quorum; in assenza di quorum, rinvio della votazione con convocazione d'urgenza; seggio vacante in caso di persistenza della parità
 - nomi degli eletti comunicati dal Presidente in ordine alfabetico
 - in AD frazionamento dei voti esercitabili in più schede a garanzia della segretezza
 - per lo scrutinio palese: modalità per alzata di mano, con calcolo dei voti nella sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità; possibilità di ripetizione della votazione in caso di mancata corrispondenza tra numero dei presenti, dei votanti e degli astenuti
 - in AD per modifiche statutarie e scioglimento: modalità per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico ed espressione del voto a voce oppure voto palese su supporto cartaceo, senza frazionamento dei voti esercitabili.
 - **Verbalizzazioni:**
 - per AD: verbale puntuale e completo, redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e inviato per posta elettronica a tutti i Presidenti degli Associati effettivi, anche assenti; possibilità di richiedere rettifiche entro 10 giorni dall'inoltro; approvazione per silenzio-assenso; deposito in archivio di Confindustria; possibilità di richiedere estratti
 - per CG: verbale dettagliato, redatto dal segretario ed inviato per posta elettronica a tutti i componenti, anche assenti; possibilità di richiedere rettifiche entro 7 giorni dall'inoltro; approvazione per alzata di mano nella seduta successiva; consultazione sempre ammessa per i componenti in carica nel mandato cui si riferisce la richiesta di accesso; possibilità di richiedere estratti; raccolta in volume unico e con indice analitico al termine di ogni mandato, inviata a tutti i componenti e depositata in archivio di Confindustria
 - per CP: resoconto sintetico, redatto dal segretario ed inviato per posta elettronica a tutti i componenti, anche assenti; possibilità di richiedere rettifiche entro 3 giorni dall'inoltro; approvazione per silenzio-assenso; raccolta in volume unico e con indice analitico al termine di ogni mandato, depositata in archivio di Confindustria
 - elementi necessari:

- ◇ per le votazioni palesi: numero totale di votanti, astenuti, voti favorevoli e voti contrari
- ◇ per le votazioni a scrutinio segreto: numero totale di presenti, voti espressi (distinti in schede nulle e schede valide), astenuti (distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione), voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate.
- Laddove necessario si applicano le disposizioni relative al CP per il funzionamento del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale.

CAPITOLO III DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Requisiti di accesso

- **Rappresentanza di impresa con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante:** titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia*, membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.
- **Completo inquadramento:** iscrizione a tutte le componenti del sistema associativo competenti all'adesione dell'impresa rappresentata. Tale requisito deve sussistere al momento della candidatura e certificato dal parere del Collegio speciale dei Probiviri. Eventuali perdite sopravvenute del predetto requisito richiedono una soluzione entro i successivi dieci giorni dalla formale contestazione della situazione. Requisito non richiesto per Probiviri e Revisori.
- **Assenza di cause ostative:**
 - situazioni giudiziarie, personali e professionali, rilevanti ai fini del rispetto dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi
 - incompatibilità tra cariche associative e cariche o incarichi di contenuto politico, nei casi previsti dalla delibera 12 marzo 2003, parte integrante del presente regolamento.
- **Accertamento:** parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati rilasciato dal Collegio dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo, d'intesa, solo per l'elezione del Presidente, con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi.

2. Decadenza

- **Perdita definitiva di uno o più dei requisiti di accesso di cui al precedente punto 1:** in caso di mancate dimissioni, dichiarazione di decadenza pronunciata dal Collegio speciale dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo.
- **Per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta:** deliberata dal Collegio di cui al precedente alinea in situazioni di contrasto con i principi organizzativi di riferimento generale e di violazione dei valori organizzativi.
- **Per oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni protratto per sei mesi consecutivi**
- **Per assenze:** effetto automatico, comunicato dal segretario del CG a tutti i componenti di cui all'articolo 9 dello statuto, ad eccezione dei Past President, per mancata partecipazione a cinque riunioni consecutive con possibilità per l'istanza di provenienza di

sostituire il rappresentante; per i Probiviri: decadenza comunicata dal segretario per mancata partecipazione a tre riunioni plenarie consecutive ovvero per mancata accettazione per più di tre volte consecutive della nomina in collegio arbitrale.

3. Meccanismi organizzativi qualificanti

- Gratuità generalizzata.
- Non rieleggibilità per almeno un mandato dei componenti dichiarati decaduti.
- Autosospensione come comportamento associativo virtuoso in situazioni di rischio per la tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema.
- Subentro del primo dei non eletti in caso di dimissioni o altre cause di cessazione.
- Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato stesso.

CAPITOLO IV DELLE ELEZIONI

1. Rinnovo della Presidenza confederale

- Le autocandidature devono essere accompagnate da una nota di sintesi delle linee programmatiche e da un curriculum vitae dal quale emerga il profilo personale, imprenditoriale, professionale e associativo.
- Le linee programmatiche devono evidenziare, anche non in dettaglio, priorità e temi da perseguire e sviluppare nel corso del mandato nonché gli obiettivi strategici da realizzare.
- La Commissione di designazione definisce modalità e strumenti organizzativi per l'adeguata conoscenza delle linee programmatiche da parte del sistema associativo.
- Spetta alla Commissione di designazione assicurare il rispetto del Codice etico e dei valori associativi in ordine all'eventuale coinvolgimento di sedi improprie per il confronto tra i candidati, con particolare riferimento ad eventuali esternazioni mediatiche di promozione della propria candidatura o di espressione di appoggio.
- Comportamenti in contrasto con quanto previsto dal precedente alinea potranno determinare, su richiesta della Commissione di designazione, l'intervento del Collegio speciale dei Probiviri confederali e l'irrogazione di sanzioni, fino alla esclusione dalla competizione elettorale.
- Il programma dei candidati, che la Commissione di designazione deciderà di sottoporre al voto del Consiglio Generale, potrà essere integrato rispetto alle linee programmatiche presentate al momento dell'autocandidatura, garantendo sostanziale coerenza con la iniziale impostazione.

2. Formazione delle liste

- **Per l'elezione dei 20 rappresentanti generali in CG:**
 - entro il 15 febbraio dell'anno di ricostituzione del CG, delibera in AD di ripartizione dei 20 seggi da ricoprire tra i quattro collegi elettorali di cui all'articolo 9 dello statuto: grandi imprese, medie imprese, imprese a rete aderenti al sistema con convenzione a livello nazionale, imprese multinazionali estere
 - nei successivi 10 giorni lettera del Presidente confederale a tutti i Presidenti degli Associati effettivi, inviata per posta elettronica, con invito a far pervenire, entro i successivi trenta giorni all'indietro, le proprie proposte di candidatura per uno o più dei quattro

- collegi di cui al precedente alinea
- possibilità di presentazione congiunta di proposte di candidatura da parte di più Presidenti di Associati effettivi
 - trasmissione delle proposte di candidati, non più di due per ogni collegio elettorale, al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi per verifica della coerenza con gli obiettivi di rappresentanza delle imprese espressioni della base associativa non riconducibili ad una specifica sede associativa formalizzata
 - parere obbligatorio e vincolante sull'eleggibilità rilasciato dal Collegio dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo
 - definizione delle quattro liste da parte del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, con un numero di candidati superiore di almeno due unità rispetto agli eligendi
 - comunicazione della composizione delle liste ai Presidenti degli Associati effettivi, in tempo utile per il voto in AD, con anticipo di almeno 20 giorni.
- **Per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori contabili**
 - Entro il 31 marzo dell'anno di rinnovo lettera del Presidente confederale a tutti i Presidenti degli Associati effettivi, inviata per posta elettronica, con invito a far pervenire, entro i successivi trenta giorni dall'inoltro, le proprie proposte di candidati, non più di due per ogni organo di controllo; le proposte possono riguardare uno o ambedue gli organi
 - possibilità di presentazione congiunta di proposte di candidatura da parte di più Presidenti di Associati effettivi
 - parere obbligatorio e vincolante sull'eleggibilità rilasciato dal Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi
 - definizione delle due liste, con un numero di candidati superiore di almeno due unità rispetto agli eligendi e comunicazione della composizione delle liste ai Presidenti degli Associati effettivi, in tempo utile per il voto in AD, con anticipo di almeno 20 giorni.

3. Espressione di voto in Assemblea dei Delegati

- Voto a "pacchetto" sulle proposte del CG relative al Presidente, ai Vice Presidenti e al programma di attività.
- Indicazione sulla rispettiva scheda elettorale di un tetto massimo di preferenze, pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire, per ciascuna delle quattro liste per la ricostituzione del CG.
- Predisposizione di schede di colore diverso per ogni lista di candidati.
- Nullità delle schede riportanti un numero di preferenze superiore a quelle ammesse.
- Per l'elezione dei Probiviri tetto massimo di 10 preferenze.
- Per l'elezione dei Revisori tetto massimo di 2 preferenze.

4. Referendum per modifiche statutarie

- Indetto dal Presidente, su proposta del CG.
- Indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori.
- Almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio.
- Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative.
- Ciascuna Associazione dispone dello stesso numero di voti attribuiti in AD.

CAPITOLO V

DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI CONTABILI

1. Ricorsi e costituzione dei collegi arbitrali

- Presentazione del ricorso alla segreteria dei Probiviri confederali non oltre 90 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli; sintesi dei motivi e delle richieste di intervento.
- In caso di appello di decisione di primo grado, termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
- Indicazione del Probiviro di fiducia e del suo sostituto tra i Probiviri eletti in AD che non appartengono al Collegio delegato alle funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo (di seguito indicato come Collegio speciale) e che non siano stati nominati nel Consiglio di indirizzo etico e valoriale.
- Versamento obbligatorio, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali, di un deposito cauzionale tra il 20% e il 50% dell'importo del contributo confederale minimo, secondo la misura deliberata all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
- Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Probiviro di fiducia e del suo sostituto entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
- Possibilità di rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricasazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale.
- Istanza di ricasazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
- Individuazione del Presidente del collegio da parte dei due Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'AD.
- Non oltre i 10 giorni successivi, formale costituzione del Collegio arbitrale e apertura della fase istruttoria.

2. Istruttoria e decisione

- Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
- Entro 60 giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni, decisione del collegio, anche a maggioranza e con facoltà di non sottoscrivere il lodo per il Probiviro dissenziente.
- Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
- Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
- In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

3. Collegio speciale

- Composto, a rotazione, da 5 Probiviri.
- Interviene su impulso degli organi confederali o dei Presidenti e dei Probiviri degli Associati effettivi.
- Costituiscono gravi motivi e situazioni organizzative eccezionali per disporre il commissariamento: prolungata non convocazione degli organi, mancato reiterato rispetto dello scrutinio segreto per l'elezione del vertice associativo, mancato rispetto della delibera sulla incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici, verbalizzazioni inesatte o infedeli, violazione degli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, grave dissesto economico-patrimoniale, prolungata non approvazione dei bilanci, perdite significative di imprese associate.
- Agisce d'ufficio ovvero in via sostitutiva e/o surrogatoria in presenza di gravi motivi o di inerzia degli organi del sistema.
- Interpreta la normativa del sistema associativo.
- Si coordina con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi per le competenze previste dallo statuto.
- Dichiara, previa audizione e contestazione degli addebiti, la decadenza dalle cariche per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
- Vigila a presidio dei principi organizzativi generali.
- Fornisce profili di orientamento ai Probiviri del sistema per la risoluzione delle controversie ad essi sottoposte.
- Possibile impugnazione, con obbligo di versamento di deposito cauzionale, delle decisioni non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.
- Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave ed irreparabile pregiudizio.

4. Attribuzioni dei Revisori contabili e della Società di revisione

- Ai Revisori contabili compete la vigilanza sull'andamento della gestione economico-finanziaria, la redazione di una relazione annuale all'Assemblea sul bilancio consuntivo e la possibilità di richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.
- Alla Società di revisione compete, in base ad incarico di natura volontaria conferito ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, l'espressione del giudizio professionale sul bilancio consuntivo.

STRUTTURA DI COORDINAMENTO INTERNAZIONALE E GRUPPI TECNICI

- La struttura di coordinamento internazionale di Confindustria assiste le imprese nelle attività di sviluppo dirette a sfruttare le opportunità a livello internazionale.
- È istituita con delibera del CP all'inizio di ogni mandato, è presieduta dal Vice Presidente con delega per l'internazionalizzazione e ha un budget dedicato.
- I Gruppi Tecnici sono costituiti con delibera del CP, anche in corso di mandato, in raccordo con i contenuti delle deleghe assegnate ai Vice Presidenti e tenendo conto dell'emergere di temi prioritari.
- Responsabilità della composizione, del coordinamento e delle attività attribuita al Vice Presidente nel cui ambito di competenza ricade l'area di interesse del Gruppo Tecnico.
- Il segretario del CP informa il sistema associativo della delibera di costituzione ed acquisisce dal Vice Presidente i criteri di formazione del Gruppo per proporre, attraverso adeguate modalità di consultazione del sistema associativo, le eccellenze di conoscenza sui singoli temi ed assicurare l'adeguata rappresentanza dei diversi interessi.
- Nessuna formalità per il funzionamento.
- Per coadiuvare la struttura di coordinamento internazionale devono essere istituiti:
 - un Gruppo Tecnico per l'Internazionalizzazione, con competenza in tema di export e investimenti italiani all'estero
 - un Gruppo Tecnico per gli investimenti e gli investitori esteri, con competenza sugli strumenti per attrarre gli investimenti e supportare le aziende multinazionali operanti nel Paese.
- Entrambi i Gruppi fanno capo al Vice Presidente con delega per l'internazionalizzazione che può affidare ad altri imprenditori il coordinamento delle rispettive attività.

DELIBERA SU CARICHE ASSOCIATIVE ED INCARICHI POLITICI

La Giunta, nell'esercizio del suo compito di formulare direttive generali sui comportamenti organizzativi

- analizzati i risultati di attuazione della propria delibera del settembre 1995, in materia di incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici
- considerato che sono tuttora attuali le ragioni di politica associativa che motivarono l'assunzione della predetta delibera, con riferimento particolare alla Carta dei valori associativi nel frattempo approvata dall'Assemblea
- ritenuto quindi opportuno rafforzare ed estendere le previsioni contenute nella richiamata delibera
- tenuto anche conto delle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi anni nell'assetto politico-amministrativo del Paese che hanno trasferito alle autonomie locali numerose attribuzioni di interesse diretto delle imprese
- assunto che è interesse del Sistema rafforzare l'autonomia da ogni possibile ingerenza della politica

delibera quanto segue

1. I componenti di tutti gli organi direttivi del Sistema – individuati da ogni singolo statuto – sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento della
 - nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale
 - formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale
 - assunzione di:
 - ◇ incarichi non elettivi di contenuto politico
 - ◇ posizioni direttive in una formazione politica.

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.
2. In caso di mancata presentazione delle dimissioni, il Collegio dei Probiviri dell'organizzazione interessata deve dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, interviene d'ufficio il Collegio dei Probiviri confederali.
3. La presente delibera non si applica alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. In tali casi gli imprenditori con cariche che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere agli organi direttivi della propria Associazione una valutazione vincolante di opportunità.
4. La presente delibera trova applicazione alle situazioni di incompatibilità che verranno a determinarsi dalla data della sua approvazione e sostituisce integralmente e ad ogni effetto organizzativo la precedente delibera del 7 settembre 1995

Approvata dalla Giunta confederale il 12 marzo 2003